



Circolo di Studio “*Fidelitas Moggio*”

Matricola: AR20050247  
Referente: Danilo Tassini

Trascrizione del documento:

## Feudo di Moggiona (1771-1773)

Collocato nel fondo: Consiglio di Reggenza,  
filza: 40  
dell'Archivio di Stato di Firenze

**Lett. A**

**Statuti di Moggiona del 1382 e del 1590 e  
Rappresentanza della Camera delle Comunità del  
di 9 Luglio 1771**

Sua Altezza Reale ha incaricato la segreteria delle riformazioni di prendere in considerazione, unitamente all'esame delle pendenze veglianti sopra il feudo di Moggiona, anco la conferma o la nuova compilazione di quelli statuti.

A questo oggetto la segreteria di stato trasmette a quella delle Riformazioni l'acclusa Rappresentanza della Camera della Comunità con l'annessa copia dei vecchj statuti. Li 12 Agosto 1771.



## *Altezza Reale*

Coerentemente ai Sovrani Comandi dell'A. V. R. a Noi partecipati con Biglietto di Seg.ria di Stato degli 8 dello scorso mese di maggio avendo presi in esame unitamente al Luogo Ten. Fiscale, ed al Senat.re Sopraf.co e Soprintend.te gli Statuti del Territorio di Camaldoli, e precisamente di Moggiona, ci sembrava a prima fronte che potesse togliersi il Proemio dei med.mi, in cui si esprime la potestà del Padre maggiore, che si crede dovesse totalmente omettersi nel rifar di nuovo il detto Proemio; che convenisse dare a Poppi il Criminale che nel Capitolo Primo di detti Statuti si assegna a Bibbiena, che non ha Ministri Criminali; che dovesse rescarsi dal fine del secondo capitolo quanto dicesi dell'autorità del Priore di Camaldoli, come pure dal capitolo quinto e sesto quanto vien prescritto al Converso di Camaldoli, che deve denunziare i delitti ivi commessi; che fosse necessario di rescare affatto il capitolo X e XI; e che parimenti dovesse levarsi tutto ciò che riguarda l'applicazione delle pene e delle confiscazioni a Camaldoli come ancora la disposizione che debba credersi ad un Converso di Camaldoli nelle accuse, ed altre cose simili riguardanti l'autorità di quei Padri e loro Priore.

Ma comechè vediamo che la maggior parte delle cose stabilite in tali Statuti esige di essere rescata o variata, il nostro sentimento sarebbe che fossero rifatti di nuovo i detti Statuti che non sono più adattabili ai tempi presenti, e a quelle disposizioni che l' A. V. R. ha prese, o è per prendere di quel territorio, tanto più che in quanto riguardano le cose penali sono del tutto, o nella maggior parte difformi dalle leggi del Granducato, contenendosi l'uso antico in sole pene pecuniarie in delitti che per altro secondo dette leggi, o il Gius Comune dei Romani, sono punibili di pene afflittive, ed anche capitali.

Queste sono le ragioni per le quali ci crediamo in dovere di proporre umilmente all'A. V. R. la nuova compilazione degli Statuti dei quali si tratta in vista specialmente di doversi avere riguardo nell'eseguirli, al presente sistema politico del governo, ed all'uniformità delle altre statutarie disposizioni della Toscana.

Per il che la Camera starà attendendo le Sovrane determinazioni di V. A. R.; ed umilmente inclinati all'Augusto Trono ci prostriamo.

Di V. A. R.

Dalla Camera delle Comunità 9 Luglio 1771

Umilissimi Servi e sudditi  
Giuseppe Bizzarrini  
Giovanni Gianni  
Lino Salvetti

*Segue:*

- *Copia delli Statuti della Contea di Camaldoli fatti l'Anno 1382*

- *repertorio datato 1590 in copertina, simile a Camaldoli Appendice 932-933-934*

Lett. B

*Memoria sulla comunità di Moggiona.  
Relazione storica sopra i territorio di Moggiona.  
Nuovi statuti.  
(copie rilegate e numerose minute dei due testi)*

## (Memoria sopra la Comunità di Moggiona e i monaci di Camaldoli)

Nell'eseguire le commissioni di cui V. A. R. mi ha onorato sopra il territorio di Moggiona e di Camaldoli mi sono pervenute le seguenti notizie, che mi paiono degne di essere partecipate alla Sua Sovrana intelligenza, e che meritino che sia dato qualche ordine per preservare i diritti della Comunità di Moggiona, che è molto povera e estenuata.

1. Nei pascoli di quel Comune di Moggiona i bestiami dei Padri di Camaldoli si tengono esenti da qualunque pagamento, non si sa con quale titolo; e siccome si da il caso che i soli Padri hanno quattro volte più bestiami di tutti i Comuni insieme, così quel pascolo riman quasi tutto in utilità dei Padri, e la Comunità riman priva di quell'entrata che riceverebbe se i Padri dovessero pagare qualche fida.
2. Oltre al pascolo comunale ci è un altro tenimento di gran considerazione che si pretende usurpato alla Comunità e che si possiede dai Padri privatamente facendo accusare con molto rigore chiunque fa legne o fa pascolare nel medesimo.
3. Si possiede dai Padri un Mulino nel territorio di Moggiona, che si pretende dai medesimi di avere il privilegio coattivo per obbligare i Comuni di andare a macinare a tal mulino e non altrove sotto gravi pene. Non si sa in qual maniera competa ai Padri tal privilegio, perché questi mulini privilegiati sogliono essere delle comunità che ne formano un capo d'entrata in favore dell'universale; sicché se il mulino è della Comunità i Padri dovrebbero restituirlo; e se non è della Comunità dovrebbero mostrare in qual maniera vi esercitino il detto privilegio coattivo, che nei mulini non comunali è molto straordinario.
4. Tanto più che in tal mulino fanno esigere i Padri un cinque per cento di molenda, che è una tassa molto alta e insolita, e il mulino per la macinatura dà un pessimo servizio (a quegli abitanti), e si perseguita con estremo rigore chiunque vada a macinare in altri mulini che son meglio corredati per il servizio e si contentano di una tassa minore più della metà.
5. I Padri esigono dalla Comunità ogni anno una responsione di lire cento, non si sale per qual titolo.
6. I libri e scritture riguardanti il Comune non furono dai Padri consegnati quando ci andò il vicario di Poppi, che si contentò di farsi consegnare i soli libri riguardanti la giurisdizione Civile e Criminale.
7. Inoltre si pretende (da taluni che suppongono d'essere informati) che i Padri facciano abuso sopra il privilegio accordato al territorio di Moggiona e di Camaldoli rispetto all'immunità delle Dogane, perché i Padri uniscono le pecore che mandano in Maremma da quel territorio privilegiato con tutte l'altre che hanno in gran quantità in diverse fattorie che posseggono in Casentino e altrove in territorj non privilegiati, e che tutte paghino alle Dogane come pecore di Camaldoli sotto l'istessa esenzione accordata al territorio di Moggiona e di Camaldoli.
8. E si pretende similmente che le bestie che fanno comprare i diverse fiere dello Stato, tutte passino alle Dogane per servizio di Camaldoli, sebbene servino a provvedere tutte le fattorie dei Padri poste fuori dal territorio privilegiato.

Dovendo esporre alla R. A. V. il mio riverente sentimento sopra questi pretesi inconvenienti, crederei che per questi detti ultimi due capi che riguardano le Dogane V. A. R. potesse far partecipare agli amministratori delle Dogane il dubbio che vien promosso, perché ci facciano attenzione, e risvegliino gli ufficiali delle Dogane, e gli avvertino a mantenere l'esenzione nei pari termini del privilegio e non altrimenti.

Rispetto ai primi sei capi, crederei che fusse bene dare una commissione al Cancelliere di ~~Bibbiena~~ (Poppi) perché si porti personalmente a Moggiona e a Camaldoli, e si faccia in primo luogo consegnare dai Padri tutti i libri e scritture che riguardano la Comunità di Moggiona; e in oltre domandi ai Padri le opportune giustificazioni del titolo per cui pretendono di esigere dalla comunità cento lire l'anno, e di possedere il mulino con proibizioni ed esazioni tanto incommode a quelli abitanti; e di non pagare le debite fide nei pascoli comunali; e finalmente ricerchi le notizie dei veri confini dei pascoli comunali potendo presumersi che i Padri che hanno potuto confondere ogni cosa, se ne siano tenuti anco una porzione in privata, e gli obblighi a giustificare che quella porzione che tengono in privata sia di loro legittima proprietà per potere con più chiari e più giustificati fondamenti procedere a rifare i confini del terreno comunale, e del terreno che si deve dir proprio dei Padri di Camaldoli

E in tal occasione lo incaricherei di far relazione di tutto ciò che conviene all'interesse di quella Comunità per metterla in grado di sostenersi da se medesima, e di difendersi dalla superiore potenza dei Padri.

*Titolo, correzioni e aggiunte (fra parentesi) in una diversa calligrafia. Segue un breve riassunto dei punti principali della Memoria in questa seconda calligrafia.*

Relazione sopra il Territorio  
di Moggiona

# Indice dei Capitoli

Del Castello e Corte di Moggiona I	Cap.	
Dell'origine dell'Eremo di Camaldoli, e del Monastero di S. Maria a Prataglia	Cap.	II
Concessioni fatte a favore dell'Eremo di Camaldoli da Vescovi di Arezzo	Cap	III
Privilegj accordati all'Eremo di Camaldoli dai Signori che hanno di tempo in tempo esercitata la Suprema Potestà nel Casentino e nella Corte di Moggiona Cap. IV		
Privilegj accordati all'Eremo di Camaldoli dagli Imperatori V	Cap.	
Privilegj accordati all'Eremo di Camaldoli dai Pontefici	Cap.	VI
Della soggezione del Monastero di S. Maria a Prataglia all'Eremo di Camaldoli	Cap.	VII
Dell'Accomandigia e Sommissione fatta dal Comune di Moggiona e dal Priore di Camaldoli alla Repubblica Fiorentina nell'anno 1382 VIII	Cap.	
Degli atti seguiti dopo l'Accomandigia del 1382 fino al tempo presente	Cap.	IX
Osservazioni sopra le pretensioni dei Padri di Camaldoli X	Cap.	



# Altezza Reale

Mi son dato l'onore di rappresentare altre volte a V. A. R. che il territorio di Moggiona dove è situato l'Eremo di Camaldoli si chiama abusivamente Contea, e non è un feudo ne un territorio separato dal Contado di Firenze ne dalla giurisdizione dei suoi giudici ordinari, e che è distinto solamente da diversi privilegi ed esenzioni dalle gravezze che in diverse occasioni i Padri di Camaldoli hanno saputo ottenere dalla beneficenza dei Sovrani, che hanno avuto tempo per tempo sopra quel luogo la signoria; ed avendomi in appresso la R. A. V. comandato che io le faccia relazione delle pretensioni di detti Padri e delle rimostranze che hanno fatte per causa dell'esecuzione data dall'Auditor Fiscale agl'ordini che ultimamente la R. A. V. si compiacque dare per la più retta amministrazione della giustizia civile e criminale sopra quel territorio ed abitanti, stimo mio debito di presentarle sotto gl'occhi una succinta storia del territorio di Moggiona e dei due insigni monasteri di Camaldoli e di Prataglia che nell'istesso territorio in vicinanza fra loro si vedono situati, principiando da i più antichi tempi fino all'anno 1382 in cui seguì l'Accomandigia e la sommissione di Moggiona alla Repubblica Fiorentina, e proseguendo dalla detta Accomandigia fino ai tempi moderni; dopo di che riassumerò le osservazioni che possono farsi sopra le pretensioni di detti Padri Camaldolensi e sopra i diritti della Corona di Toscana in quel territorio.

# Del Castello e Corte di Moggiona

## Cap. I.

Molti anni avanti che esistessero i Monasteri di Camaldoli e di Prataglia troviamo fatta memoria del Castello e Corte di Moggiona nel contado aretino, e la troviamo nell'anno 933 in un diploma di Ugone e Lotario Regi d'Italia, i quali la suppongono già appartenente e la confermano al Vescovo e canonici di Arezzo insieme ad altri beni che essi possedevano, e pochi altri che in aggiunta dei medesimi vengono loro da detti Regi in quel diploma donati. Non si tratta in quella concessione di Giurisdizione né di mero o misto Impero, ma si tratta di semplice dominio privato sopra campi e vigne = *ivi* = proprietario *jure concedimus* = si veda il Muratori *Antiquit. Ital. Tom. 5 Dissert. 62 Col. 237*. E questo diploma si vede confermato con la menzione di Moggiona nell'anno 963 da Ottone I con qualche piccola aggiunta di beni che può vedersi in dette *Antichità Italiche Tom. 3 Dissert. 36 Col. 63*.

Adunque il dominio privato di Moggiona fu in quei tempi appresso il Vescovo e i Canonici di Arezzo, ed è inutile all'oggetto del presente discorso l'investigare cosa ne sia stato nei tempi più antichi. E la sovranità di quel luogo si appartenne a chi poté di tempo in tempo in quella tormentata età esercitarla nella Provincia del Casentino, che fu con diverse vicende la Repubblica di Arezzo, e per lo più la famiglia dei Conti Guidi, che signoreggiò specialmente nel Casentino e nella Romagna oltre diversi altri luoghi della Toscana con quella subordinazione che in quei tempi fu in uso ora più stretta ora più languida verso gli Imperatori di Germania, subordinazione che anch'essa fu sottoposta a diverse vicende e rivoluzioni, e specialmente alle influenze giornaliere dei partiti Guelfi e Ghibellini che hanno lacerata per lungo tempo la nostra Italia, e tenuto in orribile confusione il suo diritto pubblico.

Il detto territorio di Moggiona si trova in oggi rinchiuso fra le Potestorie di Bibbiena, Chiusi, Bagno, Pratovecchio e Poppi, ed è diviso in due Parrocchie, una delle quali è in Moggiona con circa trecento anime, e l'altra nella Chiesa del soppresso Monastero di S. Maria a Prataglia con circa duecento anime.

Il detto territorio è tutto in oggi, a riserva di piccolissimi pezzi, posseduto dall'Eremo di Camaldoli, che ha acquistata la proprietà di tutti i terreni o per donazione o per compra; sicchè gli abitanti non sono al presente che contadini o pastori dell'Eremo, o giornalieri operanti che vivono del lavoro che dall'Eremo possono ricevere, o vanno l'inverno in Maremma a procurarsi di che vivere.

Questa è la condizione a cui son ridotti questi abitanti, quantunque si sappia che Moggiona, avanti che i Camaldolesi acquistassero il dominio di tutti i terreni, conteneva più famiglie che possedevano, come si vede da un contratto di permuta fatto nel 1141 dagli Umbertini riportato nell'Append. al Tomo 3 degli *Annal. Camald. n° 254*, e si sa che vi erano diverse famiglie che pagavano il fodero imperiale, cioè quella gravezza che in quel tempo usava esigersi per la vettovaglia ed approvvigionamento dell'Esercito Imperiale tanto per gli uomini che per i cavalli, come apparisce dai Privilegi di Enrico VI e susseguenti che ne concedono a tali famiglie l'esenzione e lo confermano gli *Annal. Camald. Lib. 34 Cap. 14*, sicchè tale gravezza non poteva posare che sopra famiglie che avevano facoltà.

# Dell'Origine dell'Eremo di Camaldoli e del Monastero di S. Maria a Prataglia Cap. II.

Nel piccolo e alpestre territorio di Moggiona sorsero dopo diversi anni due monasteri celebri per le loro scandalose discordie finchè uno di essi non fu totalmente estinto, e incorporato all'altro.

Il primo fu il Monastero di S. Maria a Prataglia situato sull'Alpe di Prataglia e sopra il fiume Bidente fabbricato nell'anno 999 da Helemberto Vescovo di Arezzo, e Ridolfo quondam Righizzo, Annal. Camald. Lib. 6 Cap. 23.

Tal monastero fu subito beneficato da Ugo Marchese di Toscana con diversi mansi che gli dette a livello, e troviamo nell'anno 1002 un diploma di Ottone III che conferma la concessione di detto Marchese, con la quale pare che il monastero acquistasse anco il dominio diretto di detti mansi che forse erano della Corona =ivi= De regno nostri jure ac dominio donamus predicti monasterii de Pratalia = Annal. Camald. Tom 1 nell'Append. n° 69.

Una più grossa donazione fu fatta al detto monastero dal detto Helemberto vescovo di Arezzo di molte possessioni in Casentino, e in altri luoghi della Toscana con la condizione che il detto monastero con tutte le sue pertinenze rimanga sempre = sub regimine episcopi sancti Donati = che così s'intitolava il vescovo di Arezzo. Questa donazione può vedersi nell'append. sudd.<sup>a</sup> del Tom. 1 n° 79 alla quale fece il vescovo un'altra aggiunta nell'anno 1009 registrata nell'append. sudd.<sup>a</sup> n° 81.

All'esempio di Helemberto nell'anno 1010 Ridolfo figlio di Righizzo che insieme col vescovo aveva fondato il monastero, gli donò anch'esso altre possessioni append. sudd.<sup>a</sup> n° 83.

Tralascieremo qui l'istoria dei molti accrescimenti che ebbero le ricchezze di Prataglia come estranei al presente scopo, perchè nell'anno 1012 troviamo la fondazione dell'Eremo di Camaldoli che fu fabbricato da S. Romualdo tre miglia in circa discosto dal predetto Monastero di Prataglia in un campo donatoli da un certo Maldolo privata persona, e dove fabbricò cinque celle per i romiti come dimostrano gli Annal. Camald. al Lib. 9 Cap. 6.

Poco lontano dall'Eremo fabbricò S. Romualdo in un luogo dove era la casa del mentovato Maldolo l'Ospizio di Fontebuona per un monaco e tre conversi; e questa piccola fondazione è diventata in appresso un'insigne monastero capo d'Ordine, e il più ricco che sia in Toscana.

Non tardò questo nuovo stabilimento ad acquistar credito, e concorsero da ogni parte diversi benefattori ad arricchirlo. Noi non terremo conto delle donazioni fatte a questi religiosi da private persone, ne degli acquisti che essi han fatto per via di compre procurate coi loro avanzi, ma solo ci siamo proposti di osservare le donazioni state fatte dai vescovi di Arezzo, e quelle fatte dai Conti Guidi, e altri che poterono aver signoria nel Casentino, e i privilegi che i Camaldolensi hanno ottenuto dagli Imperatori e dai Pontefici.

# Concezioni fatte a favore dell'Eremo di Camaldoli dai Vescovi di Arezzo Cap. III.

Si trova la prima concezione fatta a favore dell'Eremo di Camaldoli dopo la morte di S. Romualdo a Pietro Eremita che gli era successo nella direzione dell'Eremo, e gli dona la chiesa da lui consecrata a preghiera dell'istesso S. Romualdo nell'istesso campo di Maldolo con tutte le sue appartenenze dentro i confini che egli in tal'atto disegna; nel che pare che o per ragione della consecrazione, o per ragione del diretto dominio che forse la Chiesa Aretina pretendeva sopra le possessioni di Maldolo, egli credesse di poter aggiungere alla donazione fatta da Maldolo qualche cosa di più in vantaggio degli Eremiti.

In oltre dona il detto vescovo altre possessioni e le decime a lui competenti sopra le ville di Alina, e di Larniano, e dice che tali rendite debbino servire per gli alimenti dei Padri Eremiti, e pone per condizione che debba sempre conservarsi in quel luogo la vita eremitica, Annal. Camald Lib. II Cap. 8.

L'istesso Teobaldo nell'anno 1033 dona a Camaldoli tutte le decime che si dovevano al vescovado da tutti i cittadini aretini urbani e suburbani delle cose che vendevano e compravano e da tutti i negozianti di quel vescovado. Il diploma che non è altro che una lettera pastorale del Vescovo è nell'append. dello detto Tom. 2 n° 3, e si vede che questa gabella non era bene stabilita, e che si desiderava molto da quel vescovo di stabilire col calore della devozione verso l'Eremo di Camaldoli.

Dopo la donazione di Teobaldo, Immo suo successore nel Vescovado nell'anno 1037 confermò la donazione di Teobaldo, et aggiunse di più diversi mansi, e le decime di tutti gli abitanti delle pievi di S. Maria in Partina, S. Maria in Buiano, e S. Ipolito di Bibbiena, dicendo che ciascheduno abitante tolga dalla decima da lui dovuta al vescovo uno staio di grano, e l'offerisca alla chiesa dell'Eremo. La donazione si trova in detto tom. 2 nell'append. n° 32.

Costantino vescovo successore nell'anno 1064 confermò le donazioni fatte da Teobaldo, e da Immo all'Eremo di Camaldoli, e inoltre gli accrebbe l'entrata di altre decime rinnovando la condizione che si osservi in quel luogo la vita eremitica e non mai conventuale. Detta append. Tom. 2 n° 106.

Nell'anno 1073 da Giocondo proposto del Capitolo di Arezzo si donano agli Eremiti di Camaldoli le decime sopra la corte di Moggiona che si dovevano a detta Canonica, purchè non le alienassero ne in feudo ne a livello, ne in permuta, ne in altro modo, e col solito obbligo di fare vita eremitica. E queste sono le prime ragioni ecclesiastiche che l'Eremo di Camaldoli acquistasse sopra Moggiona, la quale in tutto il rimanente, e specialmente nelle proprietà delle possessioni rimaneva ancora sotto il dominio del Capitolo di Arezzo come apparisce da questo istesso contratto registrato in detta append. Tom. 2. n° 241.

Proseguì il vescovo Costantino le sue liberalità verso l'Eremo, e si trova che l'anno 1074 dona all'eremo un podere in luogo detto Soci, e nell'anno 1076 gli dà a livello diverse altre terre, come si vede nei Num. 145 e 150 dell'istessa Append. Tom. 2.

E nell'anno 1081 dona all'Eremo tutto ciò che Ranieri figlio di Fuscario teneva in feudo dalla Mensa di S. Donato nei territori di Partina, Soci, S. Maria a Buiano, e S. Martino in Vado Annal. Camald. Lib. 21 Cap. 13 e nell'anno 1084 torna a dare a livello altre possessioni, e nell'anno 1092 dona un manso nella pieve di S. Maria in Partina, e altre terre vicine al castillo di Soci e la chiesa di S. Niccolò, e conferma all'Eremo ciò che aveva acquistato da Feralmo figlio di Corbirone Tom. 3 Append. n° 28 e n° 77.

Seguitarono i vescovi di Arezzo nella loro propensione verso Camaldoli, trovandosi che Gregorio vescovo nell'anno 1114 fa un'altra donazione citata dagli Annal. Camald. Lib. 25 Cap. 30, e che Guido Vescovo suo successore dona al Priore di Camaldoli nell'anno 1119 il felonio e le gabelle = *quas nos aut ministri nostri soliti sumus sive juste sive injuste auferre de toto integro tenimento in curte de Biblena in vocabulo Camprena* = Append. sudd.a Tom. 3 n° 192, dove è notevole lo zelo del vescovo che l'induce a offerire all'Eremo quel che sapeva di percipere ingiustamente. E poi nell'anno 1124 fa un'altra donazione di possessioni del vescovado che può vedersi nell'istessa Append. Tom. 3 n° 204.

Si arriva all'anno 1130 senza che l'Eremo abbia acquistato il minimo titolo sopra la chiesa, castello e corte di Moggiona, prescindendo dalle dette decime che gli furon donate nell'anno 1073; ma in quell'anno si trova un istrumento intitolato di permuta registrato nella detta Append. Tom. 3 no 223, nella quale Enrico proposto del Capitolo d'Arezzo cede all'Eremo di Camaldoli = *jure commutationis* = la corte di Moggiona, Corsignano e Sparena = *cum casis, vineis, arboribus, cum pratis, aquis, paludibus, silvis, fontanis, aquarumque usibus terram denique cultam et incultam* =

Più cose son notabili in questo istrumento, la prima che non si fa la minima menzione di giurisdizione come non doveva farsi, perché la signoria di quei luoghi apparteneva in quel tempo ai Conti Guidi. La seconda che si adduce per ragione di questa permuta, che la Canonica o sia Capitolo aveva tutte le sue cose impegnate in mano a creditori, e che non gli rimaneva più effetti mobili, e nemmeno degli immobili che non fossero necessarij, e che sperava di conseguire delle cose più utili alla Chiesa e Canonica in vigore della presente permuta. La terza che si vede in questo istrumento fatto con le formule di permuta la cessione

di Moggiona coi suoi confini, ma non si vedono gli effetti dati dai Camaldolensi in permuta. E si vedono in fine del contratto sottoscritto Enrico proposto e tutti i Canonici che cedevano, ma non si vede sottoscritto Azzone Monaco che fece le veci in quell'atto del Prior di Camaldoli che acquistò, e non venne all'atto della corrispettiva cessione.

Non so cosa debba pensarsi di tal contratto, e forse la commutazione si fece in denaro di cui pare che la Canonica avesse bisogno, quantunque del pagamento di tal denaro non si faccia menzione, o forse il contratto deve dirsi che restasse incompleto fino alla successiva tradizione delle cose da commutarsi.

Certo è per altro che i Camaldolensi entrarono in possesso di Moggiona, e questo apparisce non solo da un privilegio di Innocenzo III dato nell'anno 1136 cioè sei anni dopo il detto contratto Append. Tom. 3 n° 236, nel quale i monaci furono solleciti di fare inserire la menzione di Moggiona, e di farla inserire come comprata = *ivi = Villam de Modiona quam emistis ab Henrico Preposito, et reliquis Canonicis sicut in vestris cartulis continetur, et ecclesiam eiusdem villae cum decimatione* = le quali parole hanno fatto inserire in tutti i privilegi successivi; ma apparisce più sicuramente in un privilegio dei Conti Guidi nell'anno 1146 detta Append. Tom. 3 n° 280, dove si vede che in quel tempo Moggiona era posseduta, o sia in pegno, o sia in proprietà dai monaci Camaldolensi.

Per altro si trova che i monaci non si stimavano ancora ben sicuri del loro titolo, perché nell'istesso anno 1136 nel tempo che nel mese di gennaio facevano dichiarare dal Papa il loro titolo di compra sopra Moggiona, sappiamo che Mauro vescovo d'Arezzo con un altro strumento conferma tutti i beni dell'Eremo, e tutte le donazioni fatte dai suoi antecessori, e renuncia anco alle ragioni che aveva sopra Moggiona = *ivi = ut quidquid iuris ecclesia Sancti Donati habet vel nomine proprietatis, vel nomine usus, vel posesionis in Moggiona et in Casaleto et in villa de Montione ad Sacrosanctam Eremum, mea meorumque successorum liberalitate devolvatur nostro juri renunciando, cum liceat unicuique suo juri rinunciare* = nell'istesso atto dona a Camaldoli tutte le ragioni che aveva nella cappella di Anghiari, di Montedoglio, di Viario, di Montione, e di Moggiona, Append. sudd. n° 238.

E nell'anno 1144 Girolamo vescovo d'Arezzo fa un privilegio di conferma simile a quello del vescovo Mauro, dove sono menzionate anco le ragioni della chiesa di S. Donato sopra Moggiona, Append. sudd. n° 264.

Si vede che i monaci crederono che non ostante la permuta o sia compra fatta dal Capitolo d'Arezzo rimanesse al vescovo qualche ragione sopra Moggiona e furono solleciti di acquistarla; e valutarono talmente tale acquisto, che in tutti i privilegi imperiali e pontifici impetrati dopo quel tempo, fecero inserire, oltre la compra di Moggiona comprata da Enrico Preposito e altri Canonici di Arezzo, anco la menzione a parte delle ragioni competenti alla chiesa di S. Donato sopra Moggiona loro cedute dai vescovi.

Nel governo di questo vescovo Girolamo affezionato a Camaldoli seguì la prima sottoposizione da lui fatta del monastero di Prataglia all'Eremo come notano gli Annal. Lib. 29 Cap. 9 il che se fu l'origine di molte controversie monastiche non lasciò per altro di raddoppiare le ricchezze di Camaldoli.

Finalmente nell'anno 1173 si trova un contratto di vera permuta fra Adanulfo proposto e i Canonici di Arezzo ed Ildebrando priore dell'Eremo di Camaldoli del castello e corte di Moggiona con la metà del castello di Toppole, e quel che l'Eremo aveva acquistato dall'abate di S. Fiora nella villa di Verrazzano. Tal contratto registrato nell'Append. Tom. 4 n° 28 si fa col consenso del vescovo, e si dice che in tal permuta le condizioni della chiesa d'Arezzo sono migliorate; e pare che questa sia la prima volta che la permuta di Moggiona avesse effetto, perché *ivi si dice = in primis dederunt et tradiderunt jam dictus prepositus prenominato priori recipienti vice ecclesiae Sancti Salvatoris scilicet castrum de Moggiona cum curte eius et totum ac integrum illud quod eo loci habent et detinent* =. Sicché convien credere che la permuta già fatta l'anno 1130 di cui sopra si è parlato si risolvesse in un pegno, o fusse stata stornata.

E questa si vede in appresso ratificata e confermata con un altro contratto dell'anno 1176 riportato nell'istessa Appen. Tom. 4 n° 38.

Non durò sempre la buona armonia tra i vescovi d'Arezzo e l'Eremo di Camaldoli, e già nell'anno 1216 vegliavano tra loro diverse controversie come si vede dagli esami di testimoni che si trovano nell'Append. Tom. 4 n° 218, e troviamo che nell'anno 1221 la chiesa di Moggiona dipendeva nuovamente dal vescovo d'Arezzo così avendo pronunziato gli arbitri in una controversia insorta tra il vescovo e diverse chiese governate dai Camaldolensi di cui parlano gli Annal. Lib. 38 Cap. 7.

Queste controversie diventarono in breve tempo più frequenti e più aspre, perché i Camaldolensi arricchiti che furono pensarono ad acquistare indipendenza da tutti i superiori, e ottennero da Innocenzo IV nell'anno 1251 la facoltà di non ricevere nei monasteri i vescovi e nemmeno i loro patroni medesimi come si vede nell'Append. Tom. 5 n° 13, e finalmente nel 1258 ottennero da Alessandro IV la totale esenzione dai vescovi come si vede al n° 80 dell'istessa Append. del Tom. 5, con che i vescovi aretini che avevano fondati e versato tante ricchezze sopra i monasteri di Camaldoli e di Prataglia e inpinguato in appresso Camaldoli con la sottoposizione di quello di Prataglia fatta dal vescovo Girolamo si videro esclusi dal governo e da ogni giurisdizione sopra queste loro creature.

E per questa o altre cause si trova che nell'anno 1260 Guglielmino degli Ubertini vescovo d'Arezzo il quale era uomo d'arme e capitano dell'esercito aretino fece molti danni e ruberie sopra i terreni di Camaldoli, e Alessandro IV scrisse all'abate di Vallombrosa perché ammonisse il detto vescovo acciò

restituì le cose rubate, e scrisse ancora direttamente al vescovo medesimo perché facesse rendere i calici, libri, vesti, bestiami e denaro che dai suoi uomini erano state portate via dall'Eremo e dal castello di Soci come spiegano gli Annal. Lib. 41 Cap. 70 e come apparisce dalla lettera del Papa a Guglielmino che si vede nell'Append. Tom. 5 n° 93.

Finalmente dopo il corso di alcuni anni fu placato il vescovo Guglielmino, e si trova nell'anno 1269 una concordia tra esso e il priore di Camaldoli registrata nella detta Append. Tom. 5 n° 123 nella quale in primo luogo il vescovo dà l'assenso all'esenzione data da Alessandro IV nel 1268 ai Camaldolensi dalla Giurisdizione vescovile, la quale si vede che fu causa delle passate discordie, ed esenta e libera dalla giurisdizione diocesana i monasteri luoghi chiese e persone dell'Eremo o a quello sottoposte, e in appresso concesse e donò a detto priore di Camaldoli il monastero di Prataglia con tutte le sue appartenenze, ratificando, e approvando la donazione già fatta dal vescovo Girolamo, e confessando che questa donazione fu fatta canonicamente, e rinunciando a ogni diritto che fusse rimasto al vescovo di Arezzo sopra detto monastero, e promettendo di mettere e di mantenere l'Eremo in possesso del medesimo, e di tutti i suoi membri e ragioni che ha nella diocesi aretina.

Dopo di ciò non abbiamo altre memorie dei vescovi d'Arezzo se non che nell'anno 1314 il vescovo Guido da Pietramala che era dei Tarlati e dominava la Città insieme coi suoi fratelli tolse all'Eremo i castelli di Banzena di Serra e di Gello che nell'anno 1114 erano stati a detto Eremo donati da Guelfo del fu Ranieri di Banzena. E questi castelli dopo espugnata Bibbiena nell'anno 1360 passarono in dominio della Repubblica di Firenze come notano gli Annal. Lib. 47 Cap. 16.

*Privilegi accordati all'Eremo di Camaldoli dai Conti Guidi, e altri signori che hanno di tempo in tempo esercitata la Suprema potestà nel Casentino, e nella Corte di Moggiona. Cap. IV.*

Nell'anno 1066 troviamo che Ranieri figlio d'Ugo marchese di Toscana dona a Camaldoli due mansi nel territorio aretino; e poi nell'istesso mese ed anno concede un diploma di salvaguardia a difesa dei beni di Camaldoli che era in quel tempo una cautela solita impetrarsi da tutti i monaci per sicurezza delle loro possessioni; e nell'istesso mese ed anno Enrico altro figlio d'Ugo Marchese dona a Camaldoli le sue ragioni sopra la chiesa di S. Savino come dimostrano i documenti riportati nell'Append. del Tom. 2 n° 113 114 e 115.

Quale fusse in questi tempi l'autorità dei Marchesi di Toscana, è un punto d'istoria molto oscuro, e non è possibile assegnare i limiti tra l'autorità vicariale dei Marchesi e la potestà delle città e altri signori che occupavano la superiorità territoriale a luogo per luogo. I monaci per tutta l'Italia temendo la povertà e rapacità dei signori più piccoli stilarono sempre di procurarsi le salvaguardie dai più potenti per farne uso secondo le circostanze, e accostarsi in quei tempi infelici pieni di guerre e di tumulti al partito che di tempo in tempo era vittorioso.

Per tal causa la salvaguardia dei Marchesi poteva operare qualcosa, ma abbiamo di sopra osservato che la superiorità territoriale del castello e corte di Moggiona risedeva nella famiglia dei Conti Guidi, e che il Vescovo e Capitolo d'Arezzo non avevano in quella corte altro che il dominio privato.

Troviamo di questo un documento nell'anno 1098 dove il conte Guido che fu Guido III di questa famiglia secondo l'albero dell'Ammirato che fa menzione di lui e di questo contratto nella sua Istoria dei Conti Guidi a pag. 2 renunzia in mano d'Enrico proposto e del Capitolo aretino = omnem malum usum, et omnem malam consuetudinem = sopra la corte di Moggiona, che vuol dire tutte le gravezze ingiuste, giacchè era pur troppo in uso che i piccoli signori di quel tempo taglieggiassero e angariassero indiscretamente i territori loro sottoposti. Aggiunse il Conte in quel contratto che se qualcuno avesse reclamato contro i coloni o affittuari della terra di Moggiona i Canonici e il loro preposto accomodassero l'affare = si autem predictus prepositus vel successores sui post recognitionem non emendaverit, tunc comes missique sui habent potestatem legaliter emendandi Append. Tom. 3 n° 98.

Sicchè il Conte mosso dallo scrupolo d'aver taglieggiato troppo la terra di Moggiona si contenta in avvenire delle gravezze legittime, e si riferiva chiaramente le seconde istanze dei giudizi, segno indubitato della superiorità territoriale che aveva sopra quel luogo, e suoi abitanti.

Nell'anno 1099 Alberto Conte figlio di un altro Guido conte donò all'Eremo di Camaldoli la Badia di S. Maria a Poplena con tutte le sue possessioni, e con la condizione che niun vescovo aretino ne i chierici ne i laici di detto vescovado si usurpino alcuna potestà sopra il predetto monastero ne sopra le sue chiese e cose. Questo Alberto era di un altro ramo dei Conti Guidi secondo l'Annal. Camald. che fanno di quella famiglia menzione Lib 23 Cap 12.

Lo scrupolo del Conte Guido terzo di cui sopra abbiamo parlato sopra l'estorsioni da lui fatte nel territorio di Moggiona non ebbe lunga vita, perchè si vede che da lui o dal suo figlio, presto si ritornò alle solite oppressioni poichè troviamo nell'anno 1107 che il conte Guido Guerra suo figlio restituisce insieme con Imilia sua moglie a Enrico proposto della chiesa di S. Donato la corte di Moggiona = cum ecclesia et Castello ibi edificato vel edificando, et cum omnibus rebus ab eandem curtem vel ad Canonicam Sancti Donati pertinentibus, ut ab hac die in antea nec ego jam dictus comes, nec uxor mea aut mei vicecomites vel castaldiones, sive scariones aut mandatari predictam curtem non tollemus, neque depredabimus, nec ullo modo vobis vel vestris missis studiosae injuriam faciemus Append. Tom. 3 n° 140.

Nell'anno 1146 dopo che Moggiona dalla Canonica di Arezzo passò in qualche maniera nelle mani dei padri di Camaldoli, si trova che il Conte Guido figlio del soprannominato Conte Guido Guerra, e la contessa Imilia sua madre rilasciano a Camaldoli = omnes exactiones et omnem usum justum et injustum quem habemus in villa de Moggiona; excissimus quadraginta solidos lucensis monetae, quos annualiter nobis vel nostris nuntiis dare debeatis in mense decembris, et nihil omnino amplius, et nisi ita conservaveritis haec inania sint et vacua et nullius valentiae = L'istrumento si trova nell'Append. Sudd.a Tom 3 n° 280 dove si vede che quel conte nel fare un atto di largità verso l'Eremo con assolverlo delle gravezze non volle dare un'esenzione intiera, ma volle conservare un segno della sua superiorità territoriale.

Questa superiorità da detta famiglia fu sempre conservata, perché si vede da alcuni di essi usato il titolo fra gl'altri di Conte di Moggiona, come lo confessano gli istessi Annal. Camald. Lib. 27 Cap. 35, e troviamo che ebbero sempre una speciale protezione dell'Eremo di Camaldoli come posto nel suo dominio, poiché vegghiamo che il conte Guido Guerra terzo figlio del conte Marcovaldo dette nell'anno 1252 al priore di Camaldoli la chiesa di S. Maria di Pietrafitta in Casentino, perché la prendesse sotto la protezione visita e riforma dell'ordine Camaldolense, riservato a se l'ius padronato, Append. Tom. 5 n° 22. E nell'anno 1335 Ruggiero del fu conte Guido di Romena insieme con Pietro, Rosso, Uberto, e Guido suoi fratelli si trova che presero sotto la protezione l'Eremo di Camaldoli come avevano fatto i loro maggiori Annal. Lib. 49 Cap. 20.

E nell'anno 1276 essendo stato fatto un'Eremo nuovo nel Piano di Faggiuolo, Honorato priore del medesimo sapendo che la sua religione era stata sempre sotto la protezione de Conti Guidi pose questo nuovo eremo sotto la protezione e difesa dei Conti Guido Novello da Bagno, Guido di Modigliana, Guido da Romena, e Guido Salvatico promettendo di dare nel giorno di Natale ogn'anno quattro libbre di cera nel castello di Bagno come dicono gli Annal. Lib. 43 Cap. 16.

E siccome la signoria dei Conti Guidi comiciò per le vicende dei tempi e per le discordie tra loro a essere pericolante, e fu costume dei monaci il cercar sempre la protezione più forte, così troviamo che nell'anno 1303 fu fatto lo statuto d'Arezzo, dove fu inserita la rubrica de Immunitate Eremi Camaldulensis che ordina che il Potestà sia tenuto a difendere il priore, le chiese, beni, e persone dell'Eremo come cittadini, purchè non si possino vendere i beni dell'Eremo se non a chi paga il dazio d'Arezzo, e che si faccia la giustizia all'Eremo come agl'altri cittadini, Annal. Lib. 46 Cap. 13.

E nell'anno 1337 la Città d'Arezzo alle preci di Bonaventura priore di Camaldoli ricevè il castello di Moggiona = sicut hac tenus fuit consuetum in patrocinium civitatis et populi = Annal. Lib. 49 Cap. 27.

Ma cominciando nei tempi successivi la Repubblica di Firenze a distendere le sue conquiste in Casentino, si trova che i padri di Camaldoli non tardarono a ricorrere alla protezione di quella città, perché nell'anno 1339 i priori di Firenze con lettere commendatizie indirizzate alle città e terre, e signori loro amici scrissero = ut Camaldolensium Bona quaelibet sita in Casentino et supra usque ad jugum Alpium, maxime vero Modionae castrum cum ipsius curia et districtu, homines et bona servare vellent ab omni injuria tamquam posita sub protectione ipsius communis Florentiae = come riferiscono gli Annal. Lib. 49 Cap. 35.

Non cessò la Repubblica di dilatare i suoi acquisti in Casentino e in tutto il contado di Arezzo e nell'anno 1360 l'Abbazia di Agnano diocesi d'Arezzo ai tempi di Busone degli Ubertini vescovo di quella città per assicurarsi dai mali delle guerre che in quel tempo devastavano quel paese, si raccomandò alla protezione della Repubblica Fiorentina, e gli consegnò i castelli di Capannole, Castiglione Alberti, Pieve di Presciano, di Cacciano, di Cornio, e di Montelucci con diversi patti in parte simili all'accomandigia poco tempo dopo fatta dall'Eremo di Camaldoli, Annal. Lib. 50 Cap. 38.

Nell'anno 1360 la Repubblica acquistò Bibbiena e con essa il castello di Soci con tutto che questo si trovasse tra le possessioni dell'Eremo, Annal. Lib. 52 Cap. 23, e l'Eremo pressato dalle usurpazioni dei Conti Guidi e degli Ubertini, e vedendo ogni giorno crescere la potenza della Repubblica in quelle contrade stimò di sottomettersi alla medesima come fece coll'accomandigia del 1382, doppo di che avendo la Repubblica acquistato Arezzo nell'anno 1384 e spogliati gli Ubertini nel 1404, e cacciato nell'anno 1440 da Poppi e dalla Toscana il conte Francesco figlio di Ruberto dei Conti Guidi, e spenta affatto la signoria di detta famiglia venne ad assicurarsi il pacifico possesso del Casentino, e a circondarlo da ogni parte con le sue nuove conquiste e con lo spoglio dei Conti Ubertini e dei Conti Guidi incamerò al comune di Firenze diverse possessioni usurpate all'Eremo di Camaldoli da quelle famiglie, come il castello di Serravalle, la villa di Togli, e il territorio di Frassineta che erano del monastero di Prataglia possedute dagli Ubertini, Annal. Lib. 52 Cap. 35, e le Alpi di Strabatenzole donate a Camaldoli dal conte Ruberto da Battifolle, e occupate dal detto conte Francesco con tutta l'eredità dei signori da Valbona, le quali dopo la cacciata del detto conte Francesco furono consegnate dalla Repubblica ai consoli dell'Arte della Lana, e ufiziali di S. Maria del Fiore, Annal. Lib. 56 Cap. 36.



# Privilegi accordati all'Eremo di Camaldoli dagli Imperatori

## Cap. V.

Gli archivj degli antichi monasteri son pieni di privilegi imperiali e pontifici, giacchè per le frequenti guerre d'Italia fu in uso che i monasteri si facessero confermare dagli imperatori e dai papi ciò che possedevano, e talvolta ciò che desideravano di possedere, o che avevano acquistato con titoli equivoci e litigiosi. Le calamità d'Italia tennero per più secoli i dominj incerti, e sempre esposti alle vicende della guerra, e alla rapacità dei piccoli signori, contro dei quali tentavano i monasteri di difendersi con queste salvaguardie ora dell'autorità imperiale, ora dell'autorità pontificia, giacchè tutti questi diplomi e bolle contenevano il precetto generale di non molestare ne spogliare i monaci sotto gravi pene pecuniarie, e rispettivamente sotto pena delle censure, e si servivano opportunamente di tali diplomi secondo la fortuna delle fazioni a proporzione del luogo e del tempo dove credevano che potesse essere più rispettata l'autorità dell'una e dell'altra corte, giacchè queste ebbero la principale influenza nelle guerre d'Italia.

Principiando dai privilegi imperiali si vede che l'Eremo appena nato nell'anno 1012 e arricchito di qualche possessione si trova nell'anno 1047 bisognoso di un diploma di Enrico III imperatore, il quale conferma le donazioni fatte a Camaldoli da Teobaldo e da Immo vescovi d'Arezzo con gli istessi confini, e indicazioni fatte in dette donazioni senza aggiungere niente di più Append. Tom. 2 n° 63.

Nell'anno 1111 abbiamo un diploma di Enrico IV di protezione e salvaguardia, dove si vede usata la solita cautela praticata anco negl'altri di farci mentovare tutte le possessioni di nuovo acquisto dopo l'ultimo diploma Append. Tom. 3 n° 157.

Lotario III nell'anno 1137 dà un diploma di protezione e salvaguardia con le formule solite, dove per altro non è rammentata Moggiona che si pretendeva permutata o comprata nel 1130 Append. Sudda n° 239.

Nell'anno 1154 si trova un diploma di Federico I di protezione e salvaguardia ai Camaldolensi. Si enumerano i beni da essi posseduti, e tra questi per la prima volta è menzionata Moggiona. Aggiunge l'Imperatore in questo diploma la proibizione che niuno esiga sopra i beni dell'Eremo posseduti il fodero imperiale, ma dispone che i Camaldolesi medesimi siano collettori del fodero, e lo rimettino in suo tempo ai ministri incaricati a riscuoterlo quando non ne ottenghino la condonazione dal Re dei Romani. Si aggiunge finalmente la facoltà di far certi nuovi aquedotti come può vedersi nell'Append. Sudda Tom. 3 n° 307.

Un altro diploma dell'istesso Federigo I si trova nell'anno 1164 di protezione e salvaguardia per gli eremiti di Camaldoli, dove non è altro di notevole che la commissione al Vescovo di Arezzo e a tutti i legati imperiali di difendersi Append. Tom. 4 n° 11.

Nell'istessa Append. al n° 13 si trova nell'anno 1165 un diploma di Cristiano arcivescovo di Magonza e Cancelliere Imperiale che restituisce ai Camaldolensi quel che loro era stato occupato in Montione, Bagolo, Soci, Candolese, Monte e Partina col solito precetto di salvaguardia.

E al n° 32 dell'istessa Append. Tom. 4 si trova un altro diploma del 1174 dell'istesso Cristiano arcivescovo di Magonza cancelliere e legato dell'Imperio in Italia che conferma all'Eremo una donazione fattala da Quintavalle, e la sua moglie Cecilia e il suo nipote Astolfo, e conferma altresì il patrimonio donato da Bernardino di Sidonia, che è quello sopra di cui fu fondato il Monastero di Anghiari più volte usurpato all'Eremo, e comanda che ne il Marchese Ranieri, né gl'uomini d'Anghiari, né di Montedoglio ardischino occuparlo violentemente, né di estorcervi alcun tributo, e fa inoltre restituire Montione che si dice violentemente occupato dai Nunzi Imperiali col solito precetto di salvaguardia.

Succede nell'anno 1186 un diploma di Enrico VI di protezione e salvaguardia a favore dei Camaldolensi similissimo a quello di Federigo I di cui sopra abbiamo parlato, come spiegano gli Annal. Lib. 34 Cap. 8. E al Cap. 14 dell'istesso libro si fa menzione di un diploma del medesimo Enrico VI dell'anno 1187, il quale dichiarava gli eremiti di Camaldoli immuni dalle gravezze dei suoi nunzi, e dona il fodero sopra la corte di Soci e sopra 17 famiglie di Moggiona, assolvendole inoltre dalle comandate per i trasporti e dagli alloggiamenti dovuti ai suoi nunzi. E sopra gli altri uomini e beni dell'Eremo ordina che niuno nunzio possa prendere che il consueto fodero senza altre esazioni, e senza obbligare ai trasporti; e dice che se mai il nunzio averà bisogno di alloggiare lo debba fare con dieci o dodici cavalcature solamente senza aggravio dell'alloggiamento, e senza imporre alcuna tassa per detti alloggi.

Da questo si comprende la dipendenza in cui erano i monaci da tutte le gravezze imperiali, e che l'Imperatore volle accordar loro un'esonazione limitata, ma non mai una totale liberazione.

Ottone IV nell'anno 1209 dà un'amplo diploma di protezione e salvaguardia che può vedersi nell'Append. n° 180 dove sono enumerati i beni che possedeva l'Eremo di Camaldoli con tutta la distinzione, e tra questi si rammenta la chiesa e castello di Moggiona. Assolve in questo diploma l'Eremo da tutte le gravezze ingiuste ed illecite; e l'assolve dai pedaggi per le persone e per i bestiami di sua pertinenza; fa

precepto contro gli invasori; condona il foderò della corte di Soci e di Moggiona con l'alloggiamento ed i trasporti ordinarij e straordinarij che i nunzi imperiali vi solevano comandare. Sopra gli altri luoghi sottoposti all'Eremo costituisce collettori del foderò i Padri Camaldolensi = Fodrum nostrum imperiale competenter colligant, et cui tunc dandum fuerit persolvant, nisi forte nobis placuerit illud eisdem Dei servis donare = con altre dichiarazioni a similitudine del citato privilegio di Enrico VI. E di più esenta i mlini da ogni imposizione, e proibisce di fabbricare a un miglio di distanza dalle chiese dell'Eremo e del Monastero di Camaldoli.

Nell'anni 1223 e 1226 si trovano altri due diplomi di Federigo II di protezione e salvaguardia a similitudine di quelli ottenuti da Federigo I e da Enrico VI come accennao gli Annal. Lib. 38 Cap. 28, e si vede nell'Append. Tom. 4 n° 271 quello dell'anno 1226.

Nell'anno 1281 Gerardo prior di Camaldoli giurò in mano di Ridolfo cancelliere imperiale e vicario in Toscana per Ridolfo Re dei Romani, che il priore e l'Eremo saranno sempre fedeli ed ubbidienti al Re e ai suoi vicarij, e al Romano Imperio. L'altro seguì in S. Miniato come narrano gli Annal. Lib. 44 Cap. 6.

Si trova finalmente un diploma di Carlo IV dell'anno 1355 confermatario dei privilegi di Enrico VI e di Ottone IV dove si enumerano i beni dell'Eremo, e tra questi = Ecclesiam de Mojona cum omnibus suis pertinentiis ratam et gratam habentes, et imperiali auctoritate approbantes refutationem omnis usus et abusus, et cuiuscumque jurisdictionis dicti castri et eius Curiae factam dudum per Guidonem Comitem, ut constare dicitur publicis instrumentis =.

Si esenta nell'istesso diploma l'Eremo dalle gravezze ingiuste ed illecite; si comanda ai Duchi, Marchesi, Conti, Potestà, Consoli, Rettori, Officiali, e altre ecclesiastiche e secolari persone a non costringere i monaci = ad dationem aliquam vel collectam seu libram, vedl ad aliquam aliam exactionem illicitam quocumque nomine nominetur, ad fossata facienda, et muros edificandos, vel ad alia illicita numera aliquatenus cogere non pregrumant = si esentano i frati, e i loro nunzi per le loro persone e bestiami dai pedaggi e passaggi, dazzi, e gabelle.

Inoltre ad esempio di Ottone IV e di Enrico VI dona il foderò della Corte di Soci e di Moggiona ed esenta detti luoghi da tutte le collette, e alloggiamenti dei nunzi imperiali, e negli altri luoghi dichiara i frati collettori del foderò = et cui tunc dandum fuerit persolvant nisi forte nobis placuerit illud eisdem Dei servis donare =

Proibisce il pascare e il legnare, e il far veruna opera dentro i confini dell'Eremo sopra disegnati = Pascua vero Eremiti jam dictae et monasterii Fonctis Boni animalibus et ligna dictis Eremito seu Monasterio necessaria in alpebus convicinis pubra dicto territorio Eremiti absque aliorum gravi jactura vel damno concedimus et excerta nostra benignitate largimur =

Notano gli annalisti medesimi sopra questo diploma che ci si comprendono i Monasteri di S. Savino in Montione territorio pisano, e di S. Maria in Agnato territorio Aretino, quantunque l'uno e l'altro disputasse in quel tepo la soggezione ai Camaldolensi, e che si rammenta ancora il Monastero di S. Michele de Castro Brittorum territorio bolognese, quantunque fosse allora occupato dai Cavalieri gaudenti. E il monastero di S. Giovanni Evangelista di S. Sepolcro, quantunque fosse in lite con i vescovi di Città di Castello, e il Monastero e Spedale di S. Bartolommeo de Muneone, quantunque poco avanti fosse stato ottenuto dalle monache di Lucca; tanto è vero che tra i beni posseduti talvolta i Monaci desideravano quelli che desideravano possedere.

Il diploma è dato in Pisa, dove il Prior Generale di Camaldoli si presentò all'imperatore per impetrarlo Annal. Lib. 52 Cap. 8 e si vede distesamente nell'Append. Tom. 6 n° 8. E questo è l'ultimo che si trovi avanti l'accomandigia con la Repubblica.

## *Privilegi accordati all'Eremo di Camaldoli dai Pontefici Cap. VI.*

I Padri di Camaldoli coltivarono con attaccamento uguale la Cancelleria Imperiale e la Pontificia, e rivestiti che furono di possessioni ricorsero nel 1072 ad Alessandro II e staccarono un privilegio che può vedersi dell'Append. Tom. 2 no 137, il quale non è altro che uno dei privilegi soliti di protezione e salvaguardia e nel prendere l'Eremo sotto la sua protezione dice = *salva quidem suae matricis Aretinae Ecclesiae debita et canonica reverentia* = Dipoi si enunciano tutti i beni in quel tempo posseduti dall'Eremo senza donarli niente di più, ed ha la solita clausula contro gli invasori e usurpatori colla pena della scomunica = *ivi = sancimus igitur hoc nostro privilegio ut neque rex imperator dux comes aut pontifex aut aliqua persona, idem oratorium aut fratres ivi Deo servientes eiusque territoria aut aliqua sibi juste aut modo antea pertinentia invadere aut molestare vel aliquo modo inquietare presumant si quis antem temerario ausu quod fieri non credimus contra huius nostre Apostolicae auctoritatis confirmationis seriem agere tentaverit sciat se esse excommunicatum a Beato Pietro Principe, et nostra apostolica auctoritatem =*

Dipoi nell'anno 1074 si vede nell'istessa Append. al no 144 un privilegio di Gregorio VII si protezione e salvaguardia colla solita clausula preservativa della riverenza dovuta alla Chiesa Matrice Aretina, e simile in tutto a quello di Alessandro II, se non che nella numerazione dei beni dell'Eremo vi è rammentata di più l'Abbazia di Pulicciano di dopo acquistata, e col solito precetto di stile = *ut neque Rex Imperator Dux Comes =* che in tutti questi privilegi si apponevano.

Nell'anno 1105 Pasquale II dà un privilegio di protezione e salvaguardia dove sono rammentate tutte le possessioni di Camaldoli acquistate dopo l'ultimo privilegio pontificio, e dove non vi è altra aggiunta che quella di non potere i Padri di Camaldoli essere scomunicati da verun vescovo senza essere prima sottoposti a un giudizio canonico Append. Tom. 3 no 132. E l'istesso Pasquale II nell'anno 1113 subordinò all'Eremo di Camaldoli tutte le congregazioni di detta Religione Append. Tom 3 no 167.

Nell'anno 1125 Onorio II sa un aplo privilegio all'Eremo di Camaldoli, e proibisce che nessun frate esca di Religione senza licenza del Prior Generale e dei frati, ed altre cose di disciplina ecclesiastica, ed enumera secondo il solito tutti i monasteri sottoposti a Camaldoli confermando tutti i beni acquistati e da acquistarsi Append. sudda Tom 3 no 208.

Innocenzio II nell'anno 1136 dà uno dei soliti privilegi di protezione dove al solito si conferma all'Eremo il possesso di tutti i beni che aveva e che avrebbe potuto acquistare; e nell'enumerazione dei beni si aggiunge per la prima volta = *Villam de Modiona quam emistis ab Henrico Preposito et reliquis canonicis sicut in vestris cartulis continetur, et ecclesiam eiusdem villae cum decimatione =* Append. Tom. 3 no 236.

Abbiamo sopra osservato al Cap. 3 che la prima e imperfetta permuta di Moggiona seguì nell'anno 1130, onde si vede che i Camaldolensi furon solleciti di farla inserire col titolo di compra, il che non si sa per quale accidente trascurarono di fare nel privilegio di Lotario III ottenuto nel 1137 come abbiamo sopra notato al Cap. 5.

Ancora Eugenio III nell'anno 1147 spedì uno dei soliti brevi di conferma dei privilegi accordati dai suoi antecessori coll'enumerazione dei beni posseduti da Camaldoli, tra i quali non si trascura ma si enuncia Moggiona che si dice comprata senz'altra particolarità Append. Tom. 3 no 283.

Adriano IV nell'anno 1157 conferma con sua bolla la sottoposizione del Monastero di S. Maria a Prataglia fatta a favore dell'Eremo di Camaldoli da Girolamo vescovo di Arezzo di cui sopra abbiamo parlato al Cap. 3. La bolla si trova nell'Append. Tom. 3 no 321.

Nell'anno 1198 Innocenzio III dà un ampio privilegio di conferma che si vede nell'Append. Tom. 4 no 133. In esso son rammentati tutti i beni che possedeva l'Eremo di Camaldoli, e vi si legge la Chiesa di Moggiona e Moggiona che dice comprata da Enrico Proposto e Canonici Aretini, e di più si mentovano a parte le ragioni che aveva sopra la villa di Moggiona la Chiesa di S. Donato che furon quelle acquistate nell'anno 1136 dal Vescovo Mauro di cui sopra si è parlato al Cap. 3. Si vede da questa bolla quanto in breve tempo si era estesa la ricchezza di Camaldoli per tutta l'Italia, e nella Sardinia e nell'Istria.

Dell'istesso Innocenzio III sono le lettere di cui sopra si è parlato al Cap. 3 che scrisse nell'anno 1213 all'Arcivescovo di Pisa e ai vescovi di Firenze e di Arezzo contro Guido Conte che fu il primogenito del Conte Guido Guerra II perché dava diverse molestie e vessazioni all'Eremo di Camaldoli, e in specie introduceva nell'Eremo delle donne e dei commedianti, Append. Tom. 4 no 198.

Gregorio IX nell'anno 1227 dà un ampio privilegio secondo il solito per confermare tutte le possessioni che aveva l'Eremo fra i quali si rammenta Moggiona comprata da Enrico Proposto e Canonici Aretini, e tutte le ragioni che aveva la Chiesa di S. Donato sopra la Villa di Moggiona Append. Tom. 4 no 283.

Innocenzio IV nell'anno 1251 dette ai Camaldolensi la facoltà di non ricevere nei loro monasteri i vescovi ne i padroni dei medesimi monasteri come si vede nell'Append. Tom. 5 no 13. E nell'anno 1252 dà delle lettere circolari ai vescovi della Toscana = *contra molestatores et invasores bonorum Camaldulensis =*

perché procedino contro di loro colla pena delle censure Append. Tom. 5 no 17. E nell'istesso anno spedì uno dei soliti privilegi di protezione e conferma che può vedersi al no 33 di detta Append. ove sono enumerati tutti i beni posseduti, e le ragioni che aveva sopra Moggiona la Chiesa di S. Donato.

Alessandro IV fece un passo più avanzato, perché nell'anno 1258 dette ai Camaldolensi un privilegio di totale esenzione dai vescovi. Il detto privilegio si vede al no 80 di detta Append. Tom. 5, ed è un privilegio di conferma simile agli antecedenti dove sono enumerati tutti i beni dell'Ordine, e vi è fatta menzione della Chiesa e Castello di Moggiona; e vi è di più del solito un'amplissima liberazione dalla giurisdizione dei vescovi = *retento nobis et Ecclesiae Romanae annuo censu unius unciae auri in snum perpetuae libertatis, ut vos in speciales filios et apostolicae sedis absumpti nullius alterius iudicium subeatis* =

Si vede dagli Annal. Camald. che Alessandro IV ed Innocenzio IV suo predecessore hanno veramente esaurita la potestà Pontificia in favore di detto Ordine colla dispensazione di diversi privilegi e grazie e spedizione di diverse bolle che sarebbe troppo tedioso qui registrare. Questa grazia di esenzione dalla giurisdizione vescovile fu la causa del male umore che sorse tra il Vescovo d'Arezzo e l'Eremo di Camaldoli, giacché tanto l'Eremo suddetto che il Monastero di Prataglia erano fondati dai Vescovi d'Arezzo, ed erano sempre strati, e dovevano per legge di fondazione stare subordinati alla Chiesa di S. Donato.

L'istesso Alessandro IV nell'anno 1260 scrisse alla Città d'Arezzo perché facesse restituire dei grani presi sopra i terreni di Camaldoli, App.e Tom. 5 no 97.

All'anno 1290 si trovano lettere di Niccolò IV contro i molestatori ed invasori dei beni dell'Eremo sotto le solite pene delle Censure Append. Tom. 5 no 169.

E Bonifazio VIII nell'anno 1298 donò al Conte Guido Novello il Castello di Soci co beni e possessioni annesse spettanti all'Eremo, e per indennità dell'Eremo gli aggrega la Pieve di Bagno salvo il padronato dei Conti Guidi Append. Tom. 5 no 194. E nell'anno 1299 si trovano altre lettere di Bonifazio VIII contro gli invasori e molestatori dei beni di Camaldoli colle solite forule, Append. sudd.a no 200.

Alessandro V nell'anno 1409 conferma il privilegio di Alessandro IV di cui sopra si è parlato, esentando l'Eremo della giurisdizione di tutti gli Arcivescovi, vescovi Append. Tom. 6 no 86. E Calisto III nell'anno 1455 conferma i privilegi di Alessandro IV e di Alessandro V Append. Tom. 7 no 42.

Finalmente si trova un privilegio di Pio II dell'anno 1459 confermatario di quelli di Alessandro IV e V e Calisto III, dove si rammentano diverse chiese e beni acquistati dopo gli antecedenti privilegi che non erano in quelli inseriti, Append. Tom 7 no 67.

# Della Soggezione del Monastero di S. Maria a Prataglia all'Eremo di Camaldoli. Cap. VII.

Dopo la fondazione dell'Eremo di Camaldoli nell'anno 1012 abbiamo sopra tralasciato di far menzione del monastero di S. Maria a Prataglia pochi anni prima fondato e dotato perché poco importa all'oggetto del presente discorso l'andar proseguendo l'istoria degli acquisti fatti da questo Monastero.

Solo è da sapersi che in breve tempo ancor questo ampliò le sue ricchezze con le donazioni di molte private persone, dei vescovi di Arezzo, dei Conti Guidi, e di altri signori che ebbero la potestà in quelle contrade, e non è mancante di privilegi degli imperatori e dei papi, che seppero quei monaci a similitudine degl'altri di tempo in tempo sollecitare per ottenere protezione e salvaguardia e conferma di quelle possessioni che tenevano in loro dominio, o che credevano che se gli dovessero per qualche titolo appartenere.

Arricchito che fu il Monastero di Prataglia di possessioni di decime ecclesiastiche di chiese di monasteri e di entrate da quelle dipendenti si mantenne nella subordinazione del vescovo d'Arezzo finchè ai tempi di Girolamo Vescovo d'Arezzo nell'anno 1145 fu dal medesimo donato all'Eremo di Camaldoli; ordinando a quei monaci che prendessero le vesti e le consuetudini e la disciplina di Camaldoli come dicono gli Annal. Lib. 29 Cap. 9.

Questa sottoposizione fu causa d'infinite dispute di cui son pieni a sazietà gli Annal. Camald. che non è necessario riferire per non stancare la sofferenza dei lettori.

Nell'anno 1157 Adriano IV confermò la donazione di Prataglia fatta all'Eremo dal Vescovo Girolamo con tutte le Chiese e pertinenze di detto Monastero di Prataglia = *salva tamen justitia matricis ecclesiae* = Append. Tom. 3 no 321.

Dopo la detta sottoposizione continuarono a stare i monaci in Prataglia sotto la direzione dei Priori di Camaldoli che tenevano in quel luogo un vicario che reggesse il convento come si vede dagli Annal. Lib. 31 Cap. 39 e da un documento ivi riportato dell'anno 1171.

Ma nell'anno 1183 già vegliava una disputa perché quei di Prataglia, sebbene uniti a Camaldoli, pretendevano di non essere obbligati alle regole Camaldolensi; e si venne a concordia dicendo che l'unione si intendesse nell'obbligo di portare gli istessi panni bianchi e nel fare l'istesso uffizio, ma che non si potesse pretendere altro dal priore di Camaldoli come riferiscono gli annalisti Lib 33 Cap. 32.

Non ostante questa concordia le controversie sempre si inasprirono, e nell'anno 1217 in una controversia che si narra dagli Annal. Lib 37 Cap 35 tra il Prior di Camaldoli e il Vescovo d'Arezzo si trova ricusato per testimonio Guglielmo Abate di Prataglia come scomunicato dal Prior di Camaldoli perché appoggiato sul favore del vescovo scansava la soggezione di se, e del Monastero all'Eremo.

Nell'anno 1226 i monaci di Prataglia si risolsero di eleggere un Abate a loro modo, e fu disputato se potessero eleggerlo avanti il vescovo d'Arezzo, e fu detto che fusse valida l'elezione; onde si vede che Guido Priore di Camaldoli la ratificò, e il nuovo Abate dette il giuramento di ubbidienza al Priore di Camaldoli, che comandò ai monaci che l'ubbidissero, Annal. Lib. 38 Cap 30.

Abbiamo sopra veduto che Guglielmo Vescovo d'Arezzo fu poco amico dell'Eremo di Camaldoli, sicché non è maraviglia se in vigore di questa sua mala disposizione favoriva il Monastero di Prataglia, onde si trova che nell'anno 1261 confermò i privilegi dei suoi antecessori verso Prataglia, e nell'anno 1268 dette in feudo all'Abate di Prataglia tutto quello che aveva la Chiesa Aretina nel castello e corte di Serravalle.

Nell'anno 1269 venuti finalmente a concordia il detto Vescovo Guglielmo e il Prior di Camaldoli si trova che il Vescovo cedè all'Eremo il Monastero di Prataglia con tutti i suoi membr, ragioni, chiese, e pertinenze.

E cedè al Priore suddetto l'istituzione, destinazione, visita, inquisizione, correzione, e ordinazione degli abati, priori, monaci, conversi, commessi, e altri famigliari del Monastero di Prataglia e suoi membri, e tutta la potestà nelle cose temporali e spirituali.

E conferma e ratifica la donazione già fatta all'Eremo di detto Monastero di Prataglia da Girolamo Vescovo d'Arezzo aggiungendovi il suo espresso consenso, e riconoscendo detta donazione per legittima come costa dal privilegio di Papa Adriano IV.

E promette di dare al Priore il corporal possesso del detto Monastero di Prataglia e suoi membri posti nella Diocesi aretina, e di sempre difenderlo e mantenerlo. Si trova detta Concordia nell'Append. Tom. 5 no 123 di cui abbiamo fatto sopra menzione al Cap. 3.

Nell'anno 1348 dopo la morte di Francesco Abate di S. Maria in Prataglia si trova che i monaci avevano eletto abate Pietro di Nocerio, il quale sucitò le vecchie liti che erano in piede già nella fine del duodecimo secolo, e nei principi del decimoterzo, e = *detrectabat bubiectionis iugum et a disciplina Eremiti*

Camaldulensis, cum qua Monasterium Prataliense fuerat jam dudum copulatum, separationem aperte moliebatur =.

Giovanni presidente di Camaldoli comparì d'avanti Niccolò di Lapo de Ghini Abate di S. Maria di Firenze conservatore apostolico dell'Eremo e domandò che il Monastero di Prataglia = olim Camaldulensi Eremo incorporatum = si restituisse a detto Eremo contro le pretese del Nocerio che si diceva abate e impediva la superiorità e le visite del Prior di Camaldoli.

Fu prodotto il vecchio privilegio di unione sotto Girolamo Vescovo d'Arezzo e altri privilegi di Urbano III, Ottone IV, Alessandro IV e Guglielmino alto Vescovo d'Arezzo, e furono prodotte le elezioni degli Abati di Prataglia per il passato fatte al Prior di Camaldoli.

Il Giudice conservatore aggiudicò all'Eremo il detto Monastero dichiarando che in avvenire fusse reputato come membro dell'Eremo. E nel seguente anno a 15 di Giugno il detto Pietro di Nocerio promise ubbidienza al Prior di Camaldoli, e confessò che il Monastero di Prataglia e tutte le sue dipendenze erano soggette all'Eremo di Camaldoli, in vigore della quale promessa fu detto Pietro di Nocerio messo in possesso di quella Abbazia come tutto vien narrato dagli Annal. Lib. 51 Cap. 3.

Nell'anno 1291 si trova che il Papa Bonifazio IX unì nuovamente il monastero di Prataglia a Camaldoli dove non era in quel tempo verun monaco, e sopresse la dignità di abate e il convento, ordinando che quella chiesa e cimiterio non si convertisse ad usi profani e fusse servita da un prete, e tal unione fu poi confermata un'altra volta nell'anno 1405 da Innocenzio VII Annal. Lib. 56 Cap. 29.

E sebbene nell'anno 1397 Niccolò degli Albizi monaco degli Angioli di Firenze dopo la morte di Pietro da Siena fusse eletto Abate di Prataglia, non ostante la sua elezione fu subito revocata da Andrea Prior Generale e da Stefano Maggiore dell'Eremo attesa l'unione fatta da Bonifazio IX sicchè l'istesso Niccolò rinunziò alla sua elezione Annal. Lib. 57 Cap. 8 dopo di che non si son più sentiti in Prataglia ne monaci ne abati.

Ed è notevole che nell'anno 1394 i Priori di Firenze sopra querela di Andrea Prior di Camaldoli che fusse notata l'Abbazia di Prataglia nel libro dei censi delle chiese del Comune di Firenze per essere molto tempo fa aggiunta all'Eremo Camaldolense, decretarono doversi scancellare dal detto libro, e dover godere dell'istesso privilegio che godeva l'Eremo di Camaldoli, come riferiscono gli Annal. al Lib. 56 Cap. 45.

Mi son forse dilungato più del dovere nell'istoria di questa guerra monacale in grazia di aver veduto nella relazione dell'Auditor Fiscale del dì 29 Aprile 1771 che in oggi i difensori dell'Eremo pretendono separato un Monastero tanto dagli Eremiti Camaldolensi combattuto, e finalmente a gran fatica conquistato, incorporato e assorbito nell'istesso Eremo.

# *Dell'Accomandigia e Sommisione fatta dal Comune di Moggiona, e dal Priore di Camaldoli alla Repubblica Fiorentina. Cap. VIII.*

Preveddero i Padri di Camaldoli la distruzione della famiglia dei Conti Guidi, e la conquista che i fiorentini erano per fare di Arezzo e di tutto il suo territorio, e divennero sotto di 21 Novembre 1382 all'infrascritta Accomandigia, che è quel contratto che secondo lo stile della Repubblica servi a sottoporle la maggior parte della Toscana con diverse Capitolazioni, che furono a ciaschedun luogo accordate secondo le circostanze.

Lib. Provvisionum die 21 Novembris 1382 a 174, et Libro VIII Capitulz a 199.

In Christi nomine amen. Anno incarnationis Domini Nostri Jesu Christi Millesimo Trecentesimo octuagesimo secundo Indictione sexta die vigesimo primo mensis novembris, in consilio Domini Capitanei et populi florentini mandato nobilis et potentis militis Dni Cantis Dni Jacobi de Gabriellibus de Eugubio custodis populi civitatis Florentiae honorabilis Capitanei, praecona convocazione campanaeque sonitu il Palatio populi Florentini more soliti congregat. et die vigesimo quarto mensis novembris in consilio Dni potestatis et communis Florentiae mandato nobilis et potentis militis Dni Lambertini Dni Preti de Canitolo civitatis, et communis Florentiae honorabilis potestatis praecona convocazione campanaeque sonitu in dicto palatio more solito congregato.

Vobis magnificis Dnis Dnis Prioribus Artium et vexillifero Justitiae Populi, et Communis Florentiae reverenter exponitur et narratur pro parte Guidonis Dni Thomasii Civis Florentini, et fratris Mathei Jacobi de Florentia conversi ordinis Camaldolens. sindicorum reverendi Patris Dni Joannis de Burgo Sancti Sepulchri Prioris, et Superioris Generali Sacrae Camaldulensium Heremi, et totius Ordinis Camaldulens. et monachorum Herenitarum, et conversorum loci prae dicti, ac etiam sindicorum Communis, et hominum Villae de Moggiona fidelium, et subditorum dictae Camaldulensium Heremi: Quod territorium Heremi antedictae est in tali loco situatum, et talibus vicinis ex multis partibus circumdatum, quod sepe ab eis variis oppressionibus molestantur, et multoties latrones et derobatores ad dicta loca, et juxta ea perveniunt laicos morantes ac transeuntes offendunt, et ab eis dicti Heremitae in Divinis Ministeriis et officiis perturbantur, timentque vexavi fortius in futurum nisi vestro presidio sint defensi. Cum a talibus non sit eis possibile se defendere per se ipsos, et quod etiam plura bona, et jura ad dictum Dnum Priorem et heremitas pertinentia per laicos diversimode occupantur unde necessitas ipsos cogit vestram dominationem gravare et pro nunc petere infrascripta; quare ad clementiam vestram tamquam refugium singulare recurritur pro parte praedicta humiliter supplicando quatenus ut tam sacer locus per iniquos non valeat molestari, sed in eo ut semper consuerit stantes Dno possint devote et secure servire, dictique eorum fideles de Moggiona in pace et securitate stare possint, et praedictis heremitis in his quae poterunt servitia exhibere, timeantque omnes eorum bona et jura praedicta occupare, aut occupata tenere, et seu in territorio, vel pertinentiis dictae Heremi maleficia perpetrare, ac ut provideatur super aliis infrascriptis vobis placeat, et velitis opportune providere, et facere solemniter reformari omnia, et singula infrascripta videlicet.

1. In primis quod totum territorium Heremi antedictae cum omnibus locis et pertinentiis suis intelligatur esse, et sit cum omnibus et singulis suis habitatoribus et incolis, et in illo in quacumque sui parte degentibus in futurum recommendatum, et sub accomandigia, protectione, et tutela magnifici populi et Communis Florentiae, et sic habeatur, censeatur, et reputetur, et haberi et censi possit et debeat perpetuo in futurum, et singulariter etiam homines et personae de Moggiona praedictae.

2. Item quod in territorio antedicto et in omnibus et singulis locis, et pertinentiis Heremi antedictae et tam in dicta villa Moggionae quam in aliis partibus quibuscumque, quilibet officialis communis Florentiae de hoc ab ipso communi jurisdictionem habens in civitate aut comitatu Florentiae possit contra quoscumque laicos delinquentes, aut maleficium seu crimen aliquod de caetero committentes in territorio, locis, partibus, seu pertinentiis supradictis justitiam ministrare, et inde et propterea facere, procedere, condemnare et punire prout, et quemadmodum ac si in comitatu Florentiae deliquissent, seu tale maleficium vel crimen in ipso comitatu commississent, ac etiam quicumque officiales dicti communis possint, et cuilibet eorum liceat hujusmodi territorium, et praedicta loca partes et pertinentias intrare, ire, transire, et conversari prout, et quemadmodum per Comitatum Florentiae.

Questo Capitolo II importa na vera incorporazione al Contado Fiorentino, e un intiera sottoposizione agli uffiziali del Comune di Firenze aventi la Giurisdizione dall'istesso Comune, ed esclude ogni separazione di territorio, ed esclude qualunque minima giurisdizione nel Priore di Camaldoli, e in

qualunque altra persona che non sia ufficiale del Comune di Firenze, sicché è totalmente incompatibile con qualunque formula d'infeudazione.

3. Item quod omnes et singuli de Civitate Comitatu et districtu Florentiae possint, et cuilibet ipsorum liceat omni tempore ire, transire, stare, morari, et conversari per territorium antedictum, et quaelibet ejus loca, et per partes et pertinentias supradictas, et exinde, et per illud, et per ipsas partes et pertinentias etiam aliunde conducere, deferre, et conduci, et portare facere bladum, granum, bestias, et res quascumque libere, licite, et expedite et prout, et sicut possent per verum in vero et de vero comitatu Florentiae.

4. Item quod amore dei, et ut Civitas Florentina sit conservatrix talis loci, et ibidem degentium, et jurium et bonorum ad dictam sacram Heremum pertinentium Commune Florentiae debeat, et velit dictos Dnum Priorem et Generalem, et ejus familiam, et dictos heremitas, et eorum successores, et dictos homines et singulos cuiuscumque conditionis stantes, morantes, vel degentes in territorio, partibus, et pertinentiis antedictis sub umbra sua defendere et fieri, et ipsis in omnibus opportunis praestare et exhibere auxilium et favorem ab eisque laicorum quorumcumque, et maxime iniquorum vexationes et molestias, et occupationes quaslibet remove.

5. Item quod liceat Communi Florentiae in quacumque parte territori supradicti, et in quibuscumque ejus pertinentiis seu locis aedificare ac aedificari et contrui facere pro ipso Communi tam pro loci securitate, quam quacumque alia causa quamlibet fortilitiam, quae intelligatur demum esse Communis praedicti, et ipsam prout voluerit facere custodiri.

Ancor questo Capitolo è notevole, perché il dar facoltà di fare una fortezza e di tenerla in perpetuo, e di dichiarare che la fortezza s'intenda essere del Comune di Firenze, e che si debba guardare per esso, è un patto che non si fa se non in caso di una perfetta sommissione.

6. Item quod Dni Priores Artium, et vexillifer Justitiae populi et Communis praedicti una cum Gonfalonariis societatum Populi, et duodecim Bonis Viris Communis praedicti, et seu duae partes omnium ipsorum possint semel et pluries, et quotiescumque praecumque statuta, et ordinamenta dicti loci de Moggiona, et seu aliorum quorumcumque laicorum morantium in territorio, seu locis et pertinentiis antedictis, aut quae facta essent vel fierent per Priorem Generalem praedictum, aut ejus Camerarium et homines de Moggiona vel aliquos de loco, seu locis praedictis per se, et seu alios, quos deputaverint videre, et examinare et approbare, et improbare, et corrigere, et mutare, addere, et minuere prout, et quemadmodum ipsis, aut duabus partibus ipsorum placuerit, ita quod sub statutis, et ordinamentis factis, seu approbatis per Commune Florentiae, homines et personae dicti loco de Moggiona, et alii laici praedicti regantur et in perpetuum gubernentur.

La facoltà di far nuovi statuti, e di riformare i fatti e la promessa di governarsi in perpetuo secondo gli statuti fatti, e da farsi dal Comune di Firenze repugna ancor essa a qualunque residuo di Giurisdizione si pretendesse rimasto nella persona del Priore di Camaldoli.

7. Item quod in signum accomandigiae antedictae et dictae protectionis, et omnium praedictorum quolibet anno in perpetuum debeat offerri di Nativitatis et Festivitatis Beati Joannis Baptistae de mense junii in Civitate Florentiae apud Altare Ecclesiae Sancti Joannis praedicti per syndicum Prioris et Generalis praedicti, et dictorum Heremitarum, et eorum successorum et hominum et personarum dictae Villae de Moggiona pro se, et omnibus aliis unum cereum librarum sex ad minus de cera.

Offerentes ultimo syndici antedicti se dictis hominibus paratos quamlibet promissionem et submissionem placidam supradictis Dnis Prioribus et Vexillifero pro Communi Florentiae facere in forma solemni et opportuna ac etiam quod praedicti Heremite ultra id ad quod in genere sunt adscripti in specie, et singulariter pro bono pacifico, et tranquillo statu dicti communis vigiter, et assidue Altissimum, et totam Celestem Curiam praecabuntur.

Et insuper addito et proviso quod per praedicta nullatenus derogetur alicui favori quorumcumque ordinamentorum Communis Florentiae hactenus aeditorum.

Super qua quidem petitione, et omnibus et singulis in ea contentis, dicti Dni Priores et Vexillifer habita invicem, et una cum officio Gonfalonierum societatum populi, et cum officio duodecim Bonorum Virorum Communis Florentiae deliberatione solemni, et demum inter ipsos omnes in sufficienti numero congregatus in palatio populi florentini praemisso, et facto solemni et secreto scriptineo, et obtento partito ad fabas nigras et albas secundum formam ordinamentorum dicti Communis eorum proprio motu pro utilitate Communis ejusdem, et omni via, jure, et modo quibus melius potuerunt, providerunt, ordinarunt, et deliberaverunt die vigesima mensis novembris anno domini millesimo trecentesimo octuagesimo secundo, indictione sexta; quae dicta petitio, et omnia et singula in ea contenta procedant, admittantur, firmentur et fiant, et firma et stabilita esse intelligantur et sint, et observentur et observari possint, et debeant, et exequentioni mandari in omnibus et per omnia secundum petitionis ejusdem continentiam et tenorem.

Non obstantibus in praedictis vel aliquo praedictorum aliquibus legibus, statutis, ordinamentis, provvisionibus, aut reformationibus consiliorum populi, et Communis Florentiae obstaculis, seu repugnantibus quibuscumque etiam quantumcumque derogatoriis paenalibus vel praecisis, vel etiam si de eis, vel ipsorum aliquo debuisset, vel deberet fieri specialis mentio et expressa. Quibus omnibus intelligatur esse, et sit nominatim expresse specialiter ac generaliter derogatum, et quod pro praedictis omnibus supra in hac



praesenti provisione contentis etiam ut supra in prima provisione hujus consilis continetur usque ad finem provisionis ejusdem.

Qua provisione lecta et recitata ut dictum est dictis Dnus Propositus ut supra per omnia dictum est proposuit inter dictos consiliarios supradictam provisionem, et contenta in ea super qua petiit sibi per omnia ut supra pro dicto Comuni sub dicta forma bonum et utile consilium impertiri postque illico dicto, et proclamato in dicto Consilio per praecones Communis ejusdem quod quilibet volens, vadat ad consulendum super provisionem, et proposita supradicta et nemine eunte, et ipso proposito de voluntate, consilio, et consensu officii Dominorum Priorum et Vexilliferi praedictorum proponente et partitum faciente inter consiliarios dicti consilii numero ducentos octuagintaquator presentes in ipso consilio, quod cui placet et videtur supradictam provisionem, et omnia et singula in ea contenta procedere et admittenda esse, et admitti et observari et fieri, et executioni mandari posse et debere, et firma et stabilita esse in omnibus et per omnia secundum formam dictae provisionis, et contentorum in ea det fabam nigram pro sic, et quod cui contrarium vel aliud videretur det fabam albam pro non. Et ipsis fabis datis recollectis segregatis, et numerotis et processu per omnia secundum formam ordinamentorum dicti communis, et ipsorum consiliariorum voluntatibus exquisitis ad fabas nigras et albas ut moris est, repertum fuit dugentus sexagintatres ex ipsis consiliariis dedusse fabas nigras pro sic, et sic secundum formam provisionis ejusdem obstentum, firmatum, et reformatum fuit non obstantibus reliquis vigintitribus ex ipsis consiliariis repertis dedisse fabas albas in contrarium pro non.

*Degl' Atti sequiti dopo l'Accomandigia  
del 1387. fino al tempo presente  
Cap. IX.*

Dopo fatta la soprascritta accomandigia in esecuzione del Cap. 6 nel giorno medesimo furono presentati gli statuti fatti dagl'uomini di Moggiona eletti e deputati da Fra Giovanni priore di Camaldoli all'approvazione del Comune di Firenze che fece tre deputati = ad videndum, examinandum, declarandum, corrigendum, et approbandum, et si opus fuerit improbandum et cassandum statuta et ordinamenta communis et hominum de Moggiona, et pertinentiarum domus Camaldulensis, et eis addendum pro ut de ipsorum procederet voluntate = Ed in fatti i detti deputati corressere alcuni capitoli, e nel rimanente li approvarono come si vede dal codice originale degli statuti medesimi.

La Repubblica Fiorentina dopo tale acquisto non lasciò di dare all'Eremo tutti i contrassegni della sua affezione con diverse largità per esentarlo dalle gravetze ordinarie e straordinarie del paese.

Nell'anno 1394 riportano gli Annal. Lib. 56 Cap. 45 una deliberazione della Repubblica del di 27 Giugno nei seguenti termini = Considerantes quod pius locus monachorum Eremiti Camaldulensis situs in partibus Casentini, et recommendatus Communi Florentiae indigebat quampluribus victualibus pro sustentatione monachorum et conversorum in eo commorantium et aliorum accedentium maxime quod esset in locis alptribus et montanis a conversatione hominum valde distans, volentes pro loco in iis, quae possunt, Deo grata et utilia facere, presertim circa solutionem faciendam passageriis pro translatione frumenti, vini, olei, aliorumque necessariorum idcirco providerunt, statuerunt, et ordinarunt in perpetuum, quod gubernatores gabellae portarum, et salis et salinae civitatis Florentiae presentes et futuri possent, et deberent toties quoties necessarium erit providere, quod de dictis victualibus pro pio loco et monachis et personis accedentibus tam in extrahendo a possessionibus, quam in conducendo dicta necessaria ad victum et alia, si ex eorum possessionibus non sufficerent, ubicumque tam in comitatu florentino, quam in districtu Arretii collectis vel extractis, nullum passagium, gabella, seu alia quaelibet solutio pro dicto communi seu aliter reciperetur, solveretur, seu exigi deberet quoquomodo a predictis monachis; ita tamen ut provideretur per eosdem gubernatores, ne sub pretextu dictae licentiae et deliberationis aliqua fraus interveniret in observatione, et executione predictorum =

Nell'anno 1399 essendosi pubblicata una imposizione sopra le chiese e persone ecclesiastiche per le necessità del Comune, e per la guerra che doveva sostenere, erano stati imposti all'Abbazia di Prataglia dugento fiorini d'oro, e al Monastero di Camaldoli cento sessanta e si trovarono liberati da questa tassa per deliberazione del di 16 febbraio di detto anno, sul motivo che detti monasteri non potevano pagarla per essere stati per due anni circondati dalla guerra, e aver sofferti grandissimi danni nei loro beni, et essersi dovuti aggravare di debiti per alimentarsi; sicchè i priori di quel tempo = volentes etiam ipsis supplicantibus et petentibus complacere, et se gratiosos et favorabiles exhibere ob reverentia D. N. J. C., et propter impotentiam ipsorum locorum satis intellectam et cognitam = assolverono detti monasteri dalla tassa imposta e dalle pene incorse, e stimo di registrare distesamente detta deliberazione, perchè da questa si vede che la Repubblica sapeva il modo di far grazie senza pregiudicare alla sua sovranità.

Nel Lib. 7 di deliberazioni della Repubblica di Firenze del 1399 al 1400 a 82 si legge quanto appresso.

Die sexto decimo mensis februarii 1399

Magnifici et potentes Dñi Dñi Priores Artium, et vexillifer justitiae populi et communis Florentiae una cum ostibiis gonfalonierum societatum populi, et duodecim bonorum virorum communiis predicti considerantes auctoritatem, et potestatem eis concessam, et solemniter attributam super his de quibus inferius disponetur, et audita narratione pluries coram eis facta pro parte Generalis Prioris Sanctae Camaldulensis Heremi et Abbatis Monasterii et Abbatiae Sancti Salvatoris de Camaldulis de Florentia Ordinis Camaldulensis in effectu, et inter alia continente quod per officials hactenus in anno proxime preterito 1398 pro Communi Florentiae deputatos ad indicendum et imponendum ecclesiis et ecclesiasticis personis pro necessitationibus incumbentibus Communi Florentiae pro Guerra, et pro defensione sui territorii et suorum subditorum fuerunt impositae infrascriptae quantitates videlicet Dño Priori et Generali Heremo cum Abbatia de Pretalia floreni ducenti aurei, et Monasterio et Abbatiae de Camaldulis predictae floreni centum sexaginta aurei prout dicitur in imposita, et eius scripturis sub suis descriptionibus contineri, et quod quamvis demum certis temporibus potuissent solvi dictae quantitates cum certa diminutione ordinata videlicet ad rationem solidorum quatuordecim pro libra qualibet vice sortis, ut in ordinamentis super his edictis continetur, tamen predictis Dño Priori et Dño Abbati, non fuit nec et possibile solvere quantitates predictas, maxime quia ut notorium fuit et est locus Heremi jam duobus annis vel circa guerra assidua circumdatus in suis bonis recepit et continue recipit damna maxima, et taliter quod nedum possit impositas solvere, quinimo non potest familia

necessaria Heremo victum et vestitum ad sufficientiam habere, et propterea etiam oportuit et oportet pecuniam mutuo acquirere, et si aliud remedium non dabitur, aut in locis circumstantibus quies non ponitur, necessario oportebit Heremitas et aliam familiam cum Generali Priore inde discedere et alio se conferre non habentes etiam unde vivant, dictusque Abbas Camaldulensis a modico tempore citra ad regimen et gubernationem dicti monasterii Camaldulensis de Florentia deputatus, invenit ipsum monasterium opere suorum praedecessorum tot debitiis oneratum et taliter desolatum, quod sibi et suis monachis et familiae de eo quod ibidem restare invenit, non poterant nec possunt pro victu et vestitu necessaria ministrari, et opportune eum de novo omina cum labore componere, et prout melius potuit ordinare; et quod ulterius ei superadditum est, quod inventa ecclesia dicti monasterii non completa, se disposuit ut ibidem posset di noctuque divinum officium celebrari, ipsam ecclesiam facere, perfici, et compleri, ut bono prelato convenit, et in hoc expendit magnam quantitatem pecuniae quam mutuo acquisivit, et propterea ipse cum monasterio est magno debito oneratus, quod oportebit eum de tempore in tempus stricte vivendo cum sua familia creditoribus solvere, et sic non videt sine maxima difficultate posse monasterium gubernare, et familiam etiam cum parsimonia regerem, nedum onera publica supportare; et audita ulterius narratione praedicta, devota et reverenti supplicatione facta pro parte praedictorum Prioris et Abbatis, et pro declaratione veritatis attenta commissione verbo facta in certos de utroque collegio, qui super his per plures dies examinationem fecerunt, et practicam tenuerunt; et audita citationis relatione, et compatientes praedictis, et volentes etiam ipsis supplicantibus et petentibus complacere, et se gratiosos et favorabiles exhibere ob reverentiam D. N. J. C., et propter impotentiam ipsorum locorum satis intellectam et cognitam per ea quae superius sunt narrata, praemisso et celebrato inter ipsos Dños Priores et vexilliferum justitiae et Gonfaloneros societatem populi, et duodecim bonos viros Communis praedicti in numeris sufficientibus invicem congregatos in palatio populi florentini civitatis Florentiae solemniter et secreto scrutinio, et obtento partito ad fabas nigras et albas secundum ordinamenta vigore auctoritatis et potestatis esi concessae et competentis, per deliberationem factam de mense januarii proxime praeteriti, et omni modo via et forma quibus melius potuerunt, providerunt, ordinaverunt, et deliberaverunt quod dictus Dnus Prior Generalis et Abbas Camaldulensis cum eius Monasterio locis et bonis, et cum descriptionibus in libris dictae impositae existentibus, intelligantur, esse et sint absoluti, et plenissime liberati a dictis quantitibus ut supra dicitur impositis, videlicet a florenis ducentis auri in unam summam pro dico Dno Priore, et seu eius loco et Monasterio et Abbazia de Pratalia, et a florenis centum sexaginta pro dicto Abbate et Abbazia ac Monasterio de Camaldulis de Florentia, et tam a sortibus praedictis, quam etiam a paenis propterea commissis, et ipsos Dnos Priorem Generalem et Abbatem, et praedictum locum Heremi cum dicta Abbazia de Pratalia, et Abbatiam de Camaldulis de Florentia plenissime et integre absolvent, et liberaverunt a praedictis, et quodlibet praedictorum tam a sortibus quam a paenis commissis pro praedictis vel aliquo praedictorum, et seu eorum occasione providentes et ordinantes quod dictae summae et partitae ipsarum in quocumque et quibuscumque libris possint et debeant per quemlibet notarium, paenesquem ipse vel ipsi libri sunt vel erunt impune et licite cancellari absque alia solemnitate observanda, vel actu alio faciendo, visa solummodo presenti deliberatione, et quod ex nunc habeantur, et censeantur pro vere legitime et realiter cancellatis, et praedicta fecerunt vigore auctoritatis eis concessae a numero degli ottantuno ut patet ex actis mei scribae reformationum =

Nell'anno 1414 riportano gli Annal. Lib. 59 Cap. 18 una sentenza degli ufficiali del sale del Comune di Firenze che permesse all'Eremo di estrarre da Bibbiena tanta quantità di sale quanta era solito che ricevesse. E questo è stato poi limitato con l'obbligo imposto agli uomini della villa di Moggiona e suo territorio di ricevere la distribuzione del sale dai ministri dell'Uffizio del sale di Firenze in vece di riceverla dagli eremiti come praticavano prima.

Nell'anno 1415 la Signoria di Firenze deputò per conservatori e protettori particolari del detto Sacro Eremo e suo territorio gli ufficiali del Monte, dando ai medesimi tutta l'autorità per amministrare la giustizia nelle cause dell'istesso Eremo.

Nell'anno 1441 l'istessa Signoria di Firenze ordinò che il Potestà di Bibbiena fosse tenuto mandare a Moggiona una volta il mese il suo notaro per render ragione agli uomini di quel luogo, con obbligo ai medesimi eremiti ed ai loro sottoposti di pagare solamente lire dieci ogni sei mesi per salario di detto notaro.

Nell'anno 1446 il Comune di Firenze concesse grazia a detti eremiti, che per le robe, beni e altre cose in qualsivoglia modo necessarie all'Eremo, ai frati, ai conversi e famiglia del Casentino non dovessero pagare alcuna gabella al Comune di Firenze o ad altri luoghi o persone dipendenti dallo stesso Comune e perciò fosse lecito a detti eremiti poter cavare mettere e condurre da qualsivoglia luogo ogni genere di robe e mercanzie nel loro territorio libere e franche da ogni gabella e passaggio, purchè dai doganieri e passeggeri se ne facesse nota ogni volta in certi quadernucci, i quali dai ministri della Dogana almeno ogn'anno si rivedessero e riscontrassero per evitare ogni sorte di fraude, siccome si pratica anco al presente.

Non deve dissimularsi che nelle occasioni di diverse esenzioni accordate a Camaldoli da imposizioni per lo stato fiorentino ai tempi della Repubblica e del Principato è stata talvolta allegata la ragione di essere il detto territorio non suddito, ma semplicemente raccomandato, e posto fuori del dominio fiorentino.

Questa espressione inconsiderata repugna alla natura della presente accomandigia che importa una vera sommissione, e repugna all'intenzione con cui la Repubblica volle dispensare le grazie a Camaldoli per mera sua largità come risulta dalla deliberazione del 1399 riportata di sopra. Non ostante si vede che per

inavvertenza più di una volta è trascorsa nelle domande di dette esenzioni fatte dai Padri, e qualche volta ancora nelle informazioni fatte dai ministri di dette imposizioni; e si vede che ha dettato e nutrito tra le contemplazioni eremitiche dei Padri di Camaldoli qualche idea d'indipendenza da qualunque sovrano, che traspira molto vistosamente in qualche scritto dei loro avvocati come se uno che voglia dirsi, benchè impropriamente non suddito all'effetto di una tale e di una tal'altra gravezza, potesse essere non suddito alla sovranità che lo esime dalla medesima.

Stimo inutile il precorrere l'istoria di questi privilegi ottenuti dai Padri di Camaldoli nel pagamento di diverse tasse e gravezze, poichè questi non attengono all'osservanza dell'Accomandigia, ne al buon governo di quel territorio, ne all'amministrazione della giustizia civile e criminale, e perchè queste esenzioni nelle tasse e gravezze procedenti dalla libera largità dei sovrani sono state sempre a loro favore confermate, sì a tempo della Repubblica, che del Principato dai Suoi Reali antecessori, e finalmente da V. A. R. col suo benigno rescritto del di primo Maggio 1771, onde dell'osservanza di questi non è più questione, e i Padri di Camaldoli hanno ottenuto ciò che in questa parte desideravano.

Rispetto alla giurisdizione l'Accomandigia è stata sempre osservata esattamente, e il Potestà di Bibbiena ha sempre seguito a amministrare la Giustizia Civile e Criminale nel territorio di Moggiona e a mandare a Moggiona il suo Notaro una volta il mese per render ragione a quei popoli sopra il luogo fino alla fine del secolo passato; Ma siccome la gita da Bibbiena a Moggiona è disastrosa, e il salario per il Notaro era piccolo, cominciò a poco a poco a trascurarsi questo dovere, parte per negligenza della corte di Bibbiena, parte per industria dei monaci, i quali tenevano a Camaldoli un Notaro per le loro domestiche occorrenze, e cominciarono a intitolarlo Cancelliere e a poco a poco l'intrusero nelle Cause Civili e Criminali di Moggiona, il quale in tal guisa amministrava la Giustizia assolvendo e condannando conforme gli veniva ordinato dal Padre Maggiore di Camaldoli.

Posto clandestinamente in possesso questo ufficiale dei Monaci, è durato molto tempo questo abuso, perchè la corte di Bibbiena mutabile ogni sei mesi e che aveva molto incomodo e poco guadagno negli affari di Moggiona, non ha mai reclamato e perchè quel paese non è sottoposto di sua natura a molti processi, ed è stato finalmente scoperto in occasione dell'omicidio ultimamente seguito, per cui la R. A. V. fu obbligata a fare una delegazione che dette causa alla scoperta di detto inconveniente, e agli ultimi ordini della R. A. V. per cui fu soppressa la detta carica di Cancelliere, e fu ordinato che la giurisdizione ordinaria sopra detto territorio di Moggiona competesse non ad altri che al Vicario di Poppi nel Criminale, e al Potestà di Bibbiena nel Civile; ordini che furono pubblicati in Moggiona con la notificazione dell'Auditor Fiscale del 13 Aprile 1771 e confermati poi con la legge del 30 settembre 1772.

# Opervazioni Sopra le prebensioni dei Padri di Camaldoli

## Cap. X.

La prima pretensione che risulta da qualche scrittura antica e da alcuna di quelle che hanno presentato all'Auditor Fiscale sarebbe l'indipendenza del territorio di Moggiona e dell'Eremo di Camaldoli come luogo non suddito, e fuori di stato. Debbo per altro far la giustizia ai monaci che son comparsi avanti di me, e all'avvocato Pomposi solo moderno difensore che non si son lasciati uscir di bocca questa stravaganza, e hanno parlato con tutto il rispetto dovuto a V. S. R.

Non ostante per fuggire ogni equivoco, e perchè vedo nelle scritture poco tempo fa presentate da questi monaci di tanto in tanto trasparire quest'idea di indipendenza forse nutrita in loro dai loro avvocati troppo ben pagati, e nutrita specialmente dalla sorpresa che hanno saputo fare qualche volta a diversi ministri del Governo poco avvertiti nel farsi menar buone l'esenzioni che se gli competevano per privilegio gratuito, e revocabile dei sovrani col falso titolo e coll'espressione di territorio non suddito, e fuori di stato, acciò quest'espressione non tiri a conseguenza ho stimato mio debito di riassumere dai suoi principi l'istoria Camaldolense da cui si vede che non hanno mai goduto indipendenza veruna, ne dagli Imperatori, ne dai Conti Guidi loro signori territoriali, e si vede che si sono sottomessi nel 1382 alla Repubblica liberamente, anticipando di poco quella sommissione che già per forza sarebbero stati in breve costretti a fare per la conquista d'Arezzo, e di Poppi, con che fu rinchiuso da ogni parte, e circondato il territorio di Moggiona dal dominio della Repubblica, e furono trasferite nella medesima tutte le ragioni di quelli che potevano per qualche titolo pretendere diritti di sovranità sopra quel luogo.

Nel decorso di quest'istoria abbiamo osservato che tra i molti diplomi imperiali non ve n'è alcuno che dia ai monaci giurisdizione sopra quel territorio, ne che possa interpretarsi per investitura feudale, ma che tutti non son'altro che precetti di salvaguardia e conferme delle possessioni che già avevano per titoli di dominio privato, e che gli imperatori talvolta vi hanno aggiunto per loro liberalità qualche esenzione ben limitata dal foderò, e altre gravezze imperiali, il che invece di denotare indipendenza significa soggezione.

Similmente i privilegi dei Papinon sono altro che conferme di quel che possedevano senza che giammai abbiano loro dato niente del suo altro che privilegi ecclesiastici, e senza dubbio da questo fonte non potevano acquistare giurisdizione sopra Moggiona che è stata sempre molto distante dai confini dello Stato Pontificio.

Qualunque potesse essere lo stato antico di Moggiona, l'Accomandigia è libera e non ammette equivoci, perchè cede la giurisdizione al Comune di Firenze e a tutti gli uffiziali del medesimo, ed equipara il territorio di Moggiona al Contado; e non vi è il minimo vestigio di giurisdizione riservata ai monaci; sicchè questa legge nello stato odierno dopo l'Accomandigia deve osservarsi e trattarsi quel territorio come si tratta il rimanente del Contado di Firenze a riserva di quelle esenzioni che senza patto veruno nell'Accomandigia sono state di poi accordate per mera liberalità dei sovrani, che conviene altresì mantenere in osservanza, senza che questo tiri a conseguenza per i diritti giurisdizionali che dopo il contratto solenne del 1382 non sono stati mai mutati.

Un'altra pretensione vedo promossa dai monaci per quanto rappresenta l'Auditor Fiscale sopra il monastero di Prataglia pretendendo che questo sia territorio separato da Camaldoli. Questa mi è giunta molto nuova in bocca dei monaci Camaldolensi, e mi ha mosso a far l'istoria dell'unione di S. Maria a Prataglia all'Eremo mordacemente sostenuta in ogni altro tempo dai Camaldolensi come sopra abbiamo osservato al Cap. 7; sicchè per non ripetere le istesse cose a quello mi rimetto.

In terzo luogo hanno domandata i monaci la conferma dei loro privilegi ed esenzioni in materia di Gabelle e di sale, e questa già l'hanno ottenuta dalla clemenza di V. A. R. Per il suo benigno rescritto del di primo maggio 1771, e sopra di ciò non ci è da dire niente, purché si rimanga nell'intelligenza che questa è un'esenzione gratuita e revocabile a beneplacito della R. A. V. che non ha la minima relazione con i capitoli dell'Accomandigia dove non è promessa veruna esenzione, e che non può tirarsi a conseguenza da un capo all'altro, ne da un tempo all'altro.

Hanno altresì domandato appresso l'Auditor Fiscale che sia data la giurisdizione criminale sopra il territorio di Moggiona al Vicario di Poppi, e che per il Civile e danno dato sia tolta la giurisdizione al Potestà di Bibbiena, e sia permesso ai monaci di tenere un dottore da nominarsi dal Padre Maggiore di Camaldoli e da approvarsi da V. A. R., il quale con titolo di Potestà della Contea di Camaldoli o con altro titolo possa amministrare la giustizia come risulta dal foglio segnato F posto fra gli allegati della relazione dell'Auditor Fiscale.

Questa istanza è contraria all'Accomandigia che non lascia ai monaci di Camaldoli il minimo vestigio di giurisdizione sopra Moggiona, e tende a mettere in quel territorio un vicario feudale, a prorogare l'abusivo

nome di Contea, e a fare credere che il Priore di Camaldoli abbia l'investitura di quella giurisdizione, cosa che dalla fondazione del suo ordine in qua non ha mai ottenuta.

A tale istanza per altro è stato provvisto colla legge del 30 settembre 1772 che attribuisce la giurisdizione civile e mista sopra Moggiona al Potestà di Bibbiena, e la criminale al Vicario di Poppi, sicché non credo che ci sia motivo di variare da tal risoluzione.

Ed è stato altresì in detta legge ingiunto l'obbligo al Potestà di Bibbiena di mandare ogni mese il suo Notaro civile a Moggiona per rendervi ragione per maggior comodo di quei popoli, ed è stato obbligato il Comune di Moggiona, e per esso i Padri di Camaldoli a pagare a detto notaro una recognizione di lire quarantotto l'anno come risulta dal compartimento stampato, perché la tassa usata in passato di lire venti era troppo piccola e perché conviene al servizio che questa gita ogni mese si faccia e non si trascuri, come è seguito nei tempi andati, e sarà altresì opportuno l'impor l'obbligo al Potestà di Bibbiena, e al suo notaro di giustificare nel sindacato avanti i conservatori di legge di aver soddisfatto a questo dovere.

Finalmente si son dolsuti i monaci della notificazione fatta affiggere in Moggiona dall'Auditor Fiscale sotto di 13 aprile 1771 nella parte che ordina che siano pubblicate nel territorio di Moggiona e annessi quelle leggi e bandi che si osservano nei tribunali del Granducato e che per incuria non fossero per anche state pubblicate in detto territorio, autorizzando a quest'effetto il Vicario di Poppi e il Potestà di Bibbiena a farle pubblicare ed affiggere a seconda delle occasioni e dei casi che si offeriranno, previa però l'intelligenza ed approvazione dell'Auditor Fiscale e di quei ministri che presiedono ai rispettivi dipartimenti, e per il canale dei quali saranno aumentati =

Hanno temuto i monaci che questa ordinazione faccia pregiudizio alli statuti di Moggiona, e in oltre cancelli tutti i loro privilegi ed esenzioni, e ancora quelle che la R. A. V. si è degnata loro di confermare, e si sono messi in apprensione di quell'ordine di pubblicare ed affiggere le leggi a seconda delle occasioni e dei casi che si offeriranno; sicché veramente hanno ragione di sperare una dichiarazione che si osservino le leggi del Granducato in quanto però non repugnino ai privilegi accordati da V. A. R.

Ma siccome i detti monaci hanno presentati in quest'occasione gli statuti di Moggiona fatti già l'anno 1382, i quali per le circostanze dei tempi hanno bisogno di esser riformati, e piuttosto totalmente rifatti di nuovo come riconobbe anco la Camera delle Comunità nella sua relazione de 9 luglio 1771, ed avendomi V. A. R. Commessa questa nuova compilazione di detti statuti sotto di 12 agosto 1771 mi do l'onore di rimmettergliene la proposizione annessa alla presente Relazione.

Pubblicandosi questa nuova compilazione sarà rimediato all'incertezza che cagionava l'enunciata notificazione fatta pubblicare dall'Auditor Fiscale, e sarà rimediato al timore dei monaci venendo provvisto che le leggi generali del Gran Ducato vi si debbino osservare in quanto non repugnino ai privilegi legittimi di quel territorio ottenuti e confermati dall R. A. V.

Mi pare con ciò di aver soddisfatto alla commissione di cui V. A. R. Mi ha onorato, onde implorando il suo benigno compatimento mi risegno col più profondo rispetto

Di V. A. R.

Di Casa 18 Febbraio 1773

Statuti del Castello e Territorio di Moggiona  
Compilati di ordine di S. A. R. il Serenissimo  
Pietro Leopoldo Gran Duca di Toscana  
e dal medesimo approvati sotto di Marzo 1773.



## Altezza Reale

Essendosi V. A. R<sup>1</sup>. degnata di commettermi la nuova compilazione degli Statuti di Moggiona perché **quelli compilati nel 1382 sono ripieni di cose inutili, e per la maggior parte inapplicabili alle circostanze dei presenti tempi**, io per mettermi in grado di eseguire i suoi Sovrani Comandi ho esaminati con la dovuta attenzione i detti Statuti antichi, e vedute le operazioni che ha fatte sopra di essi la Camera delle Comunità colla sua relazione de 9 Luglio 1771, ho sentiti molte volte i Padri Eremiti di Camaldoli e l'Avvocato Pomposi loro Avvocato, ho prese le opportune informazioni da diversi Ministri che hanno servito nella Corte di Bibbiena e da diverse persone pratiche del territorio di Moggiona, e avendo riunite tutte le notizie possibili sono passato all'estensione del nuovo Statuto in quella forma che ho creduto che possa convenire alle circostanze dei presenti tempi, e che possa soddisfare alle necessità locali di quel territorio, e provvedere alla più facile Amministrazione della Giustizia Civile e Criminale a quelli abitanti.

Nel presentare adunque questo nuovo Statuto alla Sua Sovrana approvazione ho l'onore di risegnarmi col più profondo rispetto

Di V. A. R.

Di Casa 13 marzo 1773

---

<sup>1</sup> Vostra altezza reale.



**Dell'autorità degli Statuti del  
Castello e Territorio di Moggiona  
situato nella Potesteria di Bibbiena  
Cap. I**

Avendo S.A.R. giudicato a proposito di procedere ad una nuova compilazione degli Statuti di Moggiona, Potesteria di Bibbiena, che per il decorso di più secoli erano ripieni di cose antiche, e inapplicabili alle circostanze dei tempi presenti, ed avendo approvata la presente nuova compilazione fatta di suo ordine e commissione dopo prese tutte le necessarie informazioni locali, e considerate le cose da considerarsi, perciò ordina e comanda che dal primo Maggio del corrente anno 1773 in avvenire questa compilazione si osservi come l'unico Statuto del Castello e Territorio di Moggiona e sue appartenenze e degli Uomini ivi abitanti, derogando al vecchio Statuto del 1382, e a qualunque altro Statuto o ordinazione che fusse emanata nei tempi successivi in vigor di Rescritto dei suoi Reali antecessori o di Decreto di qualunque Magistrato di Firenze, o a qualunque uso o consuetudine che si fusse introdotta in quel territorio con scienza o senza scienza dei Sovrani che tempo per tempo hanno regnato, in modo tale che appresso ai Giudici competenti del Territorio ed Uomini di Moggiona e sue pertinenze non possa allegarsi dalle Parti, né attendersi da chi deve giudicare altro Statuto che il presente.

E dove non dispone il presente Statuto comanda S.A.R. che si ricorra alle Leggi Generali del Gran Ducato, le quali dovranno operarsi puntualmente nel Territorio di Moggiona, e dovranno pubblicarsi ed aversi per pubblicate sempre che siano state pubblicate alla Potesteria di Bibbiena a cui il Territorio di Moggiona è sottoposto, e dovranno avere la sua inviolabile esecuzione in tutto ciò che non è stato specialmente disposto dal precedente Statuto locale che dovrà attendersi prima delle Leggi generali, e intendendo che sempre rimanghino salvi ed illesi i privilegi che S.A.R. ha avuta la clemenza di confermare sotto di primo Maggio 1771 a favore dei Padri Eremiti di Camaldoli e degli Uomini di Moggiona in materia di gabelle e di sale, ai quali privilegi confermati con detto Benigno Rescritto non si intenderà mai fatto alcun pregiudizio, nè dalle Leggi Generali del Gran Ducato, nè dalla pubblicazione ed osservanza del presente Statuto.

**Della giurisdizione dei Giudici competenti  
sopra il territorio di Moggiona  
Cap. II**

Il Territorio di Moggiona farà parte della Potesteria di Bibbiena, e il Potestà di Bibbiena avrà di conseguenza sopra detto Territorio la giurisdizione Civile e Mista nel modo che l'ha sopra tutto il rimanente della sua Potesteria a tenore della Legge de 30 Settembre 1772; ed osserverà nel giudicare in primo luogo il presente Statuto di Moggiona, e in mancanza del medesimo lo Statuto di Bibbiena e poi le Leggi Generali del Gran Ducato come deve fare in tutte le altre cause degli Abitanti della Potesteria, e procederà in tutto e per tutto colle regole e istruzioni date a tutti gl'altri Rettori dello Stato.

Dovrà specialmente osservare di andare o mandare il suo Notaro una volta il mese a Moggiona per rendervi ragione per comodo di quei Popoli, e non potrà ottenere dai Conservatori di Legge di Firenze il suo Sindacato nè per se nè per il suo Notaro se non giustificheranno concludentemente con le fedì dei Rappresentanti del Comune di Moggiona di avere soddisfatto a questo dovere.

Il Notaro di Bibbiena dovrà esigere per sua ricognizione dal Camarlingo di Moggiona e per esso dai Padri di Camaldoli lire quarantotto l'anno come prescrive la detta Legge del 30 Settembre 1772. E per le mercedi degl'Atti dovrà regolarsi per ora secondo la Tariffa vegliante dei Conservatori di Legge, e in appresso secondo la riforma della medesima che si stà attualmente compilando d'ordine di S. A. R.

Siccome la Potesteria di Bibbiena fa parte del Vicariato di Poppi, così il Vicario di Poppi avrà la Giurisdizione Criminale sopra il Territorio e Abitanti di Moggiona come l'ha per tutto il rimanente del Vicariato, e potrà procedere colla sua Autorità e per mezzo di qualunque Esecutore per inquisire sopra qualunque maleficio, e per carcerare, assolvere, e condannare e punire qualunque malfattore come in tutto il rimanente del suo Vicariato, e colle istesse facultà date agl'altri Rettori di Giustizia che hanno la Giurisdizione Criminale, procurando di osservare nel giudicare assolvere e condannare in primo luogo il disposto del presente Statuto, e in mancanza il detto Statuto di Bibbiena, e poi le Leggi Generali del Gran Ducato, e sempre senza pregiudizio di detti privilegi in materia di gabelle e di sale confermati da S. A. R. col detto Benigno Rescritto del Primo Maggio 1771 agli Eremiti Camaldolesi e agl'Uomini di Moggiona.

## **Del Consiglio del Comune di Moggiona**

### **Cap. III**

Il Consiglio Generale del Comune di Moggiona sarà composto di tutti i Capi di Casa maschi che si trovino passare gl'anni venticinque tra gli abitanti di Moggiona, Badia Prataglia e Camaldoli, purchè abbiano in detto Territorio Casa aperta e vi abbiano abitato per dieci anni almeno, esclusi sempre i figli di Famiglia, le Donne, e gli Ecclesiastici tanto Regolari che Secolari, e i Conversi e Serventi che non possono mai dirsi aver Casa aperta in testa propria.

Il Potestà di Bibbiena ovvero il suo Notaro coll' assistenza di quattro Uomini più prudenti di Moggiona che da lui saranno prescelti farà la prima Borsa di detto Consiglio descrivendovi quelli che hanno detti requisiti, con facoltà ancora di sospendere la descrizione di quelli che sebbene corredati di detti requisiti non ostante per imbecillità di mente o per altre cause non fossero giudicati idonei a trattare gli affari comuni.

Fatta in tal guisa la prima borsa, quelli che in avvenire passeranno i venticinque anni e avendo gl'altri requisiti desidereranno di essere ammessi nella borsa, si presenteranno al Consiglio medesimo, e se saranno per legittimo partito approvati dalla maggior parte dei Consiglieri resteranno rimborsati, e in tal maniera si recluterà annualmente detta borsa, che sarà conservata nelle mani del Parroco di Moggiona serrata e sigillata dal detto Potestà di Bibbiena o suo Notaro.

Il detto Consiglio si adunerà ordinariamente una volta l'anno alla presenza di detto Potestà di Bibbiena o suo Notaro e non altrimenti; e si adunerà straordinariamente ogni qualvolta sia trovata da detto Potestà necessaria l'Adunanza, e sia legittimamente convocata alla sua presenza o del suo Notaro. E tanto le dette adunanze annali et ordinarie che le straordinarie saranno intimate personalmente ai Rappresentanti e al Camarlingo del Comune per mezzo del Messo, e notificate al Popolo con un avviso da affiggersi alla Residenza del Potestà in Moggiona, e da pubblicarsi nelle Parrocchie di Moggiona e di Prataglia nei giorni festivi.

Nella detta Adunanza annuale ed ordinaria del Consiglio generale dovranno ammettersi i nuovi Postulanti che si presenteranno per entrare nel Consiglio, e dovranno crearsi gli Uffiziali del Comune nel modo infrascritto.

La detta Adunanza si terrà il di Primo di Giugno o pochi giorni prima perché possino i Rappresentanti e Uffiziali nuovamente eletti entrare tutti in Uffizio il di Primo di Luglio susseguente.

**Dell'Elezione e Ufficio  
dei Rappresentanti del Comune  
Cap. IV**

Dalla Borsa del General Consiglio si dovranno nella piena adunanza estrarre per le mani del Potestà o suo Notaro sei nomi che anderanno a partito per elegerne tre che siano in tutto l'anno susseguente i Rappresentanti del Comune, e quelli che avranno maggior partito purchè siano vinti per la maggior parte dei Voti s'intenderanno eletti.

Non essendo vinti veruno degli estratti o parte di essi, si estrarranno due nuovi nomi per ciaschedun posto vacante, e si manderanno a partito nell'istessa maniera finchè alcuno non sia vinto, tornandosi a far nuova estrazione finchè tutti i detti tre Posti non restino conferiti.

I Rappresentanti suddetti prenderanno il possesso del loro Ufficio il dì Primo di Luglio, e l'Ufficio loro durerà un anno.

Tutte le petizioni da farsi a nome del Comune d'avanti al Potestà di Bibbiena, al Vicario di Poppi, e altri Magistrati di Firenze, e tutte le suppliche che occorreranno farsi alla Clemenza di S.A.R. a nome del Comune dovranno esser sottoscritte da detti Rappresentanti alla presenza del Potestà di Bibbiena o suo Notaro, altrimenti saranno reputate nulle e di niun valore.

Similmente tutti i Contratti da farsi a nome del Comune dovranno esser celebrati da detti Rappresentanti alla presenza di detto Potestà di Bibbiena o suo Notaro, e previo il suo Decreto di consenso.

Dovranno far le funzioni in qualunque occorrenza di pubblici Stimatori del Comune, e saranno tenuti a petizione di chiunque di andare a visitare i Danni dati e stimarli come conviene alla Giustizia.

Si intrometteranno nelle controversie che nascessero tra gl'Uomini di detto Territorio, e specialmente per occasione di confini, e procureranno di comporle con assistere alla posizione di nuovi termini in modo che sia tolta ogni occasione di discordia.

Sopra le Strade Ponti e Fontane faranno fare quei risarcimenti che si appartengono al Comune in quella maniera che crederanno più espediente.

Manterranno sempre in buon grado nella Terra di Moggiona una Casa che possa servire di Residenza al Potestà di Bibbiena o suo Notaro quando vengono a rendervi ragione, nella qual Casa vi dovrà essere il comodo necessario per l'Udienza e per la custodia di qualche scrittura, e per abitarvi e dormirvi in caso di qualche occorrenza.

Fisseranno i salarj al Camarlingo e al Messo con quella discretezza che può essere anno per anno conveniente all'economia del Comune.

Faranno vive tutte le Entrate del Comune e invigileranno che il Camarlingo ne procuri l'esazione alle rispettive scadenze; e faranno guardare e tenere in buon grado i pascoli Comunali perchè possano sempre servire all'uso per cui sono destinati.

Infine dell'anno in un'adunanza alla presenza del Potestà o suo Notaro faranno il conteggio dell'Entrata e dell'Uscita del Comune, e se le Spese supereranno l'Entrate, faranno con l'approvazione di detto Iudicente l'imposta a lira e soldo sopra le teste di tutti i maschi dagl'anni 18 in sù, con dichiarazione che per tutti quelli che lavorano terreni di altri, o fanno il Pastore ai bestiami degl'altri siano tenuti in proprio i padroni dei terreni o dei bestiami e per quelli che fanno il Garzone o Servitore a spese d'altri siano tenuti quelli che profitano sopra la loro opera giornaliera.

Terranno a Sindacato il Camarlingo scaduto, e tutti gli Uffiziali del Comune facendone il loro rapporto in un'adunanza d'avanti al Potestà di Bibbiena o suo Notaro, e procedendo a forma della facoltà che detto Ministro sarà loro per compartire.

## **Dell'Elezione e Ufficio del Camarlingo del Comune Cap. V**

Nel Consiglio Generale si eleggerà il Camarlingo, l'Ufficio del quale principierà al Primo di Luglio e durerà un anno.

Ciascheduno dei tre Rappresentanti del Comune nominerà un soggetto secolare che crederà idoneo per fare il Camarlingo nell'anno futuro, e questi tre nominati andranno a partito nel Consiglio Generale, e quello che resterà vinto sopra la metà dei voti, e avrà il maggior partito degl'altri s'intenderà eletto.

Se niuno dei tre nominati resterà vinto, si procederà all'estrazione di tre nomi dalla borsa del Consiglio Generale, e si manderanno a partito nell'istessa maniera, e si procederà bisognando a nuova estrazione finchè alcuno non resti vinto.

Sarà cura del Camarlingo di esigere tutte le Entrate che appartengono al Comune, o che gli apparterranno in futuro, e tutti i proventi, Fide, dazzi, imposte, e compensazioni che dovranno esigersi a beneficio di detto Comune e registrare in un libro tutto il denaro che incasserà, il quale da lui non potrà essere speso senza mandato sottoscritto dai predetti tre Rappresentanti, o almeno da due di loro, registrando nell'istesso Libro in Uscita tutto quel che sarà per pagare in vigore di detti Mandati.

Finito l'anno del suo Ufficio dovrà render conto della sua Amministrazione ai Rappresentanti del Comune che saranno eletti per l'anno nuovo, e da essi riportarne il Saldo, e dovrà passare i residui nelle mani del nuovo Camarlingo.

## **Dell'Elezione e Ufficio del Messo del Comune Cap VI**

Nell'istesso Consiglio Generale i Rappresentanti del Comune nomineranno tre soggetti idonei a fare le funzioni di Messo del Tribunale per il Territorio di Moggiona, e dei predetti tre nominati, il Potestà overo il suo Notaro ne eleggerà uno che entrerà in Ufficio al Primo di Luglio e durerà un anno.

Il detto Messo risiederà a Moggiona, e dovrà ubbidire agl'Ordini di detto Potestà o del suo Notaro, e fare tutte le citazioni, sequestri, precetti e gravamenti che gli saranno commessi da detto Potestà o suo Notaro, e farne negl'atti le opportune relazioni e rapporti, ai quali si averà la dovuta fede a termini di ragione.

Per mercede degl'atti che farà potrà esigere ciò che a tenore della Tariffa dei Conservatori di Legge vien permesso, o sarà in avvenire permesso esigere agl'altri Messi del Tribunale di Bibbiena.

In mancanza del Messo di Moggiona, o nel caso di qualunque suo impedimento sarà sempre in arbitrio del Potestà di Bibbiena o suo Notaro di valersi dei Messi di Bibbiena per qualunque occorrenza.

Il suddetto messo di Moggiona farà le funzioni di Sindaco dei Malefizj, e avrà l'obbligo di informarsi di tutti i Malefizj che fussero commessi nel Castello e Corte e Territorio di Moggiona comprendendovi le pertinenze di Camaldoli e della Badia a Prataglia, e di notificare tali Malefizj al Vicario di Poppi o ai suoi Ministri, e di indicare le persone delinquenti che fussero a sua notizia, acciò il detto Vicario possa provvedere con la sua autorità, e per mezzo dei suoi Ministri ed Esecutori che la giustizia sia fatta. E in questo sarà obbligo di detto Sindaco di usare tutta la maggiore diligenza e sollecitudine a proporzione dell'atrocità dei Delitti, e del pericolo che può talvolta incorrersi con la dilazione. E sarà similmente suo obbligo di eseguire tutti gli Ordini che gli perverranno per parte di detto Vicario di Poppi per servizio della Giustizia.

## **Delle Cause Civili e Miste**

### **Cap. VII**

Nell'introduzione e prosecuzione delle Cause Civili e di Danno dato nelle sentenze definitive, nell'esecuzione delle medesime, e ai altri atti che abbiano l'esecuzione parata, il Potestà di Bibbiena o suo Notaro amministrerà la Giustizia a tenore degli Statuti del Tribunale di Bibbiena, che per tutti gli Atti Civili e Criminali si reputeranno come Statuti del Territorio di Moggiona inseriti a parola per parola in questo presente Statuto, e in mancanza dei medesimi, colle Leggi Generali del Gran Ducato, e colle regole della ragion comune, e proceda nelle Cause tanto pettorali che ordinarie con le istesse facultà e nell'istesso modo che è tenuto a procedere nelle altre Cause pettorali e ordinarie della sua Potesteria, salva sempre l'osservanza dei presenti Statuti nelle cose che vi sono disposte.

## **Delle Cause Criminali**

### **Cap. VIII**

In tutte le cause di Maleficio di qualunque genere grave o leggiero nelle quali dovrà procedere il Vicario di Poppi, dovrà il medesimo regolarsi tanto nell'ordinatorio che nel decisorio colle Leggi Generali del Gran Ducato, e colle facultà e obblighi dati dal Magistrato degl'Otto di Firenze a tutti gli altri Rettori di Giustizia che hanno Giurisdizione Criminale. E similmente colle stesse istruzioni si regolerà nella pubblicazione ed esecuzione e cancellazione delle Sentenze Criminali e nelle informazioni alle Suppliche che faranno i Rei a S.A.R. per la minorazione o commutazione di pena.

Sarà sua special cura di difendere l'Eremo di Camaldoli e tutto il Territorio di Moggiona dall'incursione dei malviventi, procurando di prevenire per mezzo dei suoi esecutori tutto ciò che potesse disturbare le quiete e tranquillità di quel Sacro Ritiro, e la buona disciplina da operarsi da tutti quelli Abitanti.

Amministrerà la Giustizia agli Uomini di Moggiona nello stesso modo che è tenuto a farlo agl'altri Abitanti della Potesteria di Bibbiena sottoposta al suo Vicariato osservando i presenti Statuti e quelli di Bibbiena, che nelle Cause Civili e Criminali son fatti comuni al Territorio di Moggiona e rimettendosi nel rimanente alle Leggi Generali del Gran Ducato.

Di tutte le condennazioni che saranno fatte dal Vicario di Poppi in pene pecuniarie per la rata che secondo le Leggi sarà appartenente al Regio Fisco, e di tutte le confiscazioni per la quantità che dal Regio Fisco sarà incassata, S.A.R. per un atto della sua special benevolenza verso l'Eremo si contenta, che la metà tanto di dette condennazioni che di dette confiscazioni appartenga all'Eremo suddetto, e l'altra metà resti a beneficio del suo Regio Fisco.

## Dei Danni Dati Cap. IX

Chiunque taglierà un Abeto del Territorio di Moggiona pagherà di pena lire venti o grossa o piccola sia la pianta oltre il rifacimento del Danno, e se farà qualunque altra sorta di Danno intorno agli Abeti, oltre l'emenda del danno sarà condannato al doppio del danno inferito.

Chiunque entrerà nell'Orto o Vigna o altro luogo chiuso senza licenza del Padrone sarà punito in lire venti ancorché non faccia danno. Se poi farà danno in qualunque maniera sarà punito in lire venti e pagherà il danno secondo la Stima. E chiunque farà qualunque altra sorta di Danno nei Prati o nelle Selve, nei Castagneti, nei Campi coltivati, recinti o non recinti, negl'Alberi fruttiferi, nell'Aje, Case e Capanne altrui dovrà esser condannato a risarcire il Danno secondo la Stima e inoltre nella pena di lire venti per ciascheduna volta.

Se poi il danno sarà dato con bestie grosse o minute in qualunque luogo e in qualunque modo sia dato, il Padrone sarà tenuto a pagar di pena lire quattro per ogni bestia grossa, e sei soldi e denari otto<sup>2</sup> per ogni bestia minuta oltre il risarcimento del Danni secondo la Stima. E sia lecito al dannificato o ai suoi Guardiani di sequestrare e ritenere le bestie che trovasse a far danno nelle proprie possessioni finchè il Padrone delle bestie non paghi o non dia Mallevadore<sup>3</sup> di pagare l'importanza del danno e la detta pena.

Niuno potrà pescare nel Fiume di Camaldoli senza licenza del Priore dell'Eremo sotto la pena di lire venti per ciascheduna volta. E niuno potrà in detto Fiume pescare con calcina o con altri veleni sebbene avesse la licenza per pescare sotto pena di lire cinquanta.

Niuno potrà di sua autorità divertire (*cambiare*) il corso dell'acqua per farne qualche uso in suo beneficio; ma potendo ricavarne qualche utilità senza pregiudizio altrui dovrà farne istanza al Potestà di Bibbiena, il quale citati gli interessati, e fatto visitare il luogo da persone Perite potrà accordarla se la diversione non è controversa, o se è riconosciuta incapace di pregiudicare ai terzi; e facendo la diversione di propria autorità pagherà di pena lire venti, e sarà obbligato a riporre le cose nel pristino stato, e a pagare qualunque danno avesse cagionato ai vicini secondo la Stima.

Chiunque averà un Terreno più basso del suo vicino non potrà dalla sua parte scavare ne fare scavare la terra in maniera che il greppo del suo vicino possa franare; e facendolo sarà punito di lire dieci, e sarà obbligato a rimettere il Terreno a sue spese come stava prima, e a pagare inoltre il danno che potesse aver cagionato al vicino.

Chiunque occuperà con un muro, siepe o fossa o qualunque altro impedimento lo spazio destinato alle Strade pubbliche o Comunali dovrà demolire tutto ciò che avesse fabbricato, e lascia libera e spedita la Strada, e rimetterla nel pristino stato, e non ostante pagherà di pena lire venti; e nell'istessa pena incorrerà chiunque arasse, o con qualunque lavoro occupasse tutta o parte di una strada Pubblica o Comunale.

Di tutte le predette pene pecuniarie si apparterà il terzo all'accusatore segreto o palese, un altro terzo al dannificato, e l'altro terzo al Regio Fisco.

---

<sup>2</sup> Ricordiamo: dodici denari = un soldo; venti soldi = una lira.

<sup>3</sup> Garanzia.

## **Lett. C**

# **Suppliche dei Camaldolensi a S.A.R. Querele contro i medesimi Informazioni, Notificazioni e Rescritti diversi e bozzetto di pianta di Territorio spettante ai Camaldolesi**

*(pag 1)*



Noi D. Gianbatista da Firenze Eremita Maggiore del S. Eremo di Camaldoli, della Contea di Moggiona, e Badia Prataglia nello Spirituale Ordinario, e nel Temporale Signore, e Conte

### **Bando delle capre, et ordini sopra le piantagioni, e danno dato per Moggiona**

Essendo venuto in piena cognizione che i motivi principali per i quali i terreni della **nostra Contea di Moggiona** sono nella maggior parte ridotti infruttiferi, et affatto spogliati di piante tanto domestiche, che selvatiche, sono stati **la tolleranza, et abuso a poco a poco inveterato del popolo nella medesima delle capre** contro le Leggi le medesime proibenti, e la ... e rilassatezza dei nostri sudditi nella coltivazione e piantagione di detti nostri terreni et avendo altresì dato orecchio ai clamori più volte avanzatici contro il detto abuso della ritenzione delle capre in detta Contea, e con rescritto di questo giorno graziate **le preci dei Rappresentanti di questa nostra Contea, che domandavano la proibizione di dette capre da tutto il territorio di Moggiona**, persuadendoci, che ciascuno in vista di una tale proibizione sarà per esser più attento alla cultura dei terreni, tanto propri che livellari, per rivestirli di piante, e macchie, **delle quali son del tutto spogliati**; che però col presente Bando Proibischiamo a qualunque persona, tanto suddita, che forestiera l'introdurre, e ritenere in avvenire qualsivoglia numero di capre in detta Contea di Moggiona, e nel Territorio d'Asqua, siccome il farvele pascolare etiam per passo sotto pena della perdita delle medesime, da applicarsi detta pena per un terzo all'Inventore o Accusatore tanto segreto, che palese, un terzo al Comune di Moggiona, e l'altro terzo a favore del Giudice, che condannerà, e riscuoterà detta pena: Non intendiamo per altro di comprendere nella predetta proibizione le capre dei poderi di Cerreta, e Puscini, le quali hanno la loro pastura assegnata, e separata dal detto territorio<sup>4</sup>

E perché il fine della proibizione delle capre ad altro non tende, come si è detto, se non ha rivestire e popolare i terreni di piante così ordiniamo et espressamente comandiamo e vogliamo che **da ciascun Capo di Famiglia della detta Comunità di Moggiona si piantino ogni anno da principiare dal di della pubblicazione del presente Bando numero dieci castagni nei loro Beni tanto posseduti in proprio, che tenuti a livello dal nostro Sacro Eremo**, e quei terreni che non saranno giudicati atti a tali piante ordiniamo, che si piantino dello stesso numero di querce, et altri alberi, o selvatici, o domestici, che dai rispettivi possessori saranno giudicati più confacenti alla natura e qualità dei terreni, volendo che questi nel miglior modo possibile sieno piantati, e coltivati: E per venire in cognizione di una tal piantagione ordiniamo che da ciascuno di detti Capi di Famiglia per tutto il mese di Dicembre di ciascun anno si faccia la portata, da presentare nella nostra Cancelleria, nella quale dovrà descriversi il numero de castagni, o altri alberi, che ciascuno rispettivamente avrà piantato, con esprimere in essa il vocabolo del luogo della fatta piantagione ad oggetto di poter fare gli opportuni riscontri per mezzo dei Rappresentanti e della nostra Guardia sotto pena di lire due per ciascuno di detti Capi di Famiglia, che tralasceranno di fare detta portata da applicarsi per metà all'Accusatore, per l'altra metà al Comune. Quelli poi che alla fine di ciascun anno saranno trovati morosi, et inobbedienti nell'ordinata piantagione de propri Beni, se averanno i terreni atti per i Castagni, saranno multati in lire cinque per ciascun Capo di Famiglia inobbediente, per la quale somma verranno dati in esazione al Camarlingo pro tempore di detta Comunità, dal quale dopo riscosse, si dovranno impegnare nel fare piantare dieci castagni nei Beni dell'inobbediente multato come sopra, e se non averanno terreni a proposito per i Castagni, verranno multati nella metà di detta pena da riscuotersi ed impegnarsi nella piantagione di altri alberi dato la natura del terreno a giudizio dei Rappresentanti pro tempore

Quei possessori poi, che per la loro miseria, e povertà non saranno capaci di pagare detta pena di lire cinque, e rispettivamente di £ 2:10 per le non fatte annuali piantagioni, vogliamo che rilascino i Beni a favore della Comunità dalla quale dovranno darsi a usufruttare a quelle Persone, che si obbligheranno di piantarli, per doverli ritenere fino al loro rimborso, con facoltà a detti possessori miserabili di poterli recuperare sempre, e quando li parrà e piacerà, rimborsato prima il debitore di ciò, che avrà speso da liquidarsi a giudizio di detti Rappresentanti:

Dei Beni parimente lasciati in abbandono dalle Persone di detta Comunità, ordiniamo che ne prenda l'incorporo la Comunità suddetta, e fattane l'opportuna descrizione, li dia in affitto, o a livello per quell'annuo Canone, benché tenue, che ne potrà ricavare, coll'onere di doverli piantare o di Castagni, o di altre piante domestiche, o selvatiche. Per le piantagioni che si faranno ne Beni livellari, e per le coltivazioni di essi sarà dal P: Censuario pro tempore aggiunta a ciascun conduttore livellare una ...gratis, o li saranno somministrate le piante, o in altra forma onorificata la detta coltivazione, o piantagione sopra li annui Canonici, volendo che anche i beni di tal natura sieno rivestiti di quella quantità di piante, che saranno compatibilmente alla natura di tali terre livellari, sotto l'intera comminazione di pena: **E siccome ci viene riferito che tutto quel Paese sterile, et incolto, che rimane sotto il Monte della Civitella, dove acqua pende verso Moggiona attenga alla detta Comunità, la quale non ne ricava util veruno, e che possa esser atto per le piantate de Castagni ordiniamo a Rappresentanti di assegnare a ciascun Particolare di detta Comunità, che**

<sup>4</sup> Questi due poderi erano di proprietà degli Eremiti

ne faccia istanza un'adeguata porzione di detto terreno, da terminarsi e descriversi all'Estimo in faccia di quei Particolari, che si obbligheranno di piantarla, o coltivarla, con facoltà a quei tali, che l'avranno piantata, o in qualche forma coltivata, di poterla vendere, e trasferire in altri col pagamento del cinque per cento a favore di detta Comunità a titolo di laudemio.

Et ad oggetto di sapere i Possessori attuali de Beni Liberi di detta Contea per poter fare gli opportuni riscontri dei diligenti, e rispettivamente neligenti delle piantate ordinate, comandiamo a ciascuno di detti Possessori che **per tutto il futuro mese di Luglio 1767** devono aver fatta la voltura di tali Beni, con far descrivere all'Estimo pubblico di detta Comunità ciascun Capo di effetto in proprio Conto, sotto pena di lire due per ciascun Capo di terreno del quale, spirato detto termine, averà tralasciato di fare detta voltura, da applicarsi a pro del Comune.

Ma perché a poco gioverebbe il fare le ordinate coltivazioni, e piantagioni, se dopo fatte non si pensassero i modi di renderle sicure, e di dare animo al loro accrescimento per pubblico beneficio, quanto ancora ovviare al danno de propri Padroni, si stabilisce, et ordina che chiunque taglierà negli altrui Beni legna di alcuna sorte etiam da ardere, virgulti o sterpi, o coglierà frutti, ortaggi, erbe, o fieni, o in altro modo danneggerà le selve, i campi, gli orti, i prati, o altre terre, con animo di appropriarsi le robe in quelle nate, incorrerà nella pena di scudi uno, se il danno sarà seguito di giorno, e di scudi due, se sarà seguito di notte, nella quale pena si incorra per ogni quantità, benché modica, essendo il trasgressore maggiore di anni dodici, et essendo minore, o donna in pena della metà di uno scudo, et in **venti staffilate**

E chi segherà grani, o biade etiam in erba, o ne ruberà delle segate, o dai campi anche in modica quantità, incorra nelle pene di sopra espresse, e di più in pena dell'arbitrio, mentre la quantità sia notabile. Chi taglierà ne Beni di particolari, luoghi pii, o Comunicativi alcun albero dal pedano sia condannato alla pena di scudi tre per ciascun albero ghiandifero, o castagno, et in uno scudo per ciascun altro albero non fruttifero, mentre sieno tali alberi di grossezza un quinto di braccio fiorentino per diametro; Et essendo minori di detto quinto di braccio, s'imponga pena minore ad arbitrio, et a proporzioni. Nelle istesse pene, et anche maggiori ad arbitrio vogliamo che si condannino quelli, che senz'animo di lucrare, danneggiano per maligno fine col guasto, o in altro modo le altrui robe, e quelli che li danneggiassero col fuoco, intendiamo che restino condannati nelle pene imposte dalle Leggi Comuni agl'incendarj. Per i danni, che si faranno dalle bestie nei seminati, **ci rimettiamo allo Statuto di Moggiona**<sup>5</sup>, che alla Rubrica 3a del 4° Libro prescrive le pene dei danni dati tanto dalle bestie grosse che minute.

E perché i danneggiatori sono per lo più gente povera, e rovinata, che non possono pagar le pene, ne esser gravati in boni, si vuole, et ordina, che se il condannato in pena pecuniaria, non l'avrà pagato nel termine di giorni dieci da che la sentenza sarà passata in giudicato, e non avrà ottenuto grazia, si intenda subito, et ipso iuva incorso per le pene minori in un anno d'esilio dalla detta Contea, e per le maggiori in anni due, colla comminazione di altrettanto tempo di carcere non osservando. Le pene pecuniarie sopra descritte si applichino per la metà al Comune, per un quarto all'Inventore, o Accusatore ancorché questo sia il dannificato, e per l'altro quarto all'Iusdicente, o Ministro che condannerà, e risquoterà, e siano tenuti a dette pene il Padre per i figlioli, i fratelli per i fratelli stanti in comunione, et il Capo di Casa per tutta la famiglia, ancora per l'emenda del danno, e sia lecito a ciascheduno l'accusare nel termine di giorni quindici dal di del detto danno, volendo procedere civilmente, e nel termine di un mese, se vorrà procedere il dannificato per via criminale.

Raccomandiamo finalmente a ciascuno il non trascurare la cultura de propri beni, et a usare una maggiore attenzione di quella sia stata usata in passato, et alle persone bisognose il fare qualche sementa di castagne ne propri orti per potere a suo tempo far con minor dispendio le ordinate piantagioni.

E delle cose fin qui espresse ne comandiamo a ciascun suddito la precisa, et inviolabile osservanza non ostante

Nel Sacro Eremo di Camaldoli questo di **24 Novembre 1766**

C: D. Gio: Batta Eremita di Camaldoli Maggiore

F. Biagio Ant. Pierucci Cancelliere

#### Lettera a pag 4

Eccellenza,

compiegato a questa mia troverà vostra eccellenza l'estratto dello Staturo di Moggiona stato fatto fine dell'anno 1776 dal Maggiore degli Eremiti di Camaldoli di quel tempo, vi si degnò ordinarmi. Mi faccio poi la libertà di rammentare a vostra eccellenza la mia povera persona con tenermi raccomandato appresso il Sig.e Sen. Seg.rio della Tratta affinché si degni di impiegarmi per poter sussistere con mia povera famiglia.

---

<sup>5</sup> Che a questo punto è vecchio di 384 anni!

Affidato pertanto nella di lei sperimentata bontà spero non sarà per negarmi una tal carità, quale sarà valevole app.o il med. Sig. Senat. per restare io impiegato mentre col più distinto ossequio mi do il plagio di degnarmi  
Di. V. R. Bacini 6 Marzo 1773

*Forse reca in calce il nome del destinatario: Lavornico Crestini?*

*Segue Estratto dallo Statuto di Moggiona del bando delle Capre ed ordini sopra le piantagioni e danno dato per moggiona del 29 Novembre 1766 (pag. 4 tergo – 6). Sembra un riassunto del bando del 24 Novembre 1766 (stesso titolo, ma errore nella data?)*

**Supplica presentata da Don Michele da Firenze, Maggiore dell'Eremo di Camaldoli  
a Sua Altezza Reale Pietro Leopoldo  
10 settembre 1773**

Altezza Reale

D. Michele da Firenze umilissimo servo e suddito dell' A. R. V. al presente Maggiore degl' Eremiti di Camaldoli con profondissimo rispetto rappresenta che il suo Ordine trovasi nella massima costernazione per le varie molestie, che per ogni parte dai Popoli circonvicini, e da altre persone gli vengono inferite, e minacciate conforme si accenna nella Memoria inserita in questa umilissima Supplica.

E siccome lo stato attuale ha bisogno di un provvedimento correlativo a sedare i disordini, e a purgare quella macchia di usurpazione, la quale tanto affligge, e arreca tanta ingiuria al Corpo della Religione. E siccome tal provvedimento, che abbracci e termini in una sol volta ogni questione, e rimuova ogni incertezza non può derivare che dalla autorità suprema della R. A. V.

Perciò genuflesso al Regio Trono a nome di tutto l'Ordine con ogni sentimento alla più umile rassegnazione, e fiducia nella Pietà, e Clemenza di V. A. R. supplico

1° a permettere che si espongano quelle memorie, e quei fatti per mezzo dei quali nella loro estensione possa darsi schiarimento a tutte le incertezze.

2° a volersi degnare, corresponsivamente all'osservazione più minuta di tali memorie, e fatti da prescrivere quel provvedimento che sembrerà più conforme alla giustizia, e che finisca affatto ogni attacco di querele, e questioni.

3° che intanto non venga innovata cosa alcuna in svantaggio degl' Oratori, che alla Grazia.

Memoria unita alla supplica

Lo stato in cui al presente ci ritroviamo è affatto incerto, venendo disturbati da ogni parte contro le intenzioni benefiche di V. A. R.

Noi siamo attornati da cento difficoltà, che perturbano la vita solitaria, e religiosa, e ne imploriamo il riparo dalla Sovrana Beneficenza.

Sotto il dì 16 Luglio 1773 fummo richiesti dal Cancelliere della Comunità di Poppi di render conto delle ragioni per le quali

1° Ritenghiamo la Privativa delle Pasture nel circondario di Moggiona, come se questa Privativa, o il diritto del pascolo appartenesse agli uomini di Moggiona, e Noi fossimo usurpatori delle altrui sostanze, e diritti.

2° Siam richiesti a mostrare i Titoli per i quali ritenghiamo un estensione di Terreni, la qual si pretende che parimenti abbiamo usurpata a quella che essi chiamano Comunità di Moggiona.

3° Siamo addebitati di erogare ingiustamente, e a nostro vantaggio il prodotto del mulino esistente nel territorio di Moggiona,<sup>6</sup> quasi che, o noi lo abbiamo usurpato, o non siano chiare le ragioni per cui lo abbiamo sempre ritenuto.

4° Che si permettano per ragione di questo mulino, vessazioni e rigori estremi.

5° Che ingiustamente noi si esiga una responsione di lire cento annue.

6° Che ritenghiamo indoverosamente i libri riguardanti gli Uomini di Moggiona.

Nel dì 5 Agosto (1773) parimente dal Cancelliere di Poppi ci furono fatte altre dimande le quali ci posero in gravissima costernazione, non sapendo quale oggetto potessero avere, e quanto svantaggio potessero arrecarci.

1° se il Territorio di Moggiona sia per tutte le parti chiaramente, e concordemente confinato.

2° se la confinazione risulta da termini o altri segni.

3° se esista qualche riscontro di detti termini, o sia descrizione de confini di Moggiona.

4° se i confini di Moggiona siano stati modernamente dilatati.

5° di che estensione possa essere all'incirca il territorio di Moggiona.

6° se in detto territorio si trovino terreni coltivati a grano, vino, olio e se i medesimi siano lavorati da contadini mezzaioi o per mezzo di opere.

7° se si trovi qualche Libro di Estimo antico di Moggiona, oppure la notizia dell'esservi una volta stato.

8° se vi è stato una volta e in che maniera sia mancato.

9° se in Moggiona vi sia un corpo di Comunità, o rappresentanti la medesima.

10° se questa Comunità abbia terreni suoi propri, o altri beni stabili, e qual uso se ne faccia.

11° se gli abitanti posseggono dei terreni in proprio nel recinto della Comunità suddetta, ovvero se tutto il terreno sia posseduto in proprio da Monaci Eremiti di Camaldoli, o sia di loro dominio, e pertinenza.

---

<sup>6</sup> il riferimento dovrebbe essere relativo al Mulino della Rena visto che quello di Moggiona porta la data 1786

12° se vi sia imposizione di Dazio, o altra gravezza per supplire alle spese pubbliche, e come sia stato regolato per il passato questo territorio.

Sotto di 25 Maggio (1773) il Cancelliere Maggiore della Camera Granducale ci fece una intimazione a produrre in forma autentica i Titoli, e documenti per i quali si godono le Bandite di caccia e pesca.

Oltre ciò sono convenute dal Tribunale di Poppi le guardie De' beni della Religione controvertendosi loro nell'estensione del Sacro Eremo, e sue appartenenze l'uso dell'Arme, che sempre han ritenuto con la semplice facoltà accordatagli dalla Religione.

Di più certi malviventi di Moggiona impunemente fanno pascolare i loro bestiami nei riservi del Sacro Eremo.

E non dubitano d'ingiuriarci, e arrecarci grave danno tagliando nella nostre macchie legnami a capriccio.

Altre persone son giunte perfino all'eccesso d'invadere i nostri beni coll' occulta e repentina mutazione di strade per alterare e confondere i confini.

Se le nostre guardie procurano esercitare il loro officio, vien loro usata ogni resistenza.

Se queste guardie ricorrono al Tribunale di Bibbiena vengono disprezzate, e non curate, non venendo loro prestata quella fede, che loro accorda lo Statuto di Moggiona.

L'oste di Moggiona recusa pagare con manifesto disprezzo della Religione la tenue somma di lire 25.

Non può omettersi, che ritornano liberamente ad abitare diversi malviventi, che già erano stati discacciati dal Circondario del Sacro Eremo, e appena può immaginarsi quanti danni possono arrecarci gli inconvenienti che ne seguono, infestando gli abitanti, seminando le discordie, e giungendo ancora al segno d' insidiare l'onestà delle donne per ragione della quale si sentono i reclami de' parrochi, e i lamenti de domestici.

Il disprezio è giunto ancora a tal segno che abbiamo sofferto ancora nelle nostre Agenzie l'ingiuria di vederli devastati e sciupati perfino i frutti i più innocenti con poco o niun profitto dei dannificanti.

...Tanti mali e tante molestie che perturbano la nostra quiete, e che vanno ad arrecare tanto danno ai nostri interessi ci pongono nella necessità d'implorarne dalla Clemenza di V. A. R. un riparo.

E siccome tanti mali ci vengono cagionati col pretesto di varie ragioni caratterizzandoci per usurpatori, e siccome tante richieste, e quesiti a noi fatti richiedono in sostanza uno schiarimento di quanto noi crediamo che ci appartenga per determinare sul certo i confini, le private, i titoli, e le altre prerogative così ci troviamo nella necessità d'implorare da V. A. R. che dia un provvedimento il quale ci restituisca alla nostra quiete.

Quel provvedimento potrà darsi più sul sicuro qualora V. A. R. si degni di esaminare quanto noi umilieremo al Trono per dissipare ogni incertezza, e togliere tutte le dubbieze e difficoltà premesse nei quesiti fatti dalla Cancelleria di Poppi, e da altri Ministri e le pretensioni degli Uomini di Moggiona, e di altri Particolari.

Siccome a Noi pare che nell'espore vari fatti insieme si possa dilucidare nello stesso tempo tutto ciò che ora ci viene opposto, e domandato con tanta insistenza da tante parti, e siccome a Noi pare che tutto nella stessa occasione si possa abbracciare e risolvere senza perdersi in una immensità di questioni che dovrebbero farsi in molti luoghi, e in molto tempo.

Così preghiamo con la massima umiltà e rassegnazione V. A. R. acciocchè voglia degnarsi di ordinare, che per ora non sia rinnovata cosa alcuna in nostro svantaggio, e voglia accordarci tanto tempo da potere maturamente opporre i fatti, sulla considerazione de quali possa formarsi un provvedimento stabile, e fermissimo per cui sia lontano ogni disturbo e per cui noi non dobbiamo più essere nella situazione de arrear molestia a V. A. Reale.

***Risposta all'accusa di piantare tabacco, di concedere la facoltà di portare armi e dell'assenza di un Messo e Sindaco dei malefici (pag 11)***

**Eccellenza**

Si da debito agli Eremiti di Camaldoli

1. Che nel territorio di Camaldoli il Padre Maggiore permette, e concede che si pianti il tabacco.
2. Che il Padre Maggiore conceda la facoltà di portar le Arme.
3. Che nel territorio di Camaldoli non vi è il Messo, e Sindaco de malefici

Al N. 1. Rispondono gli Eremiti, che nel territorio, parti e pertinenze del Sacro Eremo non è permesso piantarsi il tabacco a nessuno degli Abitanti, ne tampoco ai medesimi Religiosi, siccome vivono in comunità perfetta così i Superiori si provvedono ogni anno dall'Appalto di Firenze di quella quantità di tabacco, che gli può abbisognare conforme si può rilevare dall'attestato che si presenta sotto il num° 1., nell'istessa maniera si pratica per il sale, per il ferro, chiodagione. Ne vi sarà esempio da addursi, che gli Eremiti, e gli abitanti del Territorio sopradetto siino stati riconvenuti di avere tenuto mano alle robbe di contrabbando proibite dalle Leggi di S. A. R.

**N° I A di 28 Febbrajo 1773**

Attestasi da me infrascritto computista all'Ufizio del Tabacco di Firenze, come RR. PP. del Sacro Eremo di Camaldoli levano ogni anno, e per loro consumo, dal magazzino del sopradetto Ufizio Libbre Novecento circa di tabacco in foglia, come apparisce dalle partite espresse nei Libri del medesimo Ufizio, et in fede Carlo de ...

Al 2° Si risponde esser proibito a tutti gli Abitanti di portare, e tenere le Arme da fuoco in detti Territori, eccettuate le Guardie che separatamente, e unitamente vanno girando, non tanto per procedere contro i dannificatori, quanto ancora per impedire che non s'introduchino, ne per rimanere, ne per passare robbe di contrabbando, ed a queste tali Guardie, è stato sempre solito darsi la Licenza dal Padre Maggiore del Sacro Eremo, a condizione di usare le Armi puramente dentro il Territorio, e volendole usare fuori di detto Territorio prendono la dovuta Licenza da Firenze.

Al 3° Si risponde, che nel Territorio sopradetto vi è sempre stato, e vi è ancora di presente il Messo, e Sindaco, al quale vien dato di provvisione dalla Comunità di Moggiona quel tanto che dispongono gli Statuti di Moggiona; **ma dopo l'Editto stato affisso in Moggiona** non sono stati osservati in modo alcuno gli detti Statuti i quali furono consegnati, et esistono appresso il Potestà di Bibbiena

Da certo Ministro sono stati ricercati gli Eremiti se avessero voluto accordare di dare al Messo di Bibbiena quella provvisione, che sono soliti di dare alla guardia di Camaldoli, acciò detto Messo di Bibbiena potesse fare da Messo, e Sindaco di Moggiona, al che fù risposto, che il Guardia di Camaldoli è pagato da Camaldoli, come Guardia de Beni di Camaldoli; Ma come Sindaco e Messo per Moggiona deve pagarlo la Comunità di Moggiona, e non gli Eremiti.

Il Sacro Eremo, e suo Territorio, parti, e pertinenze da più secoli fù dichiarato per lo Spirituale nullius Diocesis, e il Maggiore pro tempore ordinario di esso territorio. Gli Eremiti fino da quei tempi tenevano appresso di loro una Persona Legale per agere in ogni occorrenza con il nome, e titolo di Cancelliere di Camaldoli, che dovea rogarsi de Contratti secondo le Leggi allora vigenti; Ma era tenuto di far copia autentica di qualunque istrumento interessante gli Eremiti da riporsi, e conservarsi nell'archivio di Camaldoli. Segui nel ... Perezione dell'Archivio di Firenze, e gli Eremiti ad imitazione d'altri luoghi separati supplicarono, che per i contratti da rogarsi per il Sacro Eremo, e suo Territorio non fossero obbligati di fargli rimettere all'Archivio di Firenze, né ottennero la grazia in quella forma, che si legge nel qui unito foglio N°2; e non vi è esempio, che dal 1571<sup>7</sup> fino al giorno presente sia successo la minima difficoltà, o il minimo inconveniente in rapporto ai Contratti che sono stati rogati da Notaj per il Territorio di Camaldoli, e che ordinatamente si conservano nel rispettabile Archivio di quel Monastero sotto la custodia di un Religioso Sacerdote a ciò deputato, e con vantaggio, o sia minor dispendio dei contraenti.

Desiderano dunque i PP Eremiti che resti illeso questo loro privilegio per le ragioni suddette.

**N° II**

---

<sup>7</sup> La data coincide con quella di istituzione del Libro de Partiti e Fatti del Comune di Moggiona di Camaldoli

Fede per me Infrascritto Cancelliere del Pubblico, e Generale Archivio Fiorentino come al libro di Partiti primo segnato di Lettera A: esistente nella Cancelleria di detto Archivio apparisce a pag 45 l'approssima deliberazione

Adi 20 di Dicembre 1571

I Magnifici SS. Conservatori dell'Archivio Pubblico Fiorentino insieme adunati nel luogo solito della loro Residenza, avendo visto la Informazione per loro SS.ie fatta sopra le preci delli M.to R.di Maggiore, e Romiti del Sacro Eremo di Camaldoli dalla quale in Filza di memoriali n° 94 appresso il benigno rescritto di S. A. del quale in calce di quelle che dice = concedesi per le cose loro proprie = con la debita segnatura Ita est, et considerato diligentemente il tutto servati messo, et ottenuto il partito, deliberorno, et deliberando ordinorno concedersi et così permessono, e concessono che detti RR. Padri, e loro Cancelliere possi tenere un Protocollo appartato da quello dell'Archivio, et in esso notare, e scrivere tutti i contratti che lui rogherà infra quelli delle cose loro proprie e di loro Jurisdizione, e sudditi, purchè non v'intervenghino Persone sottoposte a loro Altezze ne vi si tratti in modo alcuno dell'interesse loro, o di Beni esistenti, et posti nel felice dominio di Firenze, et che di simili contratti non sieno tenuti rimettere le copie all'Archivio, e tanto comandorno osservarsi in tutto, e per tutto secondo la disposizione di detto rescritto, et non altrimenti

*Abbiamo qui dunque riportato il documento che consente agli Eremiti di tenere un proprio protocollo. E' dell' anno 1571 e coincide con la data di inizio di scrittura del Libro de Partiti e Fatti del Comune di Moggiona.*

Nel medesimo libro di Partiti a 82.

Adi 17 di Dicembre 1572

adunati, avendo inteso come il R.do Padre Camarlingo del Sacro Eremo di Camaldoli in nome del soprascritto luogo, et de suoi R. Padre Maggiore, e romiti domanda dalle S.rie loro che per più chiara ed espressa intelligenza della deliberazione fatta dalli antecessori loro sotto li 20 di Dicembre 1571 sopra la grazia concessali dal Ser.mo Principe nostro signore della quale in quella, et maximamente della parte dove la dice delle cose loro proprie si aggiunghi, e di loro jurisdizione e e sudditi, considerato detta domanda, e visto la detta deliberazione insieme col benigno rescritto di S. A. S., et quanto, in quello importano, et possino significare le parole delli prenarrati rescritto, e deliberazione in detta parte e parole, avuto infra di loro maturo discorso serva. et ottenuto il partito, deliberorno, e deliberando dichiarorno il soprascritto rescritto, e sue parole contenere in se, et significare quanto è stato domandato dal predetto Rdo Camarlingo in detti nomi, et modi, et imperò ordiorno aggiungersi, et così commessono si aggiunga in detta deliberazione et parte le dette parole, e di loro jurisdizione, e sudditi, et con quelle doverse distendere, et darsene copia in pubblica forma mandantes, In quorum

Cosimo Matassi? Can.re

**Ser. Gran Duca**

I devoti servi di V. Al. S.ma il Maggior et Eremiti del Sacro Ermo di Camaldoli, humilmente supplicano li sia administrato per ordine sua la sua solita buona giustizia essendo molestati dal Sig.re Commissario dello Studio Pisano per certa quantità di residui, che prima che noi siamo astretti a questi pagamenti ci sia menato buono alcuni studij e decime che indebitamente habbiamo pagato di dua benefizioli posti nello Stato della Chiesa, e di dualtri simili che sono della Comandigia e iurisditione di Camaldoli, dati alle decime e studio in quel tempo, da un ministro mal pratico, e commetta per giustizia sieno levati, no facendo peggio a noi, che si è fatto a Sig.ri Conti d'Urbeccho e di Chitignano, e altri che vivono sotto la sua gran protezione, e buona giustizia. Si come facciamo noi sua devotissimi servi, che no cessiamo mai di porger voti e prece a Dio per la sua felice conservatione et exaltatione, che gnene terremo obbligo perpetuo.

*Risposta?*: questo tocca al Principe che non mancherà di iustitia. Lo Spedalingo Intenda e dica quello che occorra. 25 d'Agosto 72. Thomaso de Medici C. dem: 27 d'Agosto 1572


E dopo la comandata informazione fatta da D. Isidoro spedalingo di S. M.a Nuova vi si legge in piè della medesima il seguente benigno rescritto

Conservisi la loro esenzione e Jurisdizione Let. T. 13 Febbraio 72

Estratta la presente copia del suo originale esistente nella Filza Quinta di Supplicazioni a 112 che si conserva nell'Archivio dell'Ufizio delle Xme Eccle. e concorda salvis in quorum

Fran.o Paleotti Can.re





Tutta questa è la territorio dell'Ermo di quale si raccomandò alla Città

di Firenze l'anno 1382 e detta Ill.ma Sig.ria ricevette detto Ermo e sua Jurisdictione luoghi et huomini in raccomandandigia e non come sudditi, promettendo avere in protezione, e difendere in'ogni occorrenza detto Ermo, e suoi luoghi, huomini, e ragioni come più largamente nella detta accomandigia si contiene. La quale fu confermata più volte dalla detta Ill.ma Sig.ria e ultimamente dal Serenissimo Gran Duca di Toscana l'anno 1540.

Jurisdictione et Camaldoli il e Sig.ria di

E che ciò sia vero in detto territorio no si paghò mai, ne si paga alcuna gravezza ordinaria, ne straordinaria, ciò e ne carne, ne farina, ne l'un per cento, ne datij di terreni ai Sig.ri Nove, ne altra gravezza di qual si vogli sorte, et similmente no si mandono e contratti all'Archivio, e in somma detto territorio è stato sempre libero, ne mai inessun modo sottoposto al dominio fiorentino: come, oltre a molti privilegij d'imperatori e Pontefici, si puol vedere nella confirmatione del detto Ser.mo Gran Duca.

Estratta la presente copia del suo originale esistente nella Filza Quinta di Supplicazioni al no 112 che si conserva nell'Archivio dell'Ufizio delle Xme: Eccle: e concorda salvo in quorum

Fran.o Paleotti Can.e

Serenissimo Gran Principe

Sopra l'incluso supp.to del Maggiore, et eremita dell'Eremo di Camaldoli m'occorre riferire a V. A. che tra tutte le chiese, benefizij, et membri uniti alla loro congregazione et decimati a questi libri, m'appariscono quattro per gli quali loro pretendono di non esser obbligati a pagare, et haver pagato sempre indebitamente gli Studi, e decime decorse, et però supplicano, che si compensino in certo debito di residui, che restono a pagare, et che questi quattro benefizij si levino, et cancellino da questi libri delle Xme: dua de quali sono sottoposti nello Stato della Chiesa nella Diocesi di Faenza, e Bertinoro, et non hanno entrata alcuna in questo stato, il che hanno provato, et giustificato concludentemente et per esser queste due chiese, et beni d'esse fuori dal dominio fiorentino non ci veggo difficoltà, et mi pare che abbino ragione. Gli altri dua benefizij sono la Badia a Pretaglia, et la chiesa del castel di Moggiona in Casentino vicino a Camaldoli nel territorio, accomandigia et giurisdizione dell'Eremo, et pretendendo che detto territorio sia fuori dello stato, com'è Urbecchio, et Chitignano, il che mostrano assai chiaro per molte antiche scritture, et massime per un privilegio di Otone quarto Imperadore che l'anno 1209 ricevè in protezione l'Eremo, et suoi luoghi, et pertinentie, et nomina espressamente la Badia di Pretaglia Castel di Moggiona sudditi all'Eremo, et che l'anno 1427 = al tempo Papa Martino quinto sendo messa un'imposizione di XXV scudi ai benefizij del dominio fiorentino, et sendo molestati per tal conto ricorsono dal Pontefice, allegando non esser compresi, ne tenuti per questi dua benefizij, per esser territorio dell'Eremo in raccomandato, et non sottoposto allo stato fiorentino onde il Papa corresse all'obbate (?) qui di Badia, che chiamate le parti, e trovato detto territorio esser raccomandato et no suddito, gli assolvesi et liberarsi da detta imposizione, et però la causa fu commessa allhora dalla Rep.ca a m. Lorenzo Ridolfi et a m. Domenico Buonaccorsi savi della città, che referirno, detto territorio esser raccomandato al Comune di Firenze, et non sottoposto, et che detta accomandigia non faceva suddito, ma restava libero, franco et esente come prima, et che di ragione non potevano esser astretti a tar imposizione come ne furono liberati. Mostrano di più che l'anno 1443 = a tempo di Papa Eugenio quarto fu messa un'altra universale imposizione di 60 ? a tutte le chiese benefizij et luoghi pii del dominio fiorentino, et che fu referto alla Repub. da m. Tom.o Salvetti, e da m. Martelli dottori, che la Badia di Pretaglia, et la chiesa del castel di Moggiona non sudditi, et fuor del Dominio Fiorentino, et territorio raccomandato a quella Sig.a non si potessino, ne dovessino gravare, ne molestare, et il medesimo Papa Eugenio per un breve particolare comanda alla Repub.a et collettori di quella imposizione, che non riscuotino da dette due chiese, et le nomina non comprese nella sua concezione et situate, et poste fuor dello Stato, e dominio di Firenze, s'aggiugne a questo che l'anno 1495, 96, et 99 et sino all'anno 1512 sendosi messe diverse imposizioni alle chiese del dominio fiorentino questi due di Pretaglia, et Moggiona nel territorio dell'Eremo furono sempre dalla Sig.a dichiarate non comprese, ma situate in luogo non suddito, ne sottoposto al Comune di Firenze, ma fuori da quel dominio, et finalmente hanno mostro che l'Altezza del Ser.mo Gran Duca sin l'anno 1546 per un privilegio particolare approvò, et confermò la detta accomandigia del 1382 et tutte l'esenzioni, et privilegi già concessegli a detto territorio dell'Eremo, et vi si nomina particolarmente tutti gli casi che io ho tocchi di sopra, con le clausule derogatorie, et ne comanda a tutti gli magistrati et offitiali del suo stato l'inviolabil osservanza.

In contrario non si ved'altro se non che l'anno 1525 quando si dettono le portate de beni delle chiese et si decimorno tutti gli benefizij del dominio fiorentino l'agente all'ora dell'Eremo dette generalmente in nota le chiese, benefizij et annessi di Camaldoli, con loro beni, et fra gli altri titoli gli sopra quattro nominati, et però s'è riscosso sempre sino a hoggi l'intera decima posta sopra tutti i beni dell'Eremo ma si vede che come si dette in nota per errore gli duoi della Romagna ecclesiastica, così venne a darsi Pretaglia, et Moggiona in questa accomandigia, et territorio dell'Eremo, quegli di Romagna, et questo di Pretaglia sono nel corso della decimazione dell'Eremo, et considerato le loro portate, et la regola della decimazione, a quegli si attribuisce soldi 1.16 et a questo 10 per decima et quello di Moggiona è decimato in 1.4 d'oro et il debito di residui per lo studio 57 et 58 et importa 113.14, che è quanto per la verità ho da dire a V. Altezza dalla quale aspettando sua prudentissima risoluzione humilmente le baccio le mane, regandole da Dio ogni contento

Di V. A. Ser.ma Fedelissimo Servo Don Isidoro

Conservisi la loro esenzione et jurisdizione Lel. T. 12 Febbraio 1572

L'originale del quale si conserva nella filza quinta di supplicazioni esistente nell'Archivio delle Xme Eccl.e al no 112 di detta filza.

Pag. 23

Eccellenza

Essendosi questa mattina da questo Archivio spedita la copia, e consegnata al P. D. Antonino scrivano del monastero di Camaldoli, di due decreti concernenti l'esenzione dalle rimesse, e registro a protocolli de loro instrumenti, qui ingiunta per instruzione dell'animo di V. E. le trasmetto copia

dell'informazione e rescritto enunciato in detti decreti. Prego V. E. di continuarmi l'onore della di lei padronanza, e con tal fiducia passo a dirmi colla maggior stima e rispetto  
Di Vostra Eccellenza

Archivio 26 Febbraio 1773  
Umilissimo et obbedientissimo servitore  
Zanobi Fani(?)

*pg. 23 tergo – 24*

Serenissimo principe signor nostro,

il maggiore e romiti dell'Eremo di Camaldoli raccomandati di V. A. siccome ultimamente ci hanno mostro per più loro privilegi, e massimamente per una sentenza dell'anno 1443 desiderano grazia da quella, che i contratti quali si rogheranno in detto luogo, et in Moggiona loro villa non abbino a venire in questo Archivio, qualmente non ci vengano quelli, che si fanno nei luoghi sottoposti ad altri simili, che sono il S.r Ubertino, i S.ri di Vernia, e d'Urbecho, ai quali fu concesso da questo magistrato, che gli ufficiali loro non fussino obbligati rimettere in detto Archivio i contratti, che rogassino infra gli stessi sudditi di detti signori, e de beni esistenti in le loro giurisdizioni, mentrechè ciò non si trattassi di beni, ne intervenissero persone sottoposte al felice dominio dell'A. V. e che per questi potessino tenere un protocollo distintamente da quello dell'Archivio; e perché le ragioni di detti Padri non erano da prima note a questo magistrato, come quelle degl'altri predetti, per questo si risolvè di non gli fare tale concessione senza la grazia dell'A. V. ancorchè si conoschi come si considera, che detti loro contratti avessino ad esser pochissimi e di poco rilevamento al detto Archivio, che è quanto gli possiamo referire sopra l'incluse loro preci rimesseci dall' A. V. per informazione, alla quale reverente mente bacio le mani desiderandoli ogni contento.

Dell'Archivio li XI di Dicembre 1571.

D. V. A.  
I.est. Concesseli per le cose loro proprie  
Lelio Torelli 27 di Dicembre 71

Umilissimi i Conserv.ri dell'Archivio  
Jacopo Dani

*Segue copia di **Privilegium Ser.mi Magni Ducis Cosmi Tertij pro Eremitis Camaldulensibus**  
1671 (Pag 24 tergo – 26)*

## Rissa alla Badia fra Badiani e la guardia di Camaldoli, e suo arresto (pag. 26 tergo – 29)

Eccellenza,

Angiolo Ceccherini guardia di Camaldoli alla Badia Prataglia territorio e Contea di Camaldoli il di 4 Ottobre 1772 essendo nella casa della Badia vedde dalla finestra un certo giovane di quel territorio chiamato per nome .... il quale batteva con bastone un castagno; la guardia lo sgridò dalla finestra, ed il giovane invece di desistere, e partirsi seguitò a battere il castagno insultando con parole la guardia con dirle che se voleva qualche cosa uscire di casa , e andare da lui.

La guardia prese la sua arma ed andò a trovare il giovane il quale seguitava a minacciare ingiuriosamente la guardia, di modo tale, che la guardia fu necessitata di darli alcuni scappellotti si per farlo desistere, e dal parlare ingiurioso, e dal battere le castagne, e così il giovane se ne parti, ed andò a casa, ma quasi subito tornò con un compagno, ed avevano una pistola, e coltelli; questi infuriati minacciarono la guardia di volerlo ammazzare e la guardia per sua difesa si messe il suo archibugio al mostaccio portandosi con il cammino sempre all'indietro verso la casa, ne voleva voltare le spalle a nemici, ma difendersi da loro; giunto alla casa con un suo figlio che egli fa pure da guardia li due aggressori si buttarono addosso a Angiolo padre, lo gettarono in terra per levarli l'armi conforme gli riuscì di fare, ma nel lottare, e fare come si suol dire a tira tira, andò una fucilata casualmente, e colpì in un braccio il giovane ... e disarmata la guardia gli ruppero addosso l'archibuso.

La guardia Angelo Ceccherini andò dai PP: Eremiti a dimandare come dovessero contenersi, e questi lo consigliarono di andare a Poppi a darne parte a quel Sig.r Giudice; giunto a Poppi il Ceccherini fu posto il segrete, et indi fu fatto catturare il di lui figlio per nome Francesco.

Si dice venir processato non tanto per la rissa, quanto per l'arme atteso non volersi far buona la licenza del P.re Maggiore di Camaldoli.

Il processo si forma per privativa dagli Otto, e non secondo li Statuti.

Il Tenente di Poppi chiede al Ceccherini dieci Russi per la quietanza, e simil somma vien richiesta per il processo, e per la difesa.

In sostanza si procede contro il Ceccherini senza osservarsi in modo alcuno, che il territorio della Badia Prataglia sia territorio privilegiato, e che il P.re Maggiore non possa dar la licenza di portarvi l'armi.

Per lo sparo non costa in processo che sia successo per parte del Ceccherini, non è seguita uccisione, sicchè per dar luogo alla giustizia si dimanda la scarcerazione del Ceccherini con idoneo mallevadore da stare a quello sarà di ragione.

Secondo i privilegi dell'Ordine Camaldolense esistenti nella Filza Prima delle Riformagioni di Lorenzo Usimbardi a 267 a 271 il processo si deve fare a Poppi, e non al tribunale degli Otto.

### *Memoria su una Rissa con morto del 1609 e applicazione delle sentenze (pag 29)*

Nel 1609 nel mese di Giugno seguì in Moggiona fra 7 o 8 Persone una rissa per la quale uno di essi toccò una sassata nel capo per cui pochi giorni dopo se ne morì, e un altro toccò una bastonata sul capo con rottura, ma non restò morto.

Dal Potestà di Bibbiena fu fabbricato il Processo contro questi delinquenti, due de quali si resero contumaci, e gli altri sei, o sette comparvero davanti al detto Potestà per difendersi.

Compilato il Processo dal Potestà di Bibbiena fu dal medesimo col suo disegno rimesso in copia al Magistrato degl'Otto, il quale non approvò il disegno del Potestà suddetto che era correlativo alle disposizioni degli Statuti di Moggiona, e a Privilegi degli Eremiti di Camaldoli, ma condannò l'autore della rissa in anni due di Confine alla Fabbrica di Livorno pena la galera non osservando, e uno de contumaci che costava dal Processo che fosse stato l'uccisore del defunto fu condannato in Bando del capo, a confiscazione de Beni con riserva d'un mese a comparire e giustificarsi per essere stato il capo rissoso.

Gli Eremiti di Camaldoli ricorsero perciò a S. A. R. dolendosi che per avere il Potestà di Bibbiena mostrato il Processo fabbricato per la detta rissa, e omicidio al Magistrato degl'Otto, la Giurisdizione che avevano nella villa, e sopra gli uomini di Moggiona gli veniva ..., e che gli Statuti della stessa Villa di Moggiona, e loro privilegi non erano stati osservati dal Potestà di Bibbiena, il quale in alcune cause criminali come era appunto quella della seguita rissa, non doveva mandare il Processo al Magistrato degl'Otto quando specialmente gli inquisiti non erano contumaci, ma egli da per se doveva giudicare, e sentenziare secondo gli Statuti di Moggiona, e che così non sarebbe accaduto ciò che avvenne nel predetto caso che il Magistrato mutò il disegno fatto dal Potestà di Bibbiena, e condannò in pena molto maggiore due degl'Inquisiti non contumaci per la detta rissa seguita in Moggiona e perciò domandavano nullarsi la detta sentenza data con partecipazione degl'Otto come pregiudiziale, e contraria in tutto e per tutto agli Statuti di Moggiona, e Privilegi degli Eremiti.

La sudd.a supplica, o dir ricordo fu rimesso per informazione a Lorenzo Usimbardi Auditore delle Riformazioni, il quale rappresentò che veduti e esaminati gli Statuti di Moggiona coi privilegi degli Eremiti di Camaldoli statigli confermati dall. A. sua Ser.ma nel 1609, e sentito il Potestà di Bibbiena trovava che dell'inquisiti due erano contumaci, che per questi doveva parteciparsi il processo al Mag.o degli Otto, e 6 erano comparsi avanti il Potestà da cui dovevano a forma di detti statuti condannarsi liberamente, e con la partecipazione del Padre Maggiore di Camaldoli, macchè per non dividere la causa aveva il Potestà mandato il processo che comprendeva tutti al Mag.o degli Otto con la condanna di due de comparsi fatta secondo gli Statuti di Moggiona per essere uno il preteso uccisore, e l'altro l'autore della rissa supponendo che il Mag.o per questi non l'alterasse, e che forse l'alterò, o gli condannò in pena maggiore perché non gli furono fatti presenti gli Ordini e Privilegi degl'Eremiti; che però credeva che no cassi? l'omicidio, rissa . contro i non contumaci a forma di detti statuti non pretese alterarsi il disegno del Podestà, e che gli era stato fatto costare che quando da Lettori, e Ministri di Firenze erano stati voluti alterati gli Statuti, Privilegj e Ordini degli Eremiti in materia o di quegli imponi? di pena, essendo ricorsi a Ser.mi predecessori della R. A. S. o a Magistrati di Firenze avevano più volte ottenuto Lettere, e Rescritti a loro favore, ed era stato ordinato che se gli osservassero i detti statuti, e privilegi onde l'A. sua poteva anche nel caso presente comandare se, quegli dovessero o no osservare, e in piè di detta Informaz. si legge il seguente rescritto

Osservissingli ai supplicanti i loro Statuti e Privilegi  
14 7bre 1609 (B Vinta ?)  
Lorenzo Usimbardi

### *Nota sulla popolazione della Contea (pag. 32)*

Camaldoli non è parrocchia

Moggiona è una sola parrocchia di 50 fuochi in circa

La Badia a Prataglia è un'altra sola parrocchia composta di 40 fuochi in circa.

Queste due parrocchie poi sono composte di dugento cinquanta anime per ciascheduna in circa.

**Notificazione (pag 32)**  
**che siano indifferentemente amministrati**  
**13 Aprile 1771**

S.A.R. Il Serenissimo Arciduca Granduca di Toscana essendo stato informato dello stato in cui si ritrova, e si è ritrovato il Territorio di Moggiona e sue pertinenze per l'amministrazione della Giustizia Civile, e Criminale; E volendo che gli Uomini abitatori del medesimo godino come tutti gli altri felicissimi sudditi di questo Granducato, delle grazie, e beneficenze che in virtù delle antiche Leggi, e Convenzioni hanno meritato, e meritano gli Eremiti di Camaldoli, e gli uomini del Territorio di Moggiona, e annessi, e che sia indistintamente amministrato, ogni, e più ... compimento di Giustizia; ha ordinato, et ordina, che in avvenire, la Giustizia Criminale nelle Cause di trasgressione, e delitti si eserciti dal Vicario pro tempore di Poppi, e suo Giudice e Ministro; e che la Giustizia Civile, e mista in detto territorio di Moggiona e annessi si eserciti dal Potestà di Bibbiena pro tempore, e suo Ministro, il quale dovrà a questo effetto ogni Mese una volta trasferirsi a Moggiona, ed ivi per maggior comodo di quei sudditi tener Banco, e render Giustizia.

E per effetto di sua sovrana clemenza, sana, e convalida per questa volta tutti gli Atti, che finora illegittimamente senza le dovute formalità solite praticarsi nei Tribunali del Granducato fossero stati fatti in nome del Vicario, e Cancelliere di Moggiona, Cariche che illegittimamente finora sono state esercitate, e che dal momento della Pubblicazione della presente Notificazione, rimanghino intieramente soppresse, ed abolite; volendo che detti Atti s'abbino come validi, con chè però quelli che dovranno proseguirsi, si eseguiranno rispettivamente dal Tribunale di Poppi, e dal Potestà di Bibbiena con quelle solite forme, che sono solite praticarsi nel rimanente del Granducato.

Ordina inoltre la R. A. S. che siano pubblicate nel Territorio di Moggiona, e annessi, quelle Leggi, e Bandi, che si osservano nei Territori del Granducato, e che per incuria non fossero per anche state pubblicate in detto Territorio, autorizzando a questo effetto il Vicario di Poppi, ed il Potestà di Bibbiena a farle pubblicare ed affiggere a seconda delle occasioni, e dei casi, che si offeriranno previa però l'intelligenza, ed approvazione dell'Auditor Fiscale, e di quei Ministri che presiedono i rispettivi Dipartimenti, e per il canale dei quali saranno aumentati, e tutto nonostante.

Ranieri Giunti Cancelliere Fiscale de Nove

**La presente Legge con la di contro Lettera sono state pubblicate, et affisse nel Castello di Moggiona il 13 Aprile 1771**

*Pag. 33 tergo*

L'Ill.mo Sig. Vicario per S. A. R. di Poppi, fa col pres.e editto intendere, che da qui in avanti tutti i referti, denunce, ed accuse, allorchè intervengono delitti, e cose proibite eseguibili dalle LL. e BB: di S. A. R. devino portarsi, e presentarsi d'avanti il Tribunale di Poppi, e così che ogni sindaco, rettore, guardia, e cansidico (?) di Moggiona ed annessi sia obbligato, e tenuto in vigore delle LL. e BB. suddetti a denunziare delitti, e far referti, debba, da qui in avanti, e per l'avvenire il tutto presentare app. detto suo Tribunale e corte sotto le pene ai contravventori imposte dalle leggi veglianti di S. A. R. con che però le cause di poco danno dato senza offesa della persona, e le semplici turbative debbino portarsi, e porsi d'avanti il Trib. del Sig. Potestà di Bibbiena, e tutto ...

Luigi Cercignani Giud.e  
eseguito li 13 Aprile 1771

## **Eccellenza**

La notificazione pubblicata, ed affissa nel Castello di Moggiona il 13 Aprile 1771 sembra, che sottoponga gli Uomini di quel Territorio e, e luoghi annessi a tutte le Leggi del Granducato = ivi = Ordina inoltre la R. A. S. che sieno pubblicate nel Territorio di Moggiona , ed annessi quelle Leggi, e Bandi, che si osservano ne i Tribunali del Granducato, e che per incuria non fossero per anche state pubblicate in detti Territorio, autorizzando a quell'effetto il Vicario di Poppi, ed il Potestà di Bibbiena a farle supplicare, ed affiggere a seconda delle occasioni, e che i casi che si offeriranno per via però l'intelligenza, ed approvazione dell'Auditor Fiscale e di quei Ministri che presiederanno a i rispettivi Dipartimenti, e per il canale dei quali saranno aumentati, e tutto non osante = colla firma in piè di essa = Ranieri Giunti Cancelliere Fiscale

In seguito della suddetta notificazione fu pubblicata, ed affissa contemporaneamente altra notificazione firmata da Luigi Cercignani Giudice, in cui si ordina =Che tutti i Referti, Denunzie, ed Accuse, allorché intervengono delitti, e cose proibite eseguibili dalle Leggi, e Bandi di S. A. R. devino portarsi davanti il Tribunale di Poppi = E più sotto = sotto la pena a i contravventori imposta dalle Leggi veglianti di S. A. R.=

E' cosa affatto nuova, che nel Territorio di Moggiona, ed annessi sia stata fin ora pubblicata una Legge .

E quello che è più osservabile che questa Legge sottoponga gli Uomini di Moggiona a tutte le Leggi del Granducato, **quando essi hanno i propri Statuti**, che preferivano all'ordine Giudiziario, e danno una Regola per le azioni civili, e preferivano anche le pene per i malefizi, e quello che merita maggior riflessione si è, che vogliono preservati tutti i diritti, che competono, o possono competere al Sacro Eremo di Camaldoli come manifestamente si conferma nella Rubrica 10 delli Statuti di Moggiona Lib 2 pag. 9 (*riportato qui il testo dello Statuto al punto in questione*)

E' qui da notificarsi, che ciò che preferivano gli Statuti rispetto alla loro osservanza, fù comandato anche dalla Signoria di Firenze per lettera diretta al Potestà di Bibbiena del di 15 Febbraio 1420 in cui fra le altre cose si comanda al medesimo la totale osservanza degli Statuti medesimi, orinandoli espressamente, che mandi a Moggiona un suo Notaio a Render Ragione.

Questa lettera è registrata in piè degli Statuti pag. 62 t.

Coincide colla medesima lettera la deliberazione della Repubblica Fiorentina del di 4 Luglio 1441 registrata in piè degli Statuti del Sacro Eremo pag. 30 t. et pag 31 in cui fra l'altre cose si ordina, che il Comune di Moggiona non sia tenuto a pagare al Potestà di Bibbiena, che lire 20 l'anno.

Sembra dunque, che la suddetta Legge porti presentemente un aggravio, e molto più lo possa portare per l'avvenire per avere essa ordinato, che tutte le Leggi del Granducato si debbano indistintamente pubblicare, ed affiggere in Moggiona.

Quello poi che sembra portar maggior gravame è, il vedere autorizzato il Vicario di Poppi, ed il Potestà di Bibbiena a potere pubblicare, ed affiggere le Leggi del Granducato a seconda dell'occasioni, e de i casi che si offeriranno.

Posto adunque , che il Potestà di Bibbiena debba andare a Render Ragione agli Uomini di Moggiona in Moggiona parrebbe espediente, che gli atti tanto civili, che criminali dovessero riporsi in quell'Archivio ove sono stati fin ora, non essendovi ragione da fare diversamente, anzi sembrando ciò più conveniente per l'amministrazione della giustizia.

Sottopongono i Padri questi fatti al sublime discernimento di V. E. delle di cui saggie, e prudenti determinazioni si fanno un pregio di dipendere intieramente.

### ***Nota sulle inadempienze del Notaio di Bibbiena (pg. 40)***

Il Potestà di Bibbiena manda il suo notaro una volta il mese a Moggiona territorio del Sacr'Eremo di Camaldoli per amministrarvi giustizia sommaria a forma delli Statuti da osservarsi da esso, ne può quelli alterare conforme lo dichiarò la Sig.ria di Firenze nell'anno 1420. E conforme si rileva nell'annesso foglio.

Presentemente il detto Notaro non osserva in modo alcuno li detti Statuti, non amministra giustizia sommaria, ma dispendiosa (?), rigorosa e arbitraria; di più non tien registro separato per gli atti di questo territorio ma li promiscua (?) confusamente nel Civile di Bibbiena, et esige per sua salario 24? ogni sei mesi senza manifestare con quali ordini.

Questi fatti sono del tutto contrari alli privilegi del Sacr'Eremo; one gl'eremiti di detto Sacr'Eremo supplicano umilissimamente ... a benignamente ordinare che non siano alterati i detti privilegi de quali pende supplica alla grazia di S. A. R.

*Segue copia in volgare del documento del 16 marzo 1420 in cui si decreta che il Potestà di Bibbiena si debba recare a Moggiona (pag. 40 tergo).*

### ***Disordini che seguono a Moggiona (pag 41)***

Le poche famiglie del Castello di Moggiona sono miserabili, non hanno entrata di Beni stabili, e vivono soltanto con l'opra giornaliera che fanno al Sacr'Eremo per conciare il legname.

La comunità non à entrate, e per conseguenza è stata ed è impotente di soffrir gravezze. Si dà solo la privatina per far l'osteria per comodo de passeggeri, dalla quale si ritraeva poche lire le quali servivano per dar l'elemosina ad un qualche Regolare per predicarvi nella Quaresima, e se vi era avanzo, questo si impiegava in risarcire le strade.

Gli Abitanti di Moggiona per le Cause Civili non erano gravati di spesa perché restavano pettoralmente decise a forma di disposto per li Statuti fatti unitamente con l'Accomandigia l'Anno 1382.

Nell'anno 1770 furono levate dal Monastero di Camaldoli le scritture sia Civili che Criminali, et insieme con queste gli Statuti di Moggiona, e furono portati a Poppi.

Il Cancelliere del Podestà di Bibbiena si porta a Moggiona una volta il mese per tenervi Banco, ma nulla fà perché nula si osserva il disposto delli Statuti.

Per li Statuti si dispone per il buon regolamento, facendosi ogni tanto tempo li Ufficiali per elezione non si fa, si lascia correre; nelle piccole Cause Civili si tira al maggior rigore, e gl'atti si frammischiano nel Civile di Bibbiena.

L'osteria parimenti non è stata sullogata di modo che non avendo quel Popolo questa entrata resterà privo della predica; onde gran pregiudizio porterà a quel rozzo Popolo.

Il Podestà presente di Bibbiena, e per esso il di lui Cancelliere d'ordine e quasi minaccia dell'Ill.mo Sig. Auditore Fiscale ha ritirato dal Camarlingo di Moggiona lire 24 dice salario di sei mesi stabilito per le gite fatte e da farsi a Moggiona, ed il Camarlingo impaurito pagò del proprio le dette lire 24 perché alla Comunità non vi sono entrate.

Se il Comune di Moggiona deve esser gravato di pagare lire 48 Annue pare che sia conveniente pensar prima da quale Capitale si deva ricavar questa somma.

Se il Comune di Moggiona deve esser gravato di questa nuova imposizione, a che serve, che il Cancelliere di Bibbiena si incomodi di portarsi a Moggiona per tenervi Banco, qual' ora egli in Moggiona, e per comodo di quel Popolo nulla fa , e nulla osserva delle Leggi, e delli Statuti già stabiliti; cose tutte che meritano qualche riflessione.



*pag. 42*

Eccel.mo Sig.a Sig.a Pad.ne Col.mo

In replica della stimatissima si Vostra Eccellenza segnata ne 18 ottobre relativamente alle notizie di commissione di S. E. il Sig. Pompeo Neri come segretario dell'Archivio di Palazzo per sapere ove si conservassero dopo il 1382 e fino al 1600 gli atti civili, criminali e misti del territorio di Moggiona, ho l'onore soggiugnerle come avendo fatte l'opportune ricerche a questa Cancelleria di Poppi, e Bibbiena, ho ritrovato in quella di Bibbiena varj atti civili sciolti che cominciano dal 1513 fino al 1670, che giravano in detta cancelleria avanti l'ultimo motuproprio fatto da S. d. A. per l'abolizione del vicario e cancelliere di Camaldoli. Dal 1382 fino al 1513 non si trova cosa alcuna, ne per quanto io abbia tenuto proposito con questo Sig.re Canc.re Comunitativo, non mi ha saputo render conto di più. Si trovano inoltre nella suddetta Cancelleria molti altri atti civili dal 1670 in poi, e questi son quelli stati trasportati da Camaldoli ultimamente per ordine sovrano.


In questa di Poppi ho ritrovato sei criminali, il più antico dei quali comincia dal 1682 fino ai tempi presenti e un civile con danno dato che principia nell'anno 1701; atti questi trasportati ultimamente da Camaldoli a forma degli ordini che sopra. Non si trova di più neppure in questa Cancelleria avanti al 1682.

Avrei desiderato di poter corrispondere alle intenzioni di S. E. con maggior profitto, se fosse stato possibile acquistare maggiori lumi malgrado l'oscurità che produce la deficienza delle filze suddette dal 1382 in poi. Ne ad altro richiamandomi la detta sua passo a dichiararmi con perfetta stima.

Di V. Ecc.ma      Poppi li 24 Giugno 1771

V? Obb.mo Ser.re Donato Salvetti Vic.

Sig. D. Simone Fabbrini, ministro d'Archivio di palazzo (*destinatario?*)



Den  
tro

delle linee segnate di lettere a.b.c.c.c.d.e; è Giogo Apennino, si dimostra qual sia il Territorio, Parti, e Pertinenze del Sacr'Eremo di Camaldoli.

Il no 1 dimostra il Luogo ove risiede il Sacr'Eremo, et il no 2 dimostra il Luogo ove risiede il Monastero di Camaldoli in distanza dal Sacr'Eremo un miglio e mezzo in cima.

Il no 3 dimostra il luogo ove risiede il Castello di Moggiona con case poco discoste dalla chiesa, ove abitano circa trecento persone le quali nell'inverno se ne vanno nella Maremma, e l'estate tornano al paese e campano con l'opra giornaliera che fanno al Sacr'Eremo e Camaldoli e con l'elemosina quotidiana che ricevono dal Sacr'Eremo e Camaldoli.

Il no 4 dimostra il luogo ove risiede la Chiesa della Badia Prataglia con case e popolo distante come dimostrano i segni □; gli abitanti saranno circa dugento i quali sono contadini e lavoratori dei terreni del Sacr'Eremo, sono del tutto miserabili; campano con l'elemosine quotidiane che ricevano dal Sacr'Eremo e Camaldoli.

Il no 5 dimostra il luogo ove risiede la terra di Poppi distante dal Sacr'Eremo circa miglia sei, e questa terra nell'anno 1382 non era sottoposta al Dominio di Firenze.

Il no 6 dimostra il luogo ove risiede la terra di Bibbiena luogo distante al Sacr'Eremo miglia otto in circa, la qual terra di Bibbiena nell'anno 1382 era sottoposta al dominio e Giurisdizione di Firenze, e per questo motivo i Padri del Sacr'Eremo elessero il Potestà di Bibbiena per Giudice del territorio del Sacr'Eremo.

I Padri Eremiti hanno tenuto, e tengono a proprie spese tre guardie *di cui* una al Sacr'Eremo, una a Camaldoli, e una alla Badia Prataglia le quali devono soltanto vigilare e girare per il territorio del Sacr'Eremo affinché in esso ne dagli abitanti di esso si facciano fraude e si dia luogo a contrabandj proibiti dalle leggi e per lo stato di S. A. R.

**Informazione succinta con la quale si prova, che il Sacr'Eremo di Camaldoli, il suo Territorio, Parti, e Pertinenze con il Castello di Moggiona, sono stati sempre riconosciuti Liberi, ne mai sottoposti al Dominio Fiorentino (pag 43)**

Non si può aver prova più certa che Beni se siano allodiali, ò Feudali, se Liberi, ò soggetti, che quando di quelli si riconosca, e dimostra l'origine, e la natura.

Li Beni, e Territorio di Camaldoli son, e furono sempre allodiali e ecclesiastici, liberi ne mai soggetti ad'alcuno dappoichè fu fondato il Sacr'Eremo da S. Romualdo ne gioghi dell'Appennino di Toscana circa l'anno 1012.-. in un campo di Maldolo.

Li Beni circoniacenti al suddetto campo, furono donato agli Eremiti l'anno 1027.-da Teodaldo Vescovo di Arezzo, e si chiamarono questi Beni, Territorio e Pertinenze di Camaldoli.

L'Anno 1047.-. L'Imperatore Enrico 3° con la sua autorità Imperiale confermò agli Eremiti la sopraddetta donazione e

L'Anno 1072.-. Il Papa Alessandro 2° prese sotto la protezione Apostolica il Sacr'Eremo, e suo Territorio e

L'Anno 1111.-. L'Imperatore Enrico 4° ricevè sotto l'Imperiale protezione e defensione il predetto Sacr'Eremo con il suo Territorio, e Pertinenz.

**Li Beni, Corte, e Territorio di Moggiona furono comprati per gl'Eremiti nell'anno 1130 dalli Canonici della Chiesa Aretina,** che con il prezzo ne liberarono i Beni di Casa che erano impegnati a creditori quelli trasferirono le loro ragioni agl'Eremiti.

L'anno 1137.-. L'Imperatore Lotario 3° confermò al Sacr'Eremo l'Imperial Protezione, e

L'Anno 1143.-. Il Papa Eugenio 3° confermò sotto la protezione Apostolica il Sacr'Eremo, e suoi luoghi

L'Anno 1154.-. L'Imperatore Federigo 1° confermò al Sacr'Eremo et Eremiti tutte le Grazie, e Privilegi stati concessi dagl'Augusti predecessori

Li Beni, Territorio, ed Abbazia di Prataglia con tutta la sua Giurisdizione furono donato agl'Eremiti del Sacr'Eremo da Girolamo Vescovo d'Arezzo, confermati da Papa Adriano 4° nel 1137

L'Anno 1164.-. il sopraddetto Imperatore FederigoPrimo con special Diploma riceve sotto l'Imperial Tutela, Protezione, e defensione il Sacr'Eremo, e suoi luoghi, e comanda a tutti i Legati dell'Impero in Italia, che difendino il predetto Sacr'Eremo, Persone, e Beni.

**L'Anno 1187.-. L'Imperatore Enrico 6° dono in perpetuo agl' Eremiti l'Imperial Giurisdizione sopra gli Uomini, e Persone del Castello di Moggiona allora in numero di XVIII Famiglie. (ma nel Regesto di Camaldoli, come abbiamo visto, si parla di 28 famiglie)**

**L'Anno 1209.-. L'Imperatore Ottone 4° confermò e donò Fodrus Regius agl'Eremiti sopra il detto Castello di Moggiona con tutte quelle imposizioni che si fossero dovute.**

Dal narrato fin qui risulta chiaro la natura, et origine de suddetti Beni perchè Liberi et allodiali si debbano reputare, e non feudali e soggetti. Essendone stata rinnovata l'Imperiale Protezione dall'Imperatore Federigo 2° negl'anni 1214.-.,1223.-., e 1226.

Questi sopraddetti Beni insieme uniti ne vennero a formare un limitato territorio, **chiamato dal volgo Contea.**

Gl'Eremiti resi Signori di questo Territorio, **e del Castello di Moggiona,** furono presi in protezione, defensione, e tutela non tanto dagli Augusti Imperatori, e dalla S. Sede Apostolica quanto ancora da altri, specialmente dal Conte Ruggieri da Romena nel 1335.-., dalla Signoria di Arezzo nel 1337.-. Dalla Signoria di Firenze nel 1339.-. et altri, finalmente

L'Anno 1355.-. L'Imperatore Carlo IV con amplissimo Diploma , rinnovò e confermò al Sacr'Eremo, et Eremiti tutte el Donazioni, Grazie, e Privilegiate concesse da tutti gl'Augusti Predecessori.

L'Anno **1382.-.** Con l'eccelsa Repubblica Fiorentina fù stabilita una Perpetua Accomandigia e confederazione con vari passi quali in sostanza sono

**1°.** che il Territorio del Sacr'Eremo con tutti i Luoghi, e sue appartenenze con tutti gli Abitatori, e sudditi, s'intendesi essere raccomandati, e sotto l'Accomandigia, e Protezione della Signoria di Firenze, e particolarmente la Villa di Moggiona.

2°. Che gl'uffizziali del Comune di Firenze potessero procedere contro i delinquenti nel Territorio dell'Eremo, (cioè contro quelli che delinquissero nel Territorio dell'Eremo) come se tal Delitto avessero commesso nel Territorio di Firenze

3°. Che gl'Uomini del Comune di Firenze possino andare, stare e passare con qualsivoglia Bestie e robbe in detto e per detto Territorio dell'Eremo come possono farlo per il Contado, e Stato di Firenze liberamente, e senza pregiudizio alcuno.

4°. che Firenze fosse tenuto difendere l'Eremo, il suo territorio, e i suoi sudditi da chiunque li persecutasse, o molestasse.

5°. Che il Comune di Firenze potesse in quello dell'Eremiti edificare qualsivoglia Fortezza per scurtà di quej Luoghi, o per altra Causa, e fatta guardare a spese di detto Comune di Firenze.

**6°. Che gl' Uomini di Moggiona dovessero reggersi e governarsi con gli Statuti et Ordini che fossero a Loro proposti dalli Romiti, da approvarsi dal Comune di Firenze.**

7°. Che ogn'Anno per S. Gio: Batta li detti Romiti fossero tenuti offerire un cero di libbre 6, e pregare Iddio per lo Stato di Firenze, e che per tutti questi patti non s'intendesse derogato a Privilegio alcuno in qualsivoglia modo competente a detto Sacr'Eremo, et Eremiti.

In questo medesimo giorno et' a forma del punto 6°. li Eremiti presentarono li Statuti da loro fatti, li quali furono rivisti, corretti, et' approvati.

In questi Statuti li Eremiti eleggono per Potestà di Moggiona e del Territorio del Sacr'Eremo in perpetuo il Potestà protempore di Bibbiena perché in quel tempo la Repubblica non governava in altri Luoghi del Casentino.

In questi Statuti si da Facoltà al detto Potestà di amministrar giustizia tanto nelle Cause Civili quanto Criminali indipendente dalle Leggi del Comune di Firenze, anzi che con dichiarazione apposta, che qualunque Legge fatta o da farsi per detto Comune di Firenze, nulla tenga, e nulla voglia, e di niun valore sia nel Territorio del Sacr'Eremo; **e detto Potestà di Bibbiena fosse tenuto mandare il suo Notaro a Moggiona una volta il mese con Salario di Lire undici piccioli ogni sei mesi**, e dovesse riverentemente obbedire al P.re Prior Generale del Sacr'Eremo, riservandosi a questo l'autorità di potere correggere, e far nuovi Statuti per quello potesse occorrere per il buon governo.

L'Anno 1394.-. La Signoria di Firenze dichiarò la Badia Prataglia come membro unito del Sacr'Eremo, essere Luogo Libero, non suddito, ne in alcun modo sottoposto alla Giurisdizione e Dominio di Firenze.

**L'Anno 1441.-. forse per la variazione della valuta della Lira piccola effettiva, o per altre Cause la Signoria di Firenze per particolar. provvigione stabilj et' ordino che il Salario del Potestà di Bibbiena per Moggiona doveva essere di Lire dieci ogni sei mesi = si noti però che tutte le Cause Civili deve deciderle sommariamente senza strepito di Giudizio, et in ogni Causa vi è stabilito, e tassato quanto deve avere oltre le lire 10.-.-. di sopra enunciate: di modo tale che se non vi fossero state Cause, ò non fosse stato richiesto dal P.re Priore del Sacr'Eremo averebbe potuto differire la gita, e lucrare l'onorario stabilito.**

L'Anno 1433.-. L'Imperatore Sigismondo confermò tutte le Grazie, e Privilegi Imperiali al Sacr'Eremo.

L'Anno 1443.-. Fu preteso che il Territorio del Sacr'Eremo in virtù dell'Accomandigia del 1382 fosse reputato soggetto, e sottoposto alle Imposizioni et'alle Leggi del Dominio Fiorentino; Questa Causa restò commessa per la Decisione alli Dottori Tommaso Solvetti, e Domenico Martelli; questi referirono, che l'Accomandigia e li Patti di essa non faceva il Luogo di libero suddito, ne in alcun modo sottoposto alle Leggi del Dominio Fiorentino, e questa Dichiarazione e Decisione restò approvata dall'Eccelsa Repubblica espressamente, et' espressamente ratificata l'Anni 1495.-; 1496.-;1499.-;e 1512-. con dichiarazione espressa, che il Territorio del Sacr'Eremo era Luogo Libero, e non suddito; **che gl'Uomini di Moggiona erano sudditi del Sacr'Eremo, e non sottoposti alle Leggi dello Stato Fiorentino;**

Questa medesima espressione, e dichiarazione è stata approvata in tutte le sue parti Dal Sereniss.mo Cosimo p° nel 1540.-, Da Francesco 2° nel 1574.-, Da Ferdinando p° nel 1622-, Da Cosimo 3° nel 1671-, e da Gio: Gastone nel 1724.-, Nej Diplomi de quali si conferma espressamente l'accomandigia, con la Dichiarazione del Solvetti, e Martelli ne quali si legge ivi =*Ut Locus non sudditus sed confederatus, et seu recomendatus ipsa Sacra Eremuset ejus territorius esse dignoscitur*° = Item ivi = **...Et Hominus ville de Moggiona fidelius subditarius dicte Camaldoli Eremiti.**

L'anno 1444.-. Il Sommo Pontefice Eugenio 4° Dichiarò il Sacro Eremo con il suo Territorio, e Luoghi immediatamente soggetto alla Santa Sede. =. ac recomendacione tantus comunitatis Florentie = quia extra Dominium Florentinus est situata =

Questa Bolla e Dichiarazione fu fatta in occasione d'una imposizione di 60 Fiorini da esigersi sopra il clero regolare e secolare del Dominio Fiorentino, **e tanto basta per provare che il Territorio del Sacr'Eremo, e le Persone del Castello di Moggiona non sono state in alcun tempo sottoposti, ne sudditi del Dominio Fiorentino**

**Conferma de privilegi delle Gabelle e del Sale (pag 47)**  
**Primo Maggio 1771**

Sua Altezza Reale volendo fare attenzione alle istanze de Padri Eremiti di Camaldoli della Moggiona conferma a favore de medesimi sino a nuovo Ordine l'esenzione dalle Gabelle, di cui hanno goduto sotto i suoi Reali Predecessori nel modo, e con le condizioni, e cautele apposte nelle precedenti concessioni e conferme.

E rispetto al sale si osservi ciò, che si pratica attualmente.

Dato in Firenze il primo Maggio 1771

Pietro Leopoldo

Angelo Tavanti

Copia

L'originale esiste nella Filza di Negozi dell'anno 1771 – esistente nell'Archivio di Palazzo

***Nota: sudditi o solo raccomandati? (pag. 48)***

L'anno 1443 i priori, e gonfalonieri di Giustizia approvarono una dichiarazione fatta da deputati del Comune di Firenze, che la Badia di Prataglia, ed il territorio dell'Eremo non dovessero concorrere a pagare una imposizione di 60 ? al fisco del Papa sopra ai Beni Ecclesiastici del Dominio fiorentino come luoghi non sudditi ma raccomandati di detto dominio fiorentino.

L'anno 1495, 1496, 1499 e 1512 la S. liberò detto Eremo e la loro Badia di Prataglia dalle Imposizioni fatte sopra i beni ecclesiastici del dominio fiorentino come luoghi raccomandati anzi (?) sudditi di Firenze.

***Le Cariche***

***Eccellenza (pag 48) (manca data)***

Per il buon Regolamento di Camaldoli secondo la disposizione degli **Statuti** si eleggono presentemente

**Due rappresentanti del Comune**

**Due Sindaci del Comune medesimo, che sono come Arbitri, e Pacieri**

**Un Referendario de i Malefici del Comune, che fa da Guardia, e da Messo**

**Due Viai che invigilano alla conservazione, e mantenimento delle strade**

**Un Camarlingo del Comune**

Uffizi tutti che continuano un anno, e perché tutto si faccia con buon ordine, vi assiste una persona del Sacro Eremo che si elegge dal Padre Maggiore

La Comunità non possiede, gli Officiali come sopra descritti non hanno alcuna provvisione, e gli Abitanti non pagano alcuna gravezza d'imposizioni, tasse, gabelle, ne Reali, ne personali, e la maggior parte de medesimi vivono con l'opera giornaliera che fanno al Sacro Eremo, e a Camaldoli, e con le elemosine che ricevono da detti luoghi

Negli Statuti suddetti si dispone del danno dato, e della pena per i dannificanti. La pena però è di poche lire, soldi, e denari che impone lo Statuto a i trasgressori, e quanto al refacimento de i danni questi si stimano da i Rappresentanti, o Sindaci del Comune, e si rifanno a i dannificati da i dannificanti

Le pene pecuniarie che si fissano dagli Statuti in denaro effettivo sono raggugliate al valore della moneta presente. E rispetto alla pena effettiva non vi è esempio che siano state mai eseguite.

***Osservazioni sopra gli Statuti di Camaldoli (pag. 50r -52)***

Alla rubrica pma pag. 3 si dispone = ivi = nec possit dictus potestas Bibienae, vel eius vicarius se intromittere, vel cognoscere de conversis, et aliis familiaribus Abbatiae, et Domus Camaldulensis nisi in quantum processerit de voluntate dicti Domini Prioris Camaldulensis. Et habeat dictus Potestas in semestre pro suo salario a Comuni de Moggiona libras undecim =

Merita riflessione la Rub. 10 del libro pmo pag. 9 intitolata = quod statuta facta contra iura Eremiti, et Domus Camaldulensis non valeant = ivi = Statuta, vel ordinamenta, quae reperirentur esse facta, vel aliquod capitulum, vel ordinamentum presentium statutorum, vel aliter, vel quocumque alis tempore appareret per quoscumque fuisse factum, et conditum expresse, vel facite contra iura, quae habet Sacro Eremus, et Domus Camaldulensis in castro, et hominibus de Moggiona, vel contra aliqua alia iura dictae

Eremi, et Domus quod ipsum tale capitulum, statutum, et ordinamentum non valeat, nec teneat ullo modo, nec executionis mereatur effectum, sed ipso iure sit nullum, et nullius efficaciac, vel valoris, et auctoritate presentis statuti roboris non habet firmitatem sed pro non facto, et condito paenitus habeatur =

Osservazioni al libro 2do.

Nella Rubr. 9 pag. 16 et 17 si dispone che il vicario del Potestà debba rilasciare al consiglio di Moggiona tutte le scritture riguardanti la comunità senza verun pagamento alla pena di lire dieci contravvenendo, e alla restituzione del percepito.

Osservazioni al libro 4to.

Nella Rubr. 1 pag. 29 intitolata = De paena incidentes abetes Sanctae Camaldulensis Eremi = si prescrive una pena pecuniaria per chi taglia abeti del Sacro Eremo, imponendo maggior pena per il taglio dell'abete piccolo, che per il grande, e ridotto alla sua maturità per ragione, chè il danno è maggiore nel primo caso, che nel secondo.

La suddetta pena fa sì, che non si dia luogo alla trasgressione, e così si conservano gli abeti, che sono del dominio del Sacro Eremo.

E finalmente da avvertirsi che negli statuti di Camaldoli si trascrivono diverse pene pecuniarie in tenui somme, le quali molte volte per metà si applicano al Sacro Eremo, e l'altra metà al Comune di Moggiona, salva quella porzione assegnata al Potestà che deve incumbere per riscuotere dette condanne.

**A Sua Eccellenza il Sig. Presidente Neri**  
**Firenze** (pag 52 tergo)

Eccellenza,

i compiegati fogli contengono le notizie, delle quali col cenno dell' E. V. fino dello scorso mese quando mi trovavo in Firenze richiesi qua in Casentino un mio amico, da cui mi sono state trasmesse a casa dopo il mio ritorno con qualche indugio per i riscontri, che mi significa aver dovuto fare.

Io dunque mi do l'onore di presentarle con questa mia all'E. V. tali quali le ho avute, avendole fedelmente copiate di mio carattere, che sembra non peggio di quello in cui mi furon trasmesse. E se mai potess'io aver l'onore di servirla in altro, supplico l'E. V. a morarmi? lei suoi comandi, lo che potrà fare per minor suo incomodo per mezzo del dottor Ringressi mio zio abitante in Firenze, giacchè il di 16 dell'andante dovrò essere al destinato impiego di Cav.re di Portico nella Romagna; e frattanto colla dovuta stima mi do la gloria di pros.

dell'E. V.                      Dalla Contea d'Urbeck 2 Luglio 1771

Dev.mo et Ib.mo Serv.re  
Manfredo Manfredi

### **Memoria**

#### **Circa diversi fatti riguardanti la Giurisdizione dei PP. Di Camaldoli sopra gl'Abitanti di Moggiona 1771**

Nell'anno 1130 Enrico Proposto e li canonici d'Arezzo di consenso di Bujano eletto Vescovo, venderono a Don Azione ricevente per l'Eremo di Camaldoli la Villa e Corte di Moggiona propria giurisdizione alla loro Canonica, insieme con altri Beni, e renunziorno a Camaldoli ogni ragione, e Giurisdizione, che avevano nella predetta Villa, e sua Corte. Questa vendita e cessione fu confermata da Mauro Vescovo successore di Bujano, come da più Pontefici, e Imperatori, e fra quelli da Ottone IX, il quale con sua Bolla del 1209 conferma agli Eremiti il Castello di Moggiona, con tutte le sue pertinenze, dona Loro il Fodro, l'Esenzioni, e tutte le Ragioni Imperiali sopra detto Castello, e sopra gl'Uomini del medesimo, ed'altre pertinenze di Camaldoli

Nel 1382 fu eletto per Podestà di Moggiona il Podestà pro tempore di Bibbiena, come si riscontra dalla prima rubrica degli Statuti di Moggiona suddetta, compilati in detto anno d'ordine del Priore dell'Eremo Don Giovanni Generale di tutto l'Ordine Camaldolese, e dal medesimo approvati, e fatti pubblicare, leggendosi fra l'altro in esso le seguenti parole = .....

Esiste anche una bolla dell'Imperatore Sigismondo in cui si asserisce la libertà di detta Giurisdizione, et è quella del 1433.

Si dice, che esistono ancora varj rescritti dei Serenissimi Granduchi di Toscana, che parlano della libertà di detto Territorio, come non suddito ma semplicemente raccomandato appellando il Priore Generale di detti Eremiti = Domina et Possessore = ed essendo occorso a detti Eremiti di mostrar la loro Giurisdizione in occasione di Imposizioni, Confiscazioni, arresti, tasse, ed altro fu dichiarata tal quale Essi la pretendevano del che possono addursi diversi esempi.

Eletto per Podestà di Moggiona il Podestà pro tempore di Bibbiena, come sopra, si trova, che nel 1441 gli furono assegnate lire 10 di salario per ciascun semestre da pagarsi dal Camarlingo di Moggiona, e tal salario gli fu confermato con rescritto dei 30 Giugno 1542, Ma quali atti esercitasse dal 1382 al 1506 non si sa per non apparirne alcuna memoria. Nel 1507 poi fù provvisto di due Libri; il Primo intitolato = Civile = nel quale si notavano quegli atti, che alla giornata si registravano nei quaderni del = Privato = Protesti = e Danno dato = . Il secondo = Criminale = dove s'accendevano le denuncie , queerele, ed esami Criminali, con metodo diverso da quello che si pratica ai tempi d'oggi.

Nel 1600 principiano i Processi Criminali fatti dal Podestà di Bibbiena, e suo Ministro fino al 1675 d'ordine del Padre Maggiore , a cui si vedono mandati per l'approvazione col disegno, e Parere; e si trovano lettere del medesimo ordinanti al Podestà ora di proceder, ora di condannare, ora d'assolvere, ora di circondare in quella guisa appunto, che pratica il ... degl'Otto con i Rettori dello Stato.

Dei Processi Civili per tutto questo tempo, che il Podestà di Bibbiena ha durato di tener Ragione a Moggiona non se ne trovano alcuni, onde si crede, che le differenze e litigi dei Privati, il numero dei quali era scarsissimo s'accomodassero pettoralmente dal Padre Maggiore, o dal Podestà.

Cresciute poi le famiglie dal n° di 15 al n° di 60 in circa, crebbero in conseguenza gli affari tanto civili, che criminali; e comeche a quegli abitanti veniva appena amministrata la Giustizia una volta il Mese dal Ministro del Podestà di Bibbiena, principiarono a reclamare contro il medesimo, e vedesi una lettera dell'Auditor Fiscale Vincenzo Piazza, che l'avverte a non trascurare i propri doveri. E siccome detti Abitanti non possono a forma del precitato Statuto esser tirati ad altra Curia fuori, che quella di Moggiona, e riuscendo

loro troppo grave, e disastroso il doversi portare a Bibbiena, luogo distante da Moggiona circa sette miglia col dispendio del passo del fiume, coll'occasione, che gli Eremiti da più di due secoli in qua hanno tenuto un Ministro a loro libera elezione munito col necessario requisito di Pubblico Notaio Fiorentino col titolo di Cancelliere per i loro affari, incominciaron quegl'abitanti a valersi del medesimo, che prima dell'anno 1670 principiò d'ordine del P. Maggiore ad esercitare la Giurisdizione Civile, e Criminale nel Territorio di Camaldoli, e di Moggiona promiscuamente col Podestà di Bibbiena, senza alcuna controversia, ed appoco appoco cessò questi di più mandare il suo Ministro a Moggiona; e si riscontra dell'ultimo Processo fatto dal medesimo in detto luogo fù dell'anno 1676 sebbene dopo sei anni, e così nel 1682 dal P. Maggiore gli fu commessoun Processo di Furto, che rimesse al medesimo per le solite Partecipazioni e risoluzioni, e qui ebbe il suo fine la Giurisdizione del Podestà di Bibbiena; riscontrandosi che dal 1682 fino al presente anno 1771 tutti gli Atti tanto Civili, che Criminali sono stati fatti dal Cancelliere di Camaldoli con tacita approvazione, può dirsi, del Governo di Firenze, poiché nel 1692 avendo il predetto Cancelliere processato e condannato per furto alla Galera un certo Lorenzo di Piero da Camprena dal Granduca di Toscana fù ricevuto alle Preci del P. Maggiore per mandarsi alla approvazione della sua pena; colla formal consegna del condannato fatta per atto pubblico nelle ... degl'esecutori di Poppi ai confini della Contea di Camaldoli, come si vede esser accaduto in altro simil caso nel 1723 in persona d'un tal Giuseppe Mosconi condannato ancor esso alla galera dal detto Cancelliere.

Allo stabilimento di tal Giurisdizione si crede che intervenisse anche il consenso del Granduca Cosimo III dato ad un certo P. Don Bonaventura Carleschi stato Maggiore per molti anni in tempo appunto, che cessò la Giurisdizione del Podestà di Bibbiena, e può darsi che non riportasse qualche rescritto, giacchè godeva la grazia di quel Sovrano, ma di ciò non hanno gl'Eremiti alcuna memoria, e credono che nell'incendio seguito per ben tre volte al piccolo Archivio del Priore del Sacr'Eremo restasse dalle fiamme consunto.

Nel 1676 dunque cessò, come si disse, d'andare il Cancelliere di Bibbiena a render ragione a Moggiona, sebbene vi fù richiamato dal P. Maggiore a fare un Processo nel 1682. Il salario poi di lire 10 ogni sei mesi gli fù continuato fino a tutto il 1686 e non più oltre.

Gl'Atti antichi, dei quali s'è parlato, credesi che si conservassero nell'Archivio di Camaldoli, almeno i Criminali, perché ivi si riponevano dopo approvati, e spediti dal P. Maggiore. Ne si vedono esistere nella Cancelleria di Bibbiena perché non v'è memoria, che da quegl'Abitanti quando stavano sotto la Giurisdizione di quel Podestà si formassero atti civili, come si è detto.

Gl'Atti poi tanto Civili che Criminali, e Misti fatti dai Cancellieri pro tempore di Camaldoli dal 1676 fino al 1771 furono tutti rimessi sotto di 13 Aprile prossimo passato dal Cancelliere di Camaldoli in mano del Sig. Giudice di Poppi, che fù destinato dal Sig. Auditor Fiscale a riceverne la consegna.